

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

L.R. 3 Gennaio 2005 - n° 1
Variante Generale



**Provincia
di Pistoia**

**Responsabile del procedimento
Dr. Agr. Renato Ferretti**

Dirigente del Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Progetto a cura del

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

Dr. Agr. Renato Ferretti
coordinamento generale del progetto, infrastrutture, paesaggio e valutazione integrata

Dr. Enrico Bartoli
aspetti informatici e cartografici

Dr. Geol. Marco De Martin Mazzalon
aspetti geologico-ambientali

Dr. Arch. Giuseppina Di Loreto - Dr. Arch. Silvia Lombardi - Dr. Arch. Francesca Simonetti
aspetti urbanistici

Aspetti del territorio rurale, delle risorse territoriali e paesaggistiche
Ilaria Bonanno
con la collaborazione di Massimo Chiti, Massimo Zini, Giovanni Cotza

**Informatizzazione
Walter Tosi**
con la collaborazione di Laura Rai, Stefano Barducci, Piero Bracali, Alessandro Caselli

Collaborazione Generale
Carlo Selmi

Disciplina di Piano

**APPROVATO
D.C.P. N°123 del 21.04.2009**



INDICE

Parte I Disposizioni generali

| | |
|-------------------|--|
| Articolo 1 | Finalità, contenuti ed ambito di applicazione |
| Articolo 2 | Obiettivi generali |
| Articolo 3 | Elaborati costitutivi: quadro conoscitivo ed elaborati di progetto |
| Articolo 4 | Raccordi con gli atti di pianificazione regionale |
| Articolo 5 | Raccordi con la pianificazione comunale |
| Articolo 6 | Efficacia |
| Articolo 7 | Attuazione |
| Articolo 8 | La procedura di valutazione |

Parte II Lo Statuto del Territorio

| | |
|-------------------|--------------------|
| Articolo 9 | Principi statutari |
|-------------------|--------------------|

Titolo I Il territorio provinciale

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Articolo 10 | La struttura fisica del territorio |
|--------------------|------------------------------------|

Titolo II La disciplina delle risorse del territorio

Capo I Le risorse agroambientali

| | |
|--------------------|--|
| Articolo 11 | Individuazione e disciplina delle risorse agroambientali |
|--------------------|--|

Capo II Le risorse naturali

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Articolo 12 | Acqua |
| Articolo 13 | Aria |
| Articolo 14 | Suolo |
| Articolo 15 | Ecosistemi della Fauna e della Flora |

Capo III La risorsa storico – culturale

| | |
|--------------------|--|
| Articolo 16 | Caratteri generali |
| Articolo 17 | L'Atlante degli edifici di rilevante valore storico architettonico |
| Articolo 18 | Centri storici e nuclei di antica formazione |
| Articolo 19 | Edifici significativi presenti sul territorio |
| Articolo 20 | Parchi e giardini di particolare pregio |
| Articolo 21 | Gli alberi monumentali |
| Articolo 22 | Aree di interesse archeologico |
| Articolo 23 | Viabilità storica |
| Articolo 24 | Rete ferroviaria di impianto storico |

Capo IV

La risorsa Paesaggio

| | |
|--------------------|--|
| Articolo 25 | Caratteri generali |
| Articolo 26 | Sottosistema del paesaggio urbano |
| Articolo 27 | Sottosistema territoriale del paesaggio delle aree di crinale a naturalità diffusa |
| Articolo 28 | Sottosistema territoriale del paesaggio silvo-pastorale |
| Articolo 29 | Sottosistema territoriale del paesaggio agroforestale dell'Appennino pistoiese |
| Articolo 30 | Sottosistema territoriale del paesaggio dell'alta collina a prevalenza di bosco |
| Articolo 31 | Sottosistema territoriale del paesaggio della collina arborata |
| Articolo 32 | Sottosistema territoriale del paesaggio dell'agricoltura promiscua |
| Articolo 33 | Sottosistema territoriale del paesaggio agricolo vivaistico ornamentale |
| Articolo 34 | Sottosistema territoriale del paesaggio della bonifica storica della Valdinievole |
| Articolo 35 | Sottosistema territoriale del paesaggio del Padule di Fucecchio |
| Articolo 36 | L'Atlante del Paesaggio |

Titolo III

Le fragilità del territorio

| | |
|--------------------|--|
| Articolo 37 | La fragilità geomorfologia |
| Articolo 38 | La fragilità sismica |
| Articolo 39 | La fragilità idraulica |
| Articolo 40 | La fragilità dei corpi idrici superficiali |
| Articolo 41 | La fragilità dei corpi idrici profondi |
| Articolo 42 | La fragilità dei corpi idrici termali |

Titolo IV

Identificazione e disciplina dei Sistemi territoriali locali

| | |
|--------------------|---|
| Articolo 43 | I Sistemi territoriali locali ed i Sistemi funzionali |
| Articolo 44 | Sistema territoriale locale Montano |
| Articolo 45 | Sistema territoriale locale Pistoiese |
| Articolo 46 | Sistema territoriale locale Valdinievole |

Parte III

La strategia dello sviluppo territoriale della provincia

Titolo I

La strategia sistemico - funzionale

| | |
|--------------------|---|
| Articolo 47 | Obiettivi Strategici |
| Articolo 48 | Il sistema dei valori paesaggistico ambientali |
| Articolo 49 | Il sistema delle risorse turistiche e della mobilità ecoturistica |
| Articolo 50 | Il sistema del florovivaismo |
| Articolo 51 | Il sistema delle aree produttive |
| Articolo 52 | Il sistema dei servizi |

Titolo II

La strategia per la città e gli insediamenti urbani

Capo I

Articolazione e disciplina del sistema insediativo urbano

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Articolo 53 | Caratteri generali |
| Articolo 54 | I centri storici |
| Articolo 55 | Le aree urbane storicizzate |

- Articolo 56** Gli insediamenti prevalentemente residenziali o misti
Articolo 57 Gli insediamenti produttivi
Articolo 58 Le aree per le attrezzature e i servizi
Articolo 59 Il sistema delle aree verdi

Capo II La disciplina per le nuove urbanizzazioni

- Articolo 60** Caratteri generali
Articolo 61 Aree per nuove urbanizzazioni residenziali o miste
Articolo 62 Aree per nuove urbanizzazioni produttive e commerciali
Articolo 63 Aree per nuove urbanizzazioni per le attrezzature e i servizi
Articolo 64 Incentivazione della pianificazione sovracomunale

Capo III Le caratteristiche dimensionali del sistema insediativo

- Articolo 65** Caratteri generali
Articolo 66 Il dimensionamento degli spazi per la residenza
Articolo 67 Il dimensionamento degli spazi per la produzione e il commercio
Articolo 68 Il dimensionamento degli spazi per le attrezzature e i servizi

Capo IV La sostenibilità dello sviluppo del territorio

- Articolo 69** Caratteri generali
Articolo 70 Indirizzi e prescrizioni per la sostenibilità
Articolo 71 Impianti climatici e di produzione energia
Articolo 72 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali
Articolo 73 Inquinamento acustico

Titolo III La strategia per le infrastrutture per la mobilità

- Articolo 74** Caratteri generali
Articolo 75 La rete ferroviaria
Articolo 76 La rete stradale
Articolo 77 Infrastrutture di trasporto a servizio dei comprensori sciistici
Articolo 78 Le infrastrutture puntuali e le aree ferroviarie

Titolo IV La strategia per il territorio rurale

Capo I Gli insediamenti rurali e le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola

- Articolo 79** Caratteri generali
Articolo 80 Le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola
Articolo 81 La classificazione economico agraria del territorio
Articolo 82 Gli insediamenti rurali esistenti

Capo II Le aree boscate

- Articolo 83** Individuazione del patrimonio boschivo e disciplina delle trasformazioni
-

Capo III Applicazione del Titolo IV capo III della LR 01/05 e del Regolamento di attuazione DPGR del 09/02/2007 n. 5/R

- Articolo 84** Caratteri generali
Articolo 85 Superfici fondiarie minime ai sensi dell'art. 41 c. 2 lettera b) della L.R. 01/05
Articolo 86 Caratteristiche degli annessi
Articolo 87 Interventi sugli edifici esistenti
Articolo 88 Interventi di tutela e valorizzazione ambientale (art. 9, c. 5, lettera b) del Reg. di attuazione DPGR del 09/02/2007 n. 5/R)
- Articolo 89** Interventi sul patrimonio edilizio che comportano mutamento della destinazione d'uso agricola
Articolo 90 Rapporti fra dimensione degli edifici e superfici fondiarie in caso di compravendita di fondi non programmata (art. 46 c. 2 L.R. 01/05)

Parte IV I piani di settore e le attività di interesse provinciale

Titolo I Le strutture pubbliche di interesse provinciale

- Articolo 91** Caratteri generali
Articolo 92 Specificazioni su strutture e servizi

Titolo II I Piani di settore

- Articolo 93** Caratteri generali
Articolo 94 Il Piano provinciale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili
Articolo 95 Il Piano interprovinciale dei rifiuti e il Piano di gestione dei rifiuti in provincia di Pistoia
Articolo 96 Il Piano provinciale per lo sport
Articolo 97 Il Piano delle aree sciistiche della Montagna Pistoiese
Articolo 98 Il Piano annuale provinciale di organizzazione della rete scolastica
Articolo 99 Il Piano di tutela delle acque
Articolo 100 Il Piano energetico provinciale
Articolo 101 Il Piano faunistico venatorio provinciale
Articolo 102 Il Piano provinciale delle aree protette
Articolo 103 Il Programma di Sviluppo Rurale Locale
Articolo 104 Il Piano provinciale per la protezione civile
Articolo 105 Il Piano provinciale dei trasporti
Articolo 106 Il Programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico
Articolo 107 Il Piano provinciale delle piste ciclabili
Articolo 108 Il Piano ittico provinciale

Titolo III La perequazione territoriale

- Articolo 109** Caratteri generali
Articolo 110 Il fondo di rotazione per la sostenibilità

Titolo IV Salvaguardie del P.T.C.

- Articolo 111** Misure di salvaguardia
-

PARTE I
Disposizioni generali

Articolo 1 - Finalità, contenuti ed ambito di applicazione

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento (d'ora in avanti P.T.C.) è lo strumento di pianificazione territoriale della Provincia diretto al coordinamento e al raccordo tra gli atti della programmazione territoriale regionale e la pianificazione urbanistica comunale.
2. Il P.T.C. si applica all'intero territorio della Provincia di Pistoia ed in riferimento a tale ambito:
 - a) definisce i principi per lo sviluppo sostenibile e la tutela delle risorse essenziali del territorio, come condizioni di ogni ammissibile scelta di trasformazione, fisica o funzionale, del medesimo territorio;
 - b) stabilisce i criteri per gli interventi di competenza provinciale.
 - c) promuove azioni per la valorizzazione delle qualità ambientali, paesaggistiche e urbane presenti nel territorio provinciale e per il recupero delle situazioni di degrado;
 - d) definisce le regole per il governo del territorio e degli insediamenti con specifica considerazione dei valori paesistici.
 - e) indirizza gli strumenti di pianificazione territoriale comunali e gli atti di governo del territorio di ogni altro soggetto pubblico alla configurazione di un assetto del territorio provinciale coerente con le predette finalità.

Articolo 2 - Obiettivi generali

1. Costituiscono obiettivi generali del P.T.C.:
 - a) Obiettivi derivanti dalle invariante dello Statuto del Territorio del Piano di Indirizzo Territoriale Regionale:
 - la salvaguardia del sistema policentrico degli insediamenti;
 - il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche della provincia intese come patrimonio territoriale nonché economico sociale e culturale;
 - la tutela del "patrimonio collinare" inteso come recupero la valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente e del territorio rurale, come risorse produttive ed essenziale presidio ambientale;
 - la tutela dei beni paesaggistici di interesse unitario regionale di cui al P.I.T.
 - b) la tutela delle risorse naturali del territorio, ed in particolare la difesa del suolo sia da rischi comuni che da situazioni di fragilità idraulica e geomorfologica.
 - c) la tutela e la valorizzazione delle città e degli insediamenti di antica formazione e la riqualificazione degli insediamenti consolidati e di recente formazione.
 - d) il miglioramento dell'accessibilità al sistema insediativo e della mobilità in generale attraverso il potenziamento delle infrastrutture e l'integrazione delle diverse modalità di trasporto.
 - e) la razionalizzazione delle reti e dei servizi tecnologici e delle infrastrutture di interesse provinciale;

Articolo 3 - Elaborati costitutivi: quadro conoscitivo ed elaborati di progetto

1. Il P.T.C. è costituito dai seguenti elaborati:

- a) la relazione generale, contenente l'esposizione sintetica del quadro conoscitivo e delle proposte del piano;
- b) gli elaborati grafici come di seguito elencati :

- **Elaborati grafici del Quadro Conoscitivo (a scala 1:50.000)**

QC01 - Orografia.

QC02 - Uso del suolo.

QC03 - Geomorfologia.

QC04 - Sottobacini idrografici.

QC05 - Risorse forestali

QC06 - Climatologia.

QC07 - Vincolo paesaggistico.

QC08 - Risorse di carattere paesaggistico ambientale e storico architettonico.

QC09 - Risorse Agro-ambientali.

QC09a - Risorse Agro-ambientali (abaco).

QC10 - Stratigrafia storica.

QC11 - Infrastrutture per la mobilità.

QC12 - Piano dei rifiuti.

QC13 - Impianti Sportivi.

QC14 - Elettrodotti.

QC15 - Trasporto Pubblico Locale.

- **Elaborati grafici di Progetto (a scala 1:50.000)**

P01 - Inquadramento territoriale. Sistemi Territoriali Locali.

P02 - Inquadramento territoriale. Ambiti di Paesaggio e Sistemi Territoriali.

P03 - Inquadramento territoriale. Sottosistemi Territoriali.

P04 - Il territorio rurale. La Struttura Agraria.

P05 - Le città e gli insediamenti. Le Permanenze Storiche.

P06 - Le città e gli insediamenti. Evoluzione del Sistema Insediativo.

P07 - Le infrastrutture per la mobilità.

P08 - La fragilità degli acquiferi.

P09 - La fragilità sismica.

P10a - I Sistemi funzionali. Il sistema dei valori paesaggistico ambientali.
(elementi areali)

P10b - I Sistemi funzionali. Il sistema dei valori paesaggistico ambientali.
(elementi lineari e puntuali)

P10c - I Sistemi funzionali. Il sistema dei valori paesaggistico ambientali.
(sistema funzionale per l'ambiente regionale e provinciale)

P11 - I Sistemi funzionali. Il sistema delle aree produttive.

P12 - I sistemi funzionali. Il sistema del florovivaismo.

P13 - I sistemi funzionali. Il sistema delle risorse turistiche e della Mobilità ecoturistica.

P13a - I sistemi funzionali. Il sistema delle risorse turistiche e della Mobilità ecoturistica (dettagli).

P14 - I sistemi funzionali. Il sistema dei Servizi.

c) l'Atlante degli edifici di rilevante valore storico architettonico.

d) l'Atlante del Paesaggio.

e) la presente Disciplina di piano con i relativi allegati:

- Relazione sulla valutazione integrata (Allegato 1)
- Documento del Garante per la comunicazione (Allegato 2)

Articolo 4 - Raccordi con gli atti di pianificazione regionale.

1. La disciplina del P.T.C. è coerente con i contenuti del Piano di Indirizzo Territoriale Regionale (d'ora in avanti P.I.T.) approvato con D.C.R.T. 24 Luglio 2007, n. 72, e ne assume gli atti come quadro di riferimento.

Articolo 5 - Raccordi con la pianificazione comunale.

1. Ai sensi del comma 5 dell'art.51 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 gli strumenti della pianificazione territoriale dei Comuni e gli atti di governo del territorio di ogni altro soggetto pubblico, compresi i piani di settore provinciali, si conformano al P.T.C.. Per L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1 si intende il testo aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni fino alla legge di manutenzione, L.R. 21 Novembre 2008, n.62.
2. Le disposizioni del P.T.C. costituiscono riferimento esclusivo per la formazione e l'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale comunali, unitamente alle

leggi, alle misure di salvaguardia di cui all'art. 48 della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1, comma 4 lettera d) alle misure di salvaguardia art. 36 del P.I.T. e relativa nota esplicativa della Regione Toscana del 26/04/2007 prot. n. 115890/124-06, contenente gli aspetti applicativi delle misure di salvaguardia stesse, nonché ai piani di settore attinenti il governo del territorio.

3. I Comuni provvedono a dare attuazione alla disciplina del P.T.C. integrando il quadro conoscitivo, applicando le prescrizioni e specificando i criteri e gli indirizzi del P.T.C. negli strumenti della pianificazione territoriale comunali.
4. Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali possono discostarsi dalle disposizioni del P.T.C., nei casi e nei termini ammessi dalle presenti disciplina e sulla base di ulteriori e specifici approfondimenti del quadro conoscitivo del P.T.C. In tali casi dovrà essere verificato, d'intesa fra il Comune interessato e la Provincia, il soddisfacimento degli obiettivi generali e specifici del presente piano e la tutela delle risorse essenziali del territorio. Dell'esito positivo della verifica dovrà essere dato atto nel provvedimento di approvazione dello strumento urbanistico comunale.
5. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio, formati o variati in conformità al presente Piano, sono soggetti a Valutazione Integrata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 e del D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 4/R.
6. Per quanto riguarda gli strumenti della pianificazione territoriale adottati e/o approvati prima dell'approvazione della presente variante al P.T.C., essi saranno adeguati in sede di prima variante o di redazione del Regolamento Urbanistico, e comunque entro 36 mesi dall'approvazione del P.T.C.

Articolo 6 - Efficacia

1. Le disposizioni del P.T.C. si articolano in indirizzi, prescrizioni e salvaguardie per la formazione o l'adeguamento:
 - a) dei Piani di Settore, nonché di eventuali altri atti amministrativi, attinenti il governo del territorio, di competenza provinciale;
 - b) degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio;
2. Gli indirizzi sono disposizioni tese ad orientare la formazione degli strumenti di cui alle lettere a) e b) del punto 1, sulla base di criteri applicativi al fine di perseguire gli obiettivi del P.T.C. in modo omogeneo e coordinato su tutto il territorio provinciale;
- 2-bis. Le direttive costituiscono indicazioni necessarie all'efficace messa in opera del P.T.C. che devono essere comunque prese in esame e la cui applicazione può essere disattesa soltanto con motivazioni di rilevante interesse pubblico locale ed incoerenza con gli obiettivi generali del patto interistituzionale per il governo del territorio. Pertanto il discostamento dalle direttive di cui sopra da parte della pianificazione comunale dovrà essere adeguatamente valutato ed argomentato nell'ambito delle attività di Valutazione di cui al Capo I del Titolo II della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 (Valutazione integrata di Piani e Programmi).
3. Le prescrizioni sono disposizioni cogenti alle quali gli strumenti di cui alle lettere a) e b) del punto 1 devono conformarsi e/o dare attuazione;
4. Tutte le disposizioni a carattere prescrittivo hanno anche valore di misure di salvaguardia, immediatamente efficaci dalla data di adozione del P.T.C., fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del

territorio. Ulteriori misure di salvaguardia sono riportate nel Titolo VI della presente disciplina.

5. Le disposizioni di cui al Titolo II della Parte II (La disciplina delle risorse del territorio), stabiliscono criteri e parametri per le valutazioni degli effetti ambientali delle azioni di trasformazione del territorio e di utilizzazione delle risorse essenziali del territorio, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1, nonché per la valutazione integrata degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio modificativi degli strumenti di pianificazione territoriale, ai sensi dell'art. 11 della medesima L.R.
6. In particolare, le disposizioni di cui al Titolo III della Parte II (Le fragilità del territorio), dettagliano le disposizioni in materia di indagini relative alle problematiche geomorfologiche e idrauliche, e di classi di pericolosità e di fattibilità, in attuazione del D.P.G.R. 27 aprile 2007 n. 26/R, Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1 in materia di indagini geologiche.
7. Le disposizioni di cui alla Parte III (La strategia dello sviluppo territoriale della provincia) definiscono e orientano la strategia dello sviluppo territoriale della provincia, indicando e coordinando gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio e le conseguenti azioni di trasformazione, a norma del comma 2 dell'art. 51 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1, dettando, in particolare con il Capo III del Titolo II, Parte III (Le caratteristiche dimensionali del sistema insediativo), le disposizioni che i comuni devono osservare, per perseguire l'obiettivo di contenere i nuovi impegni di suolo a fini insediativi, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della medesima L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1.
8. Le disposizioni di cui al Titolo V (I piani di settore e le attività di interesse provinciale), disciplinano, a norma del comma 3 lettera a) dell'art. 51 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1, le politiche di settore e gli strumenti della programmazione provinciale.
9. Le disposizioni del presente piano sono variate, ove lo dispongano le leggi o atti amministrativi sovraordinati, oppure a seguito del maturare di nuove consapevolezze, culturali e collettive, che richiedano approfondimenti e arricchimenti. In ogni caso tali variazioni si configurano come sistematiche verifiche delle predette disposizioni, e devono trovare motivazione e giustificazione in un aggiornamento del quadro conoscitivo.
10. Il P.T.C. è soggetto al monitoraggio degli effetti di cui all'art. 13 L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1.
11. La Giunta Provinciale comunica al Consiglio Provinciale gli aggiornamenti e le verifiche del quadro conoscitivo in sede di presentazione della Relazione Previsionale e Programmatica.
12. In fase di adozione ed approvazione dei piani di settore viene effettuato il monitoraggio delle risorse di competenza che integrano il quadro conoscitivo del P.T.C..

Articolo 7 - Attuazione

1. Il P.T.C. è attuato attraverso:
 - a) le scelte incidenti sul territorio dei Piani e dei Programmi di Settore Provinciali formati a norma delle leggi vigenti;

- b) l'eventuale espressione di osservazioni agli strumenti adottati, effettuata dalla Provincia nell'ambito del procedimento di approvazione ai sensi dell'art. 17 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1;
- c) gli accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3 Gennaio 2005, n.1;
- d) gli accordi di programma ai sensi dell'art. 34 della D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in riferimento a interventi coordinati di interesse sovracomunale;
- e) i progetti operativi che la Provincia promuove di concerto con i Comuni e con altri Enti Pubblici interessati, per definire interventi coordinati e integrati, in aree e settori di particolare rilevanza e interesse provinciale. Tali progetti operativi prevedono:
 - programmi operativi nelle materie di cui al comma 1 dell'art. 19 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, nonché in riferimento alle funzioni attribuite alla Provincia dalla L.R. 1 Dicembre 1998, n. 88 e s.s.m.m.i.i.;
 - criteri e direttive per l'elaborazione di progetti di massima e di dettaglio;
 - l'indicazione dei mezzi finanziari pubblici e privati per l'attuazione dei programmi e degli interventi previsti, la ripartizione degli oneri, le forme di concertazione che assicurino la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati.
- f) la pianificazione sovracomunale di cui al successivo art. 43 comma 5 anche con il fondo di rotazione per la sostenibilità di cui agli artt. 109 e 110.

Articolo 8 - La procedura di valutazione

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio devono essere sottoposti, preliminarmente alla loro adozione, a valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 Gennaio 2005, n.1 e del D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 4/R, nonché ai sensi dell'art. 51 comma 2) lettera b) della L.R. 3 Gennaio 2005, n.1, in attuazione di quanto disposto dall'art. 14 della stessa legge regionale.

PARTE II

Lo Statuto del territorio

Articolo 9 - Principi statutari

1. Il quadro conoscitivo del P.T.C. concorre alla determinazione dello Statuto del territorio provinciale.
2. Lo statuto del territorio o statuto dei luoghi del P.T.C. contiene tutte le Invarianti del P.T.C., ovvero gli elementi cardine dell'identità dei luoghi e i principi condivisi, rappresentativi di valori non negoziabili relativi alle risorse territoriali.
3. Le invarianti del P.T.C. di Pistoia sono quelle individuate dagli articoli relativi alle risorse del territorio (Titolo II della Parte II), relativi ai tre sistemi territoriali locali (Titolo IV della Parte II) ed ai sistemi funzionali (Titolo I della Parte III).
4. Fanno altresì parte dello statuto provinciale il complesso di immobili e aree costituenti la risorsa storico culturale, come identificati nella Tav. QC08 e nell'Atlante degli edifici di rilevante valore storico architettonico.
5. L'insieme delle invarianti, dei sistemi territoriali e funzionali, dei criteri per l'utilizzazione delle risorse essenziali, costituiscono lo statuto del territorio.

Titolo I

Il territorio provinciale

Articolo 10 - La struttura fisica del territorio.

1. Il territorio della provincia pistoiese è caratterizzato dalla sua complessa orografia, che consente la netta suddivisione in montagna, collina e pianura, con una incidenza considerevole della zona montana rispetto ad altre province toscane.
2. Il P.T.C. individua nella tavola P01 i tre Sistemi Territoriali di Programma e Locali secondo specifiche territoriali fisico-politiche. In particolare:
 - a) il Sistema Territoriale Locale Montano, di cui fanno parte i seguenti Comuni: Abetone, Cutigliano, Marliana, Piteglio, San Marcello Pistoiese, Sambuca Pistoiese;
 - b) il Sistema Territoriale Locale Pistoiese, di cui fanno parte i seguenti Comuni: Agliana, Montale, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese;
 - c) il Sistema Territoriale Locale Valdinievole, di cui fanno parte i seguenti Comuni: Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano.
3. Il P.T.C. individua nella tavola P02 i tre Sistemi Territoriali in cui è suddiviso il territorio in base all'altimetria, classificati secondo le indicazioni ISTAT. In particolare:
 - a) il Sistema Territoriale di Pianura: fascia altimetrica da 0 a 200 m.s.l.m.;
 - b) il Sistema Territoriale Collinare: fascia altimetrica da 200 a 600 m.s.l.m.;
 - c) il Sistema Territoriale Montano: fascia altimetrica oltre i 600 m.s.l.m.;
4. Nella tavola P02 sono inoltre indicati gli ambiti di paesaggio in cui il P.I.T. distingue l'intero territorio toscano. La Provincia di Pistoia risulta essere così suddivisa:
 - a) l'Ambito di Paesaggio 6, relativo a Pistoia;
 - b) l'Ambito di Paesaggio 15, relativo alla Valdinievole;
 - c) l'Ambito di Paesaggio 5, relativo alla Montagna Pistoiese.

Titolo II

La disciplina delle risorse del territorio

Capo I

Le risorse agro-ambientali

Articolo 11 - Individuazione e disciplina delle risorse agro-ambientali

1. La tavola QC09 contiene l'individuazione delle risorse agro-ambientali presenti sul territorio, che sono costituite dal complesso delle attività agro-forestali funzionali alla tutela ed alla valorizzazione del territorio. Esse sono articolate nel modo seguente:
 - a) aree con sistemazioni idrauliche - agrarie collinari;
 - b) aree a prevalenza di boschi di conifere;
 - c) aree a prevalenza di boschi d'alto fusto di latifoglie;
 - d) aree a prevalenza di boschi misti;
 - e) aree a prevalenza di castagneti;
 - f) aree a prevalenza di boschi cedui;
 - g) aree della bonifica storica del Padule;
 - h) aree aperte;
 - i) zone umide;
 - j) corsi d'acqua e relativa fauna ittica;
 - k) fauna selvatica.
2. Le risorse agro-ambientali sono soggette alle disposizioni del sistema funzionale del turismo e della mobilità ecoturistica come all'art. 49.
3. Il patrimonio edilizio rurale, nei suoi elementi di maggiore pregio, è individuato nella tav. P05.
4. Gli strumenti della pianificazione territoriale provvedono ove necessario, ad integrare, specificare ed aggiornare l'individuazione delle risorse agro-ambientali sulla base di più dettagliate indagini e rilevazioni del territorio e provvedono altresì a disciplinare l'uso delle stesse risorse sulla base delle indicazioni del P.I.T. e del P.T.C. con le seguenti prescrizioni:
 - a) per le aree boscate, valgono le disposizioni, gli indirizzi ed i criteri di cui al successivo art. 83;
 - b) per la tutela della fauna selvatica valgono le disposizioni del Piano faunistico-venatorio approvato con D.C.P. del 12 Settembre 2006 n. 308;
 - c) per la risorsa del suolo e la risorsa idrica, valgono le disposizioni di cui al successivo Capo II del Titolo II della Parte II;
 - d) per il patrimonio edilizio esistente, valgono le disposizioni di cui al Capo I del Titolo II della Parte III ed ai successivi artt. 53-54-55-56 della presente disciplina.

Capo II

Le risorse naturali

Articolo 12 - Acqua

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale dovranno includere una valutazione sullo stato delle risorse idriche, lo stato qualitativo e quantitativo, le pressioni antropiche esercitate sulle stesse, nonché le politiche/interventi di controllo, tutela e risanamento in atto, con particolare riferimento agli elementi di criticità individuati.
2. Gli atti di governo del territorio devono subordinare le previsioni di nuovi insediamenti e di ampliamento delle esistenti alla effettiva sostenibilità, in termini di consumi e smaltimento dei reflui.
3. I Comuni, nella fase di realizzazione dei Piani Strutturali o di varianti agli stessi, in relazione al previsto aumento del fabbisogno idrico e dello smaltimento dei reflui, sono tenuti a incentivare:
 - a) la razionalizzazione del sistema acquedottistico e il risanamento degli acquedotti inefficienti;
 - b) la razionalizzazione dei consumi di acqua idropotabile, attraverso l'utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in relazione agli usi delle risorse idriche, riservando prioritariamente le acque di migliore qualità d'uso per il consumo umano e abbandonando progressivamente il ricorso ad esse per usi che non richiedono elevati livelli qualitativi;
 - c) l'impiego di dispositivi e componenti atti a ridurre i consumi delle apparecchiature idrosanitarie;
 - d) le doppie reti di approvvigionamento idrico nelle nuove urbanizzazioni, e serbatoi per la raccolta delle acque meteoriche da immettervi per gli usi meno esigenti dal punto di vista qualitativo;
 - e) il riciclo di acque interne, il riuso di acque esterne da impianti di depurazione civili o da altri impianti produttivi;
 - f) il ricorso a sistemi di fitodepurazione;
 - g) il miglioramento delle capacità autodepurative dei corsi d'acqua superficiali attraverso l'applicazione di interventi di manutenzione volti alla conservazione e/o al ripristino delle caratteristiche di naturalità dell'alveo fluviale, degli ecosistemi e delle fasce verdi ripariali e il rispetto delle aree di naturale espansione.

Articolo 13 - Aria

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale dovranno includere una valutazione sullo stato della risorsa aria nonché gli interventi di controllo, tutela e risanamento in atto, con particolare riferimento alle situazioni di criticità individuate.
2. Gli atti di governo del territorio subordinano le nuove previsioni alla conservazione della qualità dell'aria e degli obiettivi di qualità fissati dalla vigente normativa nazionale e regionale, affinché non si verifichino superamenti dei livelli di attenzione e di allarme, attraverso:

- a) la stabilizzazione delle emissioni inquinanti e clima-alteranti derivanti dai consumi di fonti energetiche, con interventi di razionalizzazione dei consumi stessi, così come indicato nella normativa relativa ai consumi di fonti energetiche;
- b) la riduzione dei flussi di traffico veicolare attraverso il potenziamento del servizio di trasporto pubblico;
- c) la realizzazione di piste ciclabili;
- d) la realizzazione di percorsi pedonali.

Articolo 14 - Suolo

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale includono una valutazione sullo Stato della Risorsa Suolo, che individui lo stato di qualità della risorsa, le pressioni antropiche esercitate, nonché le politiche/interventi di controllo, tutela e risanamento in atto.
2. Gli strumenti della pianificazione comunale sono tenuti ad attuare le azioni necessarie al fine di tutelare la riproducibilità della risorsa suolo, quindi dirette a tutelare l'insieme delle funzioni da esso svolte: produzione di biomassa, capacità di fissare il carbonio, ruolo di filtro e tampone. Altresì, le nuove previsioni che determinano una modifica del rapporto di superficie esistente a favore delle superfici urbanizzate, devono garantire le funzioni svolte dai suoli naturali, attraverso specifici e contestuali interventi di compensazione, così come individuati all'art. 70 della presente Disciplina di piano.
3. Gli atti di governo del territorio dettano, per i diversi sistemi territoriali che articolano il territorio comunale, il rapporto tra superfici urbanizzate e superfici naturali, valutando gli esiti delle proprie previsioni sul consumo complessivo di suolo.

Articolo 15 - Ecosistemi della Fauna e della Flora

1. Le tavole QC09 e QC09a riportano una sintesi delle principali emergenze florofaunistiche del territorio provinciale e presentano anche i più significativi ecosistemi delle aree di pianura, collinari e montane.
2. Le indicazioni contenute nelle tavole di cui al precedente punto 1 costituiscono le basi conoscitive per gli specifici approfondimenti che i Comuni devono sviluppare per il loro intero territorio.
3. La Provincia nell'esercizio delle proprie competenze ai sensi della L.R. n. 56/00, provvede a:
 - a) dare attuazione ad un programma di studio e monitoraggio riferito agli habitat e delle specie di interesse conservazionistico;
 - b) approfondire le possibilità di implementazione della rete ecologica all'interno del territorio provinciale;
 - c) contribuire, con gli opportuni approfondimenti, all'individuazione di competenza regionale delle forme del paesaggio della provincia di Pistoia;
 - d) coordinare ed implementare il complesso delle forme di gestione degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico tramite l'adozione di piani di gestione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 56/00.

4. Il P.T.C. concorre alla tutela della biodiversità con l'attuazione delle norme relative alla tutela dell'integrità paesistica, conformemente agli indirizzi e alle prescrizioni di cui ai seguenti punti.
5. Indirizzi:
 - a) La Provincia promuove la costituzione di una banca dati delle risorse florofaunistiche.
 - b) I Piani Strutturali individuano i singoli ambiti ecosistemici ricompresi nei propri territori descrivendo le caratteristiche e la composizione florofaunistica.
 - c) garantire il mantenimento della funzione di connettività diffusa e di contrasto alla frammentazione degli ambienti naturali sul territorio, sia in termini di superficie di habitat inclusa in SIC - SIR, sia in termini di superficie degli habitat con presenza di avifauna di interesse comunitario inclusa in ZPS, sia in termini di superficie dei SIC inclusa all'interno di aree protette riconosciute a livello nazionale e di interesse sovracomunale provinciale.
6. Prescrizioni:
 - a) Nelle aree comprese negli ecosistemi forestali relativi ai sottosistemi territoriali di paesaggio delle aree silvo-pastorali della montagna pistoiese e nel sistema ambientale regionale non sono ammissibili interventi che alterino gli equilibri dell'ecosistema e devono essere attuate tutte le azioni tese alla salvaguardia delle specie in via di estinzione e a rischio di estinzione;
 - b) I Comuni nello strumento della pianificazione territoriale prevedono una apposita disciplina per le aree protette di loro competenza, nonché prevedono la redazione di specifiche norme di tutela relativamente agli elementi e alle zone di particolare valore per la tutela della biodiversità, anche se non ricadenti all'interno delle aree protette;
 - c) I Piani Strutturali individuano le azioni finalizzate in particolare alla salvaguardia degli ecosistemi di cui al punto precedente e di quelli relativi agli ambiti ecosistemici ricompresi nei propri territori, con particolare attenzione agli ecosistemi vallivi e fluviali;
 - d) I Piani Strutturali individuano i boschi vetusti caratterizzati da un equilibrio ecologico ormai stabilizzato tra elementi geoambientali e popolazioni vegetali ed animali in essi presenti;
 - e) Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali e gli atti di governo del territorio perseguono la tutela della biodiversità della flora, della fauna e degli habitat di interesse conservazionistico, intesa come salvaguardia della complessità delle popolazioni animali e vegetali e delle forme del paesaggio e degli equilibri ecologici funzionali alla riproduzione di un numero sufficientemente elevato di specie animali e vegetali autoctone. Oggetto di tutela sono pertanto non solo le singole specie presenti sul territorio, ma anche gli habitat necessari alla loro riproduzione e sopravvivenza.

Capo III

La risorsa storico - culturale

Articolo 16 - Caratteri generali

1. Il P.T.C. individua negli elementi indicati alle tavole QC08, P05, P13 e P13a il nucleo emergente del patrimonio storico e culturale che alimenta la memoria ed i valori delle comunità locali e che costituisce risorsa storico-culturale. Tali elementi sono rappresentati dalle seguenti permanenze storiche:
 - a) Centri storici e nuclei di antica formazione
 - b) Edifici significativi presenti sul territorio
 - c) Parchi e giardini di particolare pregio
 - d) Alberi monumentali
 - e) Aree di interesse archeologico
 - f) Viabilità storica
 - g) Rete ferroviaria di impianto storico
2. Prescrizioni:
 - e) gli strumenti della pianificazione territoriale comunali provvedono, sulla base del proprio quadro conoscitivo, a verificare e a specificare le perimetrazioni degli elementi di cui al punto 1, nonché ad individuare ulteriori elementi di interesse storico e culturale sulla base della seguente documentazione:
 - Schedatura e classificazione del patrimonio edilizio esistente redatti ai sensi della L.R. 59/80, L.R. 10/79, L.R. 64/95 e di ulteriori disposizioni legislative regionali e nazionali vigenti o desuete;
 - Allegati al P.I.T.: allegato n. 3 al testo del quadro conoscitivo e allegato alla Disciplina paesaggistica "Documentazione relativa ai Beni paesaggistici" - Schede dei vincoli";
 - Censimenti dei beni storici architettonici ambientali redatti dalle Soprintendenze o da altri organismi e istituzioni preposti alla loro tutela;
 - f) i Comuni sono altresì tenuti a disciplinare le permanenze storiche in applicazione delle disposizioni di cui ai seguenti articoli;
 - g) gli strumenti della pianificazione territoriale comunali dovranno acquisire, eventualmente implementare e completare la schedatura contenuta nell'Atlante degli edifici di rilevante valore storico architettonico per la redazione dei quadri conoscitivi.

Articolo 17 - L'Atlante degli edifici di rilevante valore storico architettonico

1. Il P.T.C. è corredato dall'Atlante degli edifici di rilevante valore storico architettonico contenente la schedatura che descrive il patrimonio artistico architettonico di rilevante valore storico. Tale schedatura comprende sia edifici di interesse culturale e di notevole interesse pubblico, soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, sia edifici non oggetto di specifico vincolo, ma che comunque hanno una valenza storico

architettonica di interesse provinciale ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'art. 51 della L.R. 3 Gennaio 2005, n.1.

2. I dati contenuti nell'Atlante sono individuati geograficamente nelle tavole P05, P13 e P13a relative al Sistema Funzionale delle risorse turistiche e della mobilità ecoturistica.
3. Le schede degli edifici di rilevante valore storico architettonico saranno oggetto di aggiornamento periodico da approvare con determina dirigenziale.

Articolo 18 - Centri storici e nuclei di antica formazione

1. Il P.T.C. considera centri storici e nuclei di antica formazione le parti del territorio che risultano edificate con sostanziale continuità nella cartografia I.G.M. di primo impianto, individuate e perimetrare nelle tavole contrassegnate con P05, P13 e P13a. Per Montecatini Terme è stato assunto come perimetro del centro storico l'area che risulta edificata nella cartografia I.G.M. aggiornata al 1934.
2. I Comuni nella definizione e perimetrazione dei centri storici e nuclei di antica formazione, possono utilizzare fonti diverse da quelle sopra individuate, quali Catasto Ferdinando-Leopoldino, o altra iconografia storica o catastale, purché risalenti ad una fase in cui risulti consolidata la conformazione della struttura urbana.
3. Gli insediamenti storici comprendono:
 - a) gli insediamenti storici urbani, per i quali valgono le disposizioni di cui ai successivi punti del presente articolo, nonché quelle di cui all'art. 55;
 - b) gli insediamenti storici non urbani, per i quali valgono le disposizioni di cui ai successivi punti del presente articolo.
4. Prescrizioni:
 - a) Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali provvedono, sulla base del proprio quadro conoscitivo, a verificare e a specificare le perimetrazioni degli elementi di cui al punto 1, con riferimento alle cartografie I.G.M. di primo impianto e/o al Catasto Ferdinando-Leopoldino e/o ad ogni altra idonea documentazione storica e iconografica, che comprovi la configurazione degli insediamenti al momento che più attendibilmente può essere considerato il termine della vicenda storica della loro conformazione.
 - b) Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali disciplinano le trasformazioni ammissibili degli insediamenti storici con la finalità di:
 - conservare le caratteristiche dell'organizzazione territoriale, dell'assetto urbano, dell'impianto fondiario, e le caratteristiche tipologiche e formali sia dei manufatti edilizi che degli spazi scoperti, mediante la manutenzione, il restauro e il risanamento conservativo degli elementi fisici riconoscibili e significativi, qualora le suddette caratteristiche non risultino rilevantemente e complessivamente alterate e contraddette;
 - ripristinare le predette caratteristiche, mediante trasformazione degli elementi fisici, qualora siano state alterate.
 - c) Ai sensi e ai fini di cui al punto 3 lettera b), gli strumenti della pianificazione territoriale comunali dettano disposizioni volte a disciplinare le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili al fine di mantenere le relazioni storicamente consolidate tra bene storico-architettonico e spazio scoperto di pertinenza, tramite la conservazione di tutti gli elementi dell'organizzazione degli

spazi scoperti, da ripristinare nelle parti alterate o perdute se documentate dall'iconografia storica.

- d) Gli spazi scoperti di cui alla lettera precedente, nonché quelli tradizionalmente destinati a usi collettivi, quelli che fungono da cono visivo e che interrompono la trama del tessuto edificato nei centri storici e dei nuclei di antica formazione, devono restare inedificati. I Comuni devono identificare tali spazi scoperti e disciplinarne le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili, vietandone utilizzi che compromettano in tutto o in parte la loro funzione di elemento di discontinuità.
- e) I Comuni provvedono al consolidamento, ripristino e all'incremento del loro patrimonio di "spazi pubblici" come luoghi di cittadinanza e di integrazione civile definiti dal P.I.T. all'art. 10 c. 2 della Disciplina del Piano.
- f) Relativamente agli insediamenti storici non urbani i Comuni definiscono altresì idonee aree di pertinenza morfologica, disposte attorno a tali elementi territoriali, nonché ogni altra opportuna disposizione volta a preservarne la qualità di insediamenti non urbani, e le specifiche caratteristiche nei loro rapporti con il circostante territorio.

Articolo 19 - Edifici significativi presenti sul territorio.

1. Il P.T.C. individua nelle tavole P05, P13 e P13a le emergenze storico - architettoniche presenti sul territorio distinte fra :
 - edifici di culto
 - edifici infrastrutturali
 - edifici produttivi
 - edifici sanitari
 - palazzi
 - ville
 - edifici rurali
 - fortificazioni
2. Prescrizioni:
 - a) i Comuni provvedono, in applicazione alla lettera a) del punto 2 dell'art. 16 e dell'art. 17, a una più precisa e compiuta individuazione di tali beni storici, intesi come unità edilizie, complessi edilizi, o manufatti, ricadenti in ogni parte del territorio, diversa dagli insediamenti storici, aventi un riconoscibile interesse storico-artistico, storico-architettonico, storico-testimoniale, e di cui vanno conservate le caratteristiche morfologiche, strutturali, tipologiche e formali.
 - b) ove i beni e complessi storici si configurino quali unità edilizie isolate, o complessi edilizi, o altri manufatti isolati, gli strumenti della pianificazione territoriale comunali, individuano idonee aree di pertinenza morfologica, disposte intorno a tali elementi, e dettano ogni altra opportuna disposizione volta a preservarne la predetta qualità di unità edilizia isolata, e le specifiche caratteristiche morfologiche nel loro rapporto con il circostante territorio.
 - c) per le architetture produttive preindustriali e industriali i comuni provvedono con una specifica disciplina a garantire la conservazione delle eventuali opere idrauliche connesse agli impianti.

- d) per le ville e gli edifici rurali, i Comuni definiscono una disciplina volta alla conservazione e tutela degli elementi di valore storico, architettonico, artistico, paesaggistico e ambientale che ne costituiscono pertinenza (giardini, parchi, arredi esterni, annessi rurali) in stretta relazione con gli immobili principali.
- e) gli strumenti della pianificazione territoriale comunali definiscono le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili in relazione al sistema degli spazi scoperti, derivante dal rapporto tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, sulla base di una specifica disciplina finalizzata alla conservazione delle caratteristiche storico architettoniche ancora integre e/o recuperabili; al ripristino degli elementi di valori alterati; al rispetto della tipologia edilizia e delle aree di pertinenza storiche e del contesto ambientale di pregio.

Articolo 20 - Parchi e giardini di particolare pregio

1. Il P.T.C. individua nelle tavole P05, P13 e P13a i parchi di maggiore pregio storico culturale e paesaggistico ambientale e di effettiva rilevanza provinciale per la funzione che essi assolvono.
2. Prescrizioni:
 - a) I Comuni provvedono ad individuare in modo dettagliato tutti i parchi e giardini, in relazione funzionale con le ville di cui all'art. 19 e con altri edifici e complessi edilizi, di interesse storico di cui agli art. 17 e 18, che risultano meritevoli di attenzione e di tutela.
 - b) I Comuni provvedono inoltre a definire una disciplina finalizzata a :
 - garantire la conservazione dei percorsi e dei manufatti storici, delle opere d'arte antiche e contemporanee, dei corsi e specchi d'acqua, del patrimonio verde, delle sistemazioni agrarie di valore e tradizionali poste all'interno dei perimetri del parco;
 - definire le utilizzazioni compatibili con i caratteri e le dimensioni dello stesso parco e con i valori testimoniali e ambientali.
 - c) I Comuni di Montecatini Terme e di Monsummano Terme disciplinano le trasformazioni edilizie ed urbanistiche degli stabilimenti e dei parchi termali individuati nelle tavole P05, P13 e P13a, nel rispetto della destinazione d'uso termale delle aree e dei valori storico-architettonici degli immobili.

Articolo 21 - Gli alberi monumentali.

1. Gli alberi monumentali individuati dal censimento effettuato dalla Provincia rappresentano una risorsa di notevole rilevanza per i molteplici aspetti naturalistici, storici e paesaggistici coinvolti. Tale censimento ha condotto all'individuazione di centocinque soggetti arborei monumentali, di questi tredici sono stati inseriti nell'elenco regionale previsto.
2. Il P.T.C. inserisce gli alberi monumentali nella tavola QC08, Risorse di carattere paesaggistico ambientale e storico architettonico, e nella tavola P10b, I sistemi funzionali. Il sistema dei valori paesaggistico ambientali.

3. Il censimento ha la finalità di costituire una banca dati esauriente, per quanto concerne consistenza e stato sanitario degli alberi monumentali, e integrata anche nel Sistema Informativo Territoriale provinciale, con l'esatta localizzazione geografica degli alberi rilevata mediante G.P.S. Al fine di ottenere informazioni il più possibile standardizzate, per il rilievo delle informazioni di carattere qualitativo e quantitativo di ciascun albero è stata elaborata un'apposita scheda di censimento, che consente di descriverne lo stato attuale. La scheda consiste in voci funzionali alla classificazione e verifica degli individui arborei, nonché in una serie di indicatori relativi alla loro collocazione, agli aspetti strutturali e fisionomici ed alle caratteristiche di vigoria dei singoli alberi.
4. Le schede del censimento hanno i seguenti contenuti: corretto posizionamento geografico degli alberi, sia per eventuali necessità gestionali sia per attività di tipo ecoturistico; descrizione delle condizioni sanitarie e fisiologiche degli alberi, necessaria per la programmazione di interventi di salvaguardia e tutela; raccolta di informazioni relative ad aspetti naturalistici, storici o paesaggistici; creazione di uno strumento di gestione integrato con il S.I.T. provinciale.
5. I Comuni potranno segnalare e proporre, a seguito di specifici studi, la tutela di ulteriori specie arboree che andranno ad implementare quelle già individuate nel censimento.
6. Prescrizioni:
 - a) gli alberi monumentali censiti dalla Provincia dovranno essere recepiti dagli strumenti della pianificazione territoriale comunali, come risorsa storico culturale e paesaggistica, e dovranno essere sottoposti a specifica disciplina di tutela, seguendo le indicazioni contenute nelle schede di censimento;
 - b) i Comuni dovranno notificare ai proprietari privati dei suddetti alberi l'inserimento dei suddetti beni nel censimento e la disciplina di tutela cui sono sottoposti;
 - c) fatte salve le specifiche prescrizioni previste dalla L.R. 60/1998 per gli "alberi monumentali protetti L.R. 60/98", i Comuni territorialmente competenti, ovvero i soggetti gestori, potranno operare gli adeguamenti necessari degli strumenti di pianificazione territoriale per l'individuazione delle aree di pertinenza agli alberi monumentali e l'adozione delle relative tutele.

Articolo 22 - Aree di interesse archeologico

1. Il P.T.C. recepisce nella tavola QC07 le aree di interesse archeologico sottoposte a vincolo archeologico per le quali valgono le disposizioni della relativa normativa vigente.
2. Indirizzi:
 - a) i beni e complessi archeologici possono essere inclusi in parchi regionali o provinciali o comunali, volti alla tutela e alla valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, e alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori.
 - b) le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni e complessi archeologici, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni stessi, possono essere definiti da piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli enti competenti, d'intesa con la competente Soprintendenza. Tali piani o progetti possono prevedere, oltre alle attività di studio, ricerca, scavo e restauro inerenti i beni archeologici, alle condizioni e nei limiti

eventualmente derivanti da altre disposizioni, anche la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività suddette, posti di ristoro, percorsi e spazi di sosta, infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché impianti tecnici di modesta entità.

Articolo 23 - Viabilità storica

1. Il P.T.C. individua nelle tavole P05, P13 e P13a la viabilità carrozzabile di interesse storico, rilevata nelle linee essenziali dalla cartografia I.G.M. di primo impianto, in quanto elemento che ha strutturato il territorio ed ha contribuito a determinare la formazione e lo sviluppo del sistema insediativo storico. Il P.T.C. individua inoltre quegli elementi di valore storico-testimoniale strettamente connessi alla viabilità antica quali ponti, opere di interesse stradale, torri, dogane, segnavia, fontane e simili.
2. L'individuazione nel P.T.C. della viabilità di interesse storico è finalizzata a :
 - a) conservare le caratteristiche della viabilità carrozzabile di impianto storico soprattutto nella sua relazione fisica e funzionale con gli insediamenti urbani.
 - b) tutelare la valenza paesaggistica della viabilità minore, anche di tipo rurale, nei contesti di particolare pregio ambientale.
 - c) preservare le opere d'arte stradale e gli elementi di valore storico testimoniale comunque connessi alla rete viaria storica.
3. Prescrizioni:
 - a) gli strumenti della pianificazione territoriale comunali in relazione agli obiettivi di cui al punto 2, integrano con maggior dettaglio la viabilità carrabile storica identificata dal P.T.C. individuando la viabilità minore di antico impianto a servizio degli insediamenti rurali, nonché le opere stradali di valore storico testimoniale;
 - b) gli strumenti della pianificazione territoriale comunali devono contenere tutti gli elementi necessari per definire in sede di Regolamento Urbanistico una puntuale disciplina di valorizzazione dei tracciati storici e delle opere e manufatti pertinenti.

Articolo 24 - Rete ferroviaria di impianto storico

1. Il P.T.C. individua nelle tavole P05, P13 e P13a la rete ferroviaria di impianto storico costituita dai tracciati della linea di traffico locale Pistoia - Bologna Porrettana, della direttrice trasversale di raccordo Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio, dalla linea dismessa Pracchia - San Marcello - Mammiano.
2. Prescrizioni:
 - a) Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali individuano oltre ai tracciati delle linee ferroviarie, le stazioni, le aree e le opere d'arte e di ingegneria connesse alla rete ferroviaria e stabiliscono una disciplina finalizzata a :
 - il potenziamento del servizio di trasporto pubblico su ferro e la sua integrazione con le altre modalità di trasporto.
 - la tutela dei manufatti di valore storico testimoniale con particolare riferimento agli edifici ed alle strutture della linea Pistoia - Bologna Porrettana.

- b) I Comuni di Pistoia e San Marcello P.se provvedono, ciascuno nel proprio ambito territoriale, a definire una disciplina finalizzata a tutelare i resti dei tracciati e delle strutture della ferrovia Pracchia - San Marcello - Mammiano, al fine della salvaguardia del corridoio costituito dalla linea stessa e di un suo eventuale recupero, come stabilito dalla Tav. n. 1 allegata al quadro conoscitivo del P.I.T. (La rete ferroviaria in Toscana. Previsioni di Piano).

Capo IV

La risorsa paesaggio

Articolo 25 - Caratteri generali.

1. Il P.T.C. con la tavola P03, articola il territorio provinciale in sottosistemi territoriali di paesaggio che si configurano come elementi territoriali complessi individuati per morfologia, forme d'uso del suolo e caratteri del paesaggio. Essi sono dotati di una specifica identità culturale, paesaggistica e ambientale e sono caratterizzati da specifiche problematiche attinenti sia le risorse naturali sia temi della riqualificazione del sistema insediativo e dello sviluppo sostenibile.

I sottosistemi territoriali di paesaggio sono soggetti alle disposizioni indicate per gli obiettivi e per le invarianti previste al Capo II del Titolo IV della presente disciplina, Identificazione e disciplina dei Sistemi territoriali locali, agli articoli 44, 45 e 46 in riferimento al Territorio rurale.

Inoltre i sottosistemi territoriali di paesaggio sono soggetti alle disposizioni del sistema funzionale del turismo e della mobilità ecoturistica di cui all'art. 49 e sviluppano le risorse e le strutture del sistema stesso.

I sottosistemi territoriali di paesaggio della montagna e della collina sono inoltre soggetti alle disposizioni del sistema funzionale dei valori paesaggistico ambientali di cui all'art. 48.

2. I sottosistemi territoriali di paesaggio sono distinti in sottosistemi territoriali di paesaggio della montagna, della collina e della pianura e sono articolati in rapporto ai sistemi territoriali:

I sottosistemi territoriali di paesaggio della montagna

- a) Aree dei crinali nudi
- b) Aree silvo-pastorali dell'alta Montagna Pistoiese
- c) Aree silvo-pastorali del Battifolle e della Macchia Antonini
- d) Aree agro-forestali della Montagna Pistoiese.

I sottosistemi territoriali di paesaggio della collina

- e) Alte colline a prevalenza di bosco
- f) Aree prevalentemente boscate del crinale di Montalbano
- g) Collina arborata

I sottosistemi territoriali di paesaggio della pianura

- h) Pianura ad agricoltura promiscua
- i) Pianura florovivaistica
- j) Aree della bonifica storica della Valdinievole
- k) Padule di Fucecchio

3. I sottosistemi territoriali di paesaggio individuati dal presente piano costituiscono integrazione di dettaglio degli ambiti di paesaggio del P.I.T. di cui i successivi articoli ne esplicitano gli indirizzi e le direttive.
4. I Comuni nei Piani Strutturali e negli atti di governo del territorio provvedono a dettagliare il perimetro dei sottosistemi territoriali di paesaggio ed ove necessario ad articolare gli stessi in unità di paesaggio di omogenee caratteristiche agro-ambientali.
5. I Comuni provvedono a disciplinare gli usi e le trasformazioni nei sottosistemi territoriali di paesaggio, sulla base degli indirizzi e delle direttive di cui ai seguenti articoli.

Articolo 26 - Sottosistema territoriale del paesaggio urbano.

1. Sono le aree relative al sistema insediativo. Nella tavola P03 sono distinte nel seguente modo:
 - Sottosistema insediativo montano;
 - Sottosistema insediativo della pianura;
 - Sottosistema insediativo collinare.
2. I Comuni nei Piani Strutturali e negli atti di governo del territorio provvedono a salvaguardare i caratteri identitari del paesaggio urbano, tutelando la conservazione dei valori estetico-percettivi, quali la composizione dell'edificato, la colorazione ed i materiali tradizionali, le insegne storiche e quant'altro costituisca caratteristica storica peculiare di ogni edificio.
3. I Comuni preservano le viste paesaggistiche degli abitati e degli edifici significativi. In particolare i Comuni dovranno prevedere, in conformità al P.I.T.:
 - a) Nel sottosistema insediativo montano:
 - Il mantenimento del reticolo insediativo sparso con specifiche considerazioni alla alta vallata della Lima, alla val di Forfora, alla vallata dell'Orsigna del Reno e delle Limentre;
 - Il mantenimento degli elementi di naturalità e di belvedere lungo i percorsi principali.
 - b) Nel sottosistema insediativo della pianura:
 - Il mantenimento delle visuali di belvedere e delle aree di connessione tra la piana e i primi rilievi;
 - Il mantenimento dei con visuali che individuano elementi di pregio lungo gli assi infrastrutturali della piana, della ferrovia Firenze Lucca, dell'autostrada, della viabilità Nuova Pratese.
 - c) Nel sottosistema insediativo collinare:
 - Il mantenimento della struttura degli insediamenti storici e dei borghi di antica costruzione, nel paesaggio collinare della Valdnievole.

Articolo 27 - Sottosistema territoriale del paesaggio delle aree di crinale a naturalità diffusa

1. Sono le aree sommitali della catena appenninica prive di copertura arborea, a forte caratterizzazione naturalistico-paesaggistica, con un unico insediamento antropico del nucleo della Doganaccia, e sono articolate in:

- a) Sottosistema del paesaggio delle aree di crinale a naturalità diffusa di Libro Aperto e Doganaccia;
- b) Sottosistema del paesaggio delle aree di crinale a naturalità diffusa di Monte Gomito e Tre Potenze.
2. I P.S. e gli atti di governo del territorio, nonché i piani di settore, disciplinano, per quanto di rispettiva competenza, anche in riferimento al P.I.T., le trasformazioni e le attività ammissibili nelle aree dei crinali nudi sulla base delle seguenti disposizioni.
3. Indirizzi:
 - a) tenere conto della contiguità con il sistema dei parchi e delle aree protette del versante emiliano.
4. Direttive:
 - a) tutelare il sistema dei crinali nella sua organicità definita dalla morfologia ed uso del suolo, assetto idrogeologico, valore paesaggistico;
 - b) salvaguardare le zone di particolare importanza per il ciclo biologico di specie di flora e di fauna selvatica protette anche in relazione a quanto disposto dall'art. 15 della presente Disciplina di piano;
 - c) salvaguardare e preservare da elementi intrusivi le zone umide in quota, nonché le sorgenti di quota e le origini degli impluvi;
 - d) disciplinare le modalità e tipologie di accesso e di fruizione dei territori interessati, comunque compatibili con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi;
 - e) individuare, con finalità di tutela conservativa, il sistema dei percorsi storici;
 - f) disciplinare la manutenzione e l'adeguamento degli impianti di risalita e delle piste sciistiche esistenti, nonché la realizzazione di nuovi impianti e piste in conformità con il Piano delle aree sciistiche attrezzate della Montagna Pistoiese e le disposizioni di salvaguardia definite dall'art. 49 della presente Disciplina di piano;
 - g) individuare e classificare gli edifici e i complessi edilizi esistenti, e disciplinarne le trasformazioni ammissibili con finalità di tutela conservativa e nel rispetto dei valori storico-architettonici, testimoniali;
 - h) per il nucleo della Doganaccia, il Comune di Cutigliano deve subordinare qualsiasi ipotesi di accrescimento edilizio ad un progetto di potenziamento dei collegamenti a fune nell'ambito del comprensorio sciistico della Montagna P.se, nonché alla preliminare verifica della compatibilità ambientale e paesaggistica.
 - i) disciplinare la manutenzione, l'adeguamento e la realizzazione di impianti per l'approvvigionamento idrico, energetico, per telecomunicazioni nel rispetto delle caratteristiche naturali e paesaggistiche dei luoghi;
5. L'area dei crinali nudi è soggetta alle disposizioni del sistema funzionale dei valori paesaggistico ambientali di cui all'art. 48.

Articolo 28 - Sottosistema territoriale del paesaggio silvo-pastorale.

1. Sono le aree completamente o prevalentemente boscate dei crinali e dei versanti alti della catena Appenninica che si sviluppano senza soluzione di continuità dal confine orientale a quello occidentale della Provincia e che si distinguono in :
 - a) Sottosistema del paesaggio silvo-pastorale della montagna pistoiese.
 - b) Sottosistema del paesaggio silvo-pastorale dell'Acquerino.
 - c) Sottosistema del paesaggio del Battifolle - Macchia Antonini - Cesto del Lupo.

2. Sono aree a forte valenza paesaggistica, che svolgono una rilevante funzione ambientale e sono caratterizzate dall'attività stagionale della pastorizia, dalle attività selvicolturali facenti parte del ciclo produttivo del bosco; dalla funzione turistica di tipo escursionistico; dalla funzione turistico sportiva nei comprensori sciistici di Abetone; dalla significativa presenza di aziende agricole e zootecniche nell'alta valle del Lima.
3. I P.S. e gli atti di governo del territorio, nonché i piani di settore, disciplinano per quanto di rispettiva competenza, anche in riferimento al P.I.T., le trasformazioni e le attività ammissibili nelle aree silvo-pastorali sulla base delle seguenti disposizioni.
4. Indirizzi:
 - a) tenere conto della contiguità con il sistema dei parchi e delle aree protette del versante emiliano e delle Province di Prato e di Lucca;
 - b) favorire le attività, complementari alla funzione agricola, con particolare riferimento all'agriturismo.
 - c) conservare e mantenere la copertura boschiva sulla base di quanto indicato all'art. 83;
 - d) favorire i ripristini , riconessioni e riorganizzazioni delle aree aperte, invase nel processo di naturale espansione del bosco , ed aventi una essenziale funzione ecologica anche in relazione alle presenze faunistiche;
 - e) non alterare i caratteri morfologici, gli assetti idrogeologici, i valori paesaggistici dei luoghi;
5. Direttive:
 - a) salvaguardare le aree di particolare importanza per il ciclo biologico di specie di flora e fauna selvatica protetta;
 - b) individuare, con finalità di tutela conservativa, il sistema dei percorsi storici ed integrarli nel circuito dei percorsi turistico-escursionistici;
 - c) disciplinare la manutenzione e l'adeguamento degli impianti di risalita e delle piste sciistiche esistenti, nonché la realizzazione di nuovi impianti e piste in conformità con il Piano delle aree sciistiche della Montagna P.se e le disposizioni di salvaguardia definite all'art. 49 della presente Disciplina di piano;
 - d) disciplinare la manutenzione, l'adeguamento e la realizzazione di impianti per l'approvvigionamento idrico, energetico, per telecomunicazioni nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi;
 - e) individuare e classificare gli edifici e i complessi edilizi e disciplinarne le trasformazioni ammissibili sulla base di principi di tutela e conservazione e nel rispetto dei valori storico-architettonici testimoniali;
 - f) definire le tipologie edilizie, i caratteri architettonici e costruttivi, coerenti con la tradizione locale da applicare negli interventi di recupero e di eventuale nuova edificazione.
 - g) disciplinare l'accesso e la fruizione delle aree boscate di maggiore pregio;
 - h) definire gli ambiti controllati, nei quali in relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche delle aziende agrarie, possono essere ammessi nuovi edifici rurali una volta accertato l'impossibilità o l'insufficienza di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
6. Le aree silvo-pastorali dell'alta Montagna Pistoiese, del Battifolle e della Macchia Antonini sono soggette alle disposizioni del sistema funzionale dei valori paesaggistico ambientali di cui all'art. 48.

Articolo 29 - Sottosistema territoriale del paesaggio agro-forestale dell'Appennino Pistoiese.

1. Sono le aree delle vallate montane che si estendono fino ai crinali minori ed ai medi versanti della catena appenninica principale. Esse sono caratterizzate da una diffusa copertura boschiva interrotta da aree aperte o agricole che assumono continuità nei fondovalle ed attorno al sistema insediativo.
2. I P.S. e gli atti di governo del territorio, nonché i piani di settore, disciplinano per quanto di rispettiva competenza, anche in riferimento al P.I.T., le trasformazioni e le attività ammissibili nelle aree agricolo-forestali della Montagna Pistoiese sulla base delle seguenti disposizioni.
3. Indirizzi:
 - a) favorire le attività, complementari alla funzione agricola, con particolare riferimento all'agriturismo.
 - b) incentivare i ripristini, la riconnessione e riorganizzazione delle aree aperte, invase nel processo di naturale espansione del bosco, ed aventi una essenziale funzione di tutela e conservazione degli assetti agrari di montagna;
 - c) salvaguardare le aree di particolare importanza per la fauna selvatica con particolare riferimento ai corsi d'acqua e le aree di pertinenza fluviale;
 - d) disciplinare la manutenzione, l'adeguamento e la realizzazione di impianti per l'approvvigionamento idrico, energetico, per telecomunicazioni nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi;
 - e) salvaguardare le sistemazioni agrarie particolari (terrazzamenti e ciglionamenti) e gli elementi connessi al tradizionale paesaggio agrario della montagna (viabilità campestre, ponti, recinzioni in pietra, sistemazioni arboree, edifici rurali sparsi quali fienili, ricoveri e metati);
4. Direttive:
 - a) conservare e mantenere la copertura boschiva sulla base di quanto indicato all'art. 83;
 - b) individuare, con finalità di tutela conservativa, i percorsi storici, inserendoli in un contesto di percorsi turistico-escursionistici;
 - c) individuare e classificare gli edifici e i complessi edilizi sparsi esistenti e disciplinarne le trasformazioni ammissibili nel rispetto dei valori storico architettonici e testimoniali;
 - d) definire le tipologie edilizie, i caratteri architettonici e costruttivi, coerenti con la tradizione ed i materiali locali, da applicare negli interventi di recupero e di eventuale nuova edificazione. Per il recupero e la costruzione con materiali tipici locali, i P.S. possono prevedere e regolamentare le estrazioni di tali materie prime in loco, tramite l'esecuzione di piccole cave e/o estrazione dal letto dei fiumi in conformità con quanto disposto dall'art. 94 della presente Disciplina di piano;
 - e) definire le aree di pertinenza degli insediamenti urbani sulla base della loro effettiva consistenza e di eventuali prevedibili e limitati accrescimenti nel rispetto delle disposizioni del P.T.C. e comunque senza alterare contesti paesaggistici di particolare pregio e le consolidate relazioni fra i tessuti agrari e gli insediamenti.
 - f) disciplinare l'accesso e la fruizione delle aree boscate e di maggiore pregio ambientale;

- g) definire gli ambiti controllati, nei quali in relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche delle aziende agrarie, possono essere ammessi nuovi edifici rurali una volta accertata l'impossibilità o l'insufficienza di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
5. Le aree agro-forestali della Montagna Pistoiese sono soggette alle disposizioni del sistema funzionale dei valori paesaggistico ambientali di cui all'art. 48.

Articolo 30 - Sottosistema territoriale del paesaggio dell'alta collina a prevalenza di bosco.

1. Sono le aree prevalentemente o completamente boscate dell'alta collina e dei crinali collinari, distinti per strutture territoriali in :
 - a) aree dell'Alta Collina Pistoiese che raggiungono i circa 1.000 mt. del crinale appenninico, la vallata dell'Ombrone e le valli del Reno e delle Limentra;
 - b) aree dell'Alta Collina della Valdinievole che interessano le aree collinari della vallata del Nievole fino alla Svizzera Pesciatina;
 - c) aree prevalentemente boscate del crinale del Montalbano.
2. I P.S. e gli atti di governo del territorio, nonché i piani di settore, disciplinano per quanto di rispettiva competenza, anche in riferimento al P.I.T., le trasformazioni e le attività ammissibili nell'area dell'alta collina e dei crinali del Montalbano, sulla base delle seguenti disposizioni.
3. Indirizzi:
 - a) tenere conto della contiguità con il sistema dei parchi e delle aree protette delle Province di Lucca, di Prato e di Firenze.
 - b) favorire le attività, complementari alla funzione agricola, quali con particolare riferimento all'agriturismo.
 - c) incentivare i ripristini, le riconessioni e riorganizzazioni delle aree aperte, invase nel processo di naturale espansione del bosco, ed aventi una essenziale funzione di tutela e conservazione degli assetti agrari;
 - d) salvaguardare le aree di particolare importanza per la fauna selvatica;
4. Direttive:
 - a) conservare, mantenere e consolidare la copertura boschiva sulla base di quanto indicato all'art. 83;
 - b) impedire l'alterazione dei caratteri morfologici, degli assetti idrogeologici, dei valori paesaggistici dei luoghi ed in particolare del sistema dei crinali;
 - c) individuare, con finalità di tutela conservativa, il sistema dei percorsi storici ed inserirli in un circuito di percorsi turistico-escursionistico;
 - d) disciplinare la manutenzione, l'adeguamento e la realizzazione di impianti per l'approvvigionamento idrico, energetico, per telecomunicazioni nel rispetto delle caratteristiche virtuali e paesaggistiche dei luoghi;
 - e) definire gli interventi di nuova edificazione rurale una volta accertata l'impossibilità di interventi alternativi di recupero edilizio e comunque per finalità non abitative;
 - f) definire le tipologie, i caratteri costruttivi ed i materiali da impiegare per gli interventi di recupero e di eventuale nuova costruzione nel rispetto della tradizionale edilizia rurale.

Articolo 31 - Sottosistema territoriale del paesaggio della collina arborata.

1. Sono le aree della collina caratterizzate dalla prevalente coltivazione dell'olivo ed in misura minore della vite, e da frange di bosco funzionali a quel tipo di conduzione agricola, che tendono ad addensarsi in prossimità dei crinali o degli alti versanti collinari. In queste aree il tessuto agrario tradizionale è in stretto rapporto di contiguità e di integrazione funzionale e paesistica con il sistema insediativo di antica formazione, costituito dai centri storici minori (i castelli della Valdinievole ed i borghi della Collina Pistoiese e del versante nord del Montalbano), dai nuclei e dagli aggregati di matrice rurale e dagli insediamenti colonici poderali, nonché nell'area pistoiese dal sistema delle ville.
2. Le aree della collina arborata si distinguono in relazione alla struttura territoriale in:
 - a) collina arborata di Pistoia;
 - b) collina arborata della Valdinievole;
 - c) collina arborata del Montalbano;
 - d) collina arborata del Montecarlo.
3. I P.S. e gli atti di governo del territorio, nonché i piani di settore, disciplinano per quanto di rispettiva competenza, anche in riferimento al P.I.T., le trasformazioni e le attività ammissibili della collina arborata sulla base delle seguenti disposizioni.
4. Indirizzi:
 - a) sostenere le attività agricole anche a conduzione part-time e le attività integrative all'agricoltura, con particolare riferimento all'agriturismo.
 - b) I P.S. e gli atti di governo del territorio, possono individuare nell'ambito della collina arborata, ristrette aree di transizione dal paesaggio tipico collinare al paesaggio agricolo ed insediativo della pianura, le quali richiedono una specifica disciplina in ragione della diversa morfologia ed uso del suolo, degli effetti della destrutturazione dei tessuti agrari per la vicinanza e l'influenza degli insediamenti urbani.
5. Direttive:
 - a) conservare, mantenere, consolidare e trasformare le aree boscate secondo le indicazioni di cui all'art. 83;
 - b) impedire le alterazioni dei caratteri morfologici degli assetti idrogeologici, dei valori paesaggistici dei luoghi;
 - c) salvaguardare le sistemazioni agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti) nonché i tipici elementi del paesaggio collinare agricolo legato alla coltivazione dell'olivo ed all'insediamento poderale;
 - d) tutelare le aree ed i corsi d'acqua di particolare importanza per la fauna selvatica;
 - e) individuare, con finalità di tutela conservativa, i percorsi storici e poderali ed integrarli in un sistema di percorsi turistico-escursionistici, in particolare nell'area dei castelli della Valdinievole e dei borghi della collina pistoiese;
 - f) disciplinare la manutenzione, l'adeguamento e la realizzazione di impianti per l'approvvigionamento idrico, energetico, per telecomunicazioni nel rispetto delle caratteristiche virtuali e paesaggistiche dei luoghi;
 - g) Individuare e classificare gli edifici e i complessi edilizi esterni agli insediamenti urbani e disciplinarne le trasformazioni ammissibili nel rispetto dei valori storico-architettonici e testimoniali, con finalità conservative degli assetti insediativi consolidati;

- h) definire gli interventi di nuova edificazione rurale una volta accertata l'impossibilità di interventi alternativi di recupero e comunque per finalità non abitative;
- i) definire le aree di pertinenza dei centri storici, nuclei ed aggregati edilizi in base alla loro effettiva consistenza senza alterare i rapporti consolidati fra struttura insediativa e tessitura agraria.

Articolo 32 - Sottosistema territoriale del paesaggio dell'agricoltura promiscua.

1. Sono le aree della pianura pistoiese e della pianura della Valdinievole dove permangono i segni dell'antica struttura agraria promiscua, anche se in larga parte alterata nell'area pistoiese e pesciatina dalla crescente diffusione delle colture florovivaistiche e più in generale dagli effetti destrutturanti delle espansioni insediative. Tali aree svolgono una essenziale funzione ambientale di connessione fra quelle di pianura più intensamente coltivate e la fascia pedecollinare e, soprattutto in Valdinievole, di separazione fra i diversi nuclei insediativi. Esse si distinguono in relazione alla struttura territoriale della Provincia in:
 - a) Sottosistema del paesaggio pedecollinare dell'agricoltura promiscua della piana pistoiese.
 - b) Sottosistema del paesaggio pedecollinare dell'agricoltura promiscua della Valdinievole.
 - c) Sottosistema del paesaggio dell'agricoltura promiscua della Valdinievole.
2. I P.S. e gli atti di governo del territorio, nonché i piani di settore, disciplinano ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, anche in riferimento al P.I.T., le trasformazioni e le attività ammissibili in tali aree, sulla base delle seguenti disposizioni.
3. Indirizzi:
 - a) favorire la permanenza della struttura agraria tradizionale, soprattutto nelle seguenti aree: a sud del torrente Stella; nell'area sottostante la S.P. Montalese ed a nord di questa; nell'area di confluenza degli affluenti dell'Ombrone P.se; nelle aree della Valdinievole adiacenti alla fascia pedecollinare del Montalbano.
4. Direttive:
 - a) salvaguardare i corsi d'acqua e le formazioni arboree di argine e di ripa;
 - b) preservare i residui varchi di connessione ecologica fra la collina e le aree della bassa pianura e del Padule.
 - c) disciplinare le nuove edificazioni rurali con la finalità di contenere l'espansione delle coltivazioni florovivaistiche ed in particolare delle coltivazioni in serra ed in vaso;
 - d) definire per particolari contesti paesaggistici tipologie e caratteri costruttivi dei nuovi edifici agricoli in conformità alla tradizionale edilizia rurale;
 - e) disciplinare gli interventi sul patrimonio edilizio non agricolo nel rispetto dei valori storico-architettonici e testimoniale e con la finalità di riqualificare gli insediamenti sparsi e le aree di pertinenza;
 - f) definire il perimetro degli insediamenti urbani sulla base della loro effettiva consistenza e dei prevedibili sviluppi, con la finalità di contenere i fenomeni di accrescimenti edilizi lineari, di dispersioni insediative e di saldature degli agglomerati.
 - g) individuare nell'ambito del territorio dell'agricoltura promiscua, aree prossime alla città ed ai maggiori aggregati che si distinguono per i processi di destrutturazione,

tipici della frangia urbana, con commistione di funzioni e forte frammentazione fondiaria. Tali aree richiedono una specifica disciplina di riqualificazione ambientale, finalizzata al recupero delle permanenze del paesaggio agrario tradizionale, al riordino degli insediamenti e delle aree di pertinenza, della viabilità e degli annessi.

Articolo 33 - Sottosistema territoriale del paesaggio agricolo della pianura florovivaistica.

1. Sono le aree della pianura pistoiese e della fascia ovest della Valdinievole più intensamente caratterizzate dalle coltivazioni florovivaistiche e soggette alle disposizioni del sistema funzionale del florovivaismo come all'art. 50;
2. Esse si distinguono pertanto in:
 - Sottosistema del paesaggio agricolo vivaistico ornamentale della piana pistoiese.
 - Sottosistema del paesaggio florovivaistico della Valdinievole.
3. I P.S. e gli atti di governo del territorio, nonché i piani di settore, nell'ambito delle rispettive competenze ed anche in riferimento al P.I.T., disciplinano le aree di pianura dell'agricoltura specializzata sulla base dei seguenti disposizioni.
4. Indirizzi:
 - a) prevedere la riorganizzazione ed il potenziamento della viabilità a servizio delle aree produttive vivaistiche e floricole mediante l'individuazione di collettori viari principali connessi alla grande viabilità, che fungono da supporti della rete viaria minore a servizio delle aziende;
 - b) I P.S. e gli atti di governo del territorio possono individuare nell'ambito del territorio dell'agricoltura promiscua, aree prossime alla città ed ai maggiori aggregati che si distinguono per i processi di destrutturazione, tipici della frangia urbana, con commistione di funzioni e forte frammentazione fondiaria. Tali aree richiedono una specifica disciplina di riqualificazione ambientale, finalizzata al recupero delle permanenze del paesaggio agrario tradizionale, al riordino degli insediamenti e delle aree di pertinenza, della viabilità e degli annessi.
5. Direttive:
 - a) salvaguardare i corsi d'acqua e le formazioni arboree d'argine e di ripa e preservare i varchi di connessione ecologica; dando maggiore incisività al problema delle risorse idriche anche attraverso iniziative volte al recupero delle acque reflue ad uso agricolo e industriale;
 - b) tutelare le aree a rischio freatico con forte vulnerabilità degli acquiferi e favorire modalità di approvvigionamento idrico alternativo al prelievo delle falde in attuazione delle disposizioni del Titolo III della Parte II;
 - c) individuare il perimetro degli insediamenti urbani, sulla base della loro effettiva consistenza e dei prevedibili sviluppi, con la finalità di contenere il consumo di suolo agricolo produttivo e di impedire la dispersione degli insediamenti sul territorio.
 - d) disciplinare le nuove edificazioni rurali con l'obiettivo di favorire l'accorpamento sui fondi di nuovi manufatti edilizi;

Articolo 34 - Sottosistema territoriale del paesaggio della bonifica storica della Valdinievole

1. Sono le aree interessate dagli interventi di bonifica del Padule di Fucecchio che conservano in modo diffuso i caratteri e la struttura dei tessuti agrari della bonifica storica ed i segni della tipica organizzazione podereale. Tali aree assolvono ad un'importante funzione paesaggistica ed ambientale, agricolo-produttiva nonché potenzialmente di tipo turistico-naturalistico, in relazione agli accessi al Padule ed alla valorizzazione del paesaggio e dell'habitat palustri.
2. I P.S. e gli atti di governo del territorio, nonché i piani di settore, nell'ambito delle rispettive competenze ed anche in riferimento al P.I.T., disciplinano le aree della bonifica storica della Valdinievole sulla base delle seguenti disposizioni.
3. Indirizzi:
 - a) individuare gli ambiti e le strutture suscettibili di interventi di trasformazione finalizzati alla promozione della fruizione turistico-naturalistica dell'area.
4. Direttive:
 - a) salvaguardare i caratteri e la struttura dei tessuti agrari della bonifica ancora riconoscibili non consentendo l'introduzione di colture in contenitore;
 - b) individuare le aree dove i tessuti agrari della bonifica sono stati alterati e disciplinarne le trasformazioni nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell'area;
 - c) tutelare le sistemazioni idraulico-agrarie ed in particolare la rete idrografica minore ed i corsi d'acqua arginati e le relative formazioni arboree;
 - d) individuare i tracciati storici degli interventi della bonifica e valorizzarli nel sistema dei percorsi turistico-escursionistici di accesso al Padule;
 - e) individuare e classificare gli edifici ed i complessi edilizi esistenti e disciplinarne le trasformazioni ammissibili nel rispetto dei valori testimoniali ed ambientali fino alla ristrutturazione edilizia;
 - f) definire gli interventi di nuova edificazione rurale una volta accertata l'impossibilità di interventi alternativi di recupero edilizio e comunque, di norma, per finalità non abitative;
 - g) disciplinare le tipologie e le caratteristiche costruttive dei nuovi manufatti edilizi in coerenza con i valori paesaggistici ed ambientali dell'area.
5. L'area della bonifica storica è soggetta alle disposizioni del sistema dei valori paesaggistico ambientali di cui all'art. 48.

Articolo 35 - Sottosistema territoriale del paesaggio del Padule di Fucecchio.

1. Individua le aree umide del Padule ed il territorio ai margini a vocazione naturalistica e a destinazione agricola, risultante dagli interventi di bonifica. Tali aree coincidono con il perimetro delle aree contigue della Riserva Naturale Provinciale del Padule di Fucecchio istituita con D.C.P. n. 61/96 e comprendono oltre alle riserve de Le Morette e de La Monaca, le emergenze vegetazionali dei boschi di Chiusi e di Brugnana. In queste aree gli interventi e le trasformazioni ammissibili sono disciplinate dal Regolamento della Riserva. Il Regolamento, nonché i P.S. e gli atti di governo del territorio, devono attenersi alle seguenti disposizioni:

2. Direttive:
 - a) tutelare le aree umide e la naturale dinamica fluviale e palustre;
 - b) salvaguardare i caratteri strutturali del paesaggio palustre, delle aree boscate e del paesaggio agrario della bonifica;
 - c) individuare e classificare il patrimonio edilizio esistente e disciplinare degli interventi ammissibili nel rispetto dei valori storico-testimoniale ed ambientali e con finalità conservative;
 - d) recuperare la viabilità campestre nel sistema dei percorsi turistico-escursionistici dell'area.
3. L'area del Padule di Fucecchio è soggetta alle disposizioni del sistema funzionale dei valori paesaggistico ambientali di cui all'art. 48.

Articolo 36 - L'Atlante del Paesaggio

1. L'Atlante del Paesaggio è costituito dalle schede degli ambiti e dei sottosistemi territoriali di paesaggio, nonché dall'archivio fotografico delle viste paesaggistiche attuali e storiche su supporto informatico.
2. L'Atlante del Paesaggio costituisce il riferimento per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle modificazioni territoriali, dei nuovi insediamenti e infrastrutture.
3. L'archivio fotografico è aggiornato annualmente con determina dirigenziale.

Titolo III

Le fragilità del territorio

Articolo 37 - La Fragilità Geomorfológica

1. Il P.T.C. promuove nei Piani Strutturali e negli atti di governo del territorio comunali e provinciali azioni e comportamenti tali da prevenire e comunque non aggravare lo stato di dissesto dei versanti, da aumentare l'efficienza idrogeologica del suolo, della copertura vegetale.
2. Il P.T.C. ha assunto nel proprio quadro conoscitivo e fa propri tutti gli elaborati e le discipline dei Piani di Bacino del Fiume Arno, del Bacino Pilota del Fiume Serchio e in quelli dei Bacini del Reno e del Po:
 - a) le elaborazioni cartografiche relative alle perimetrazioni delle aree a differente classe di pericolosità geomorfologica, con le aree da sottoporre a misure di salvaguardia;
 - b) la Disciplina di piano;
 - c) le tavole degli interventi strutturali per la messa in sicurezza geomorfologica;
 - d) le schede degli interventi strutturali.
3. Le indicazioni contenute nella QC03 (Carta Geomorfológica), unitamente ai contenuti della pianificazione di bacino, costituiscono la conoscenza di base per lo sviluppo di ulteriori studi geologici di maggior dettaglio di ambito comunale o locale di supporto agli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio.
4. Indirizzi:
 - a) I Piani Strutturali e gli atti di governo del territorio orientano la pianificazione e la trasformazione del territorio, al fine di ridurre il rischio idrogeologico, di permettere la conservazione del suolo, il riequilibrio del territorio ed il suo utilizzo nel rispetto di uno sviluppo sostenibile.
 - b) I contenuti della Carta Geomorfológica del P.T.C. costituiscono il riferimento per gli studi geologici più dettagliati a supporto dei Piani Strutturali e degli atti di governo del territorio e loro varianti, al fine della valutazione delle classi di pericolosità, così come definite nel Regolamento di attuazione dell'art.62 della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme in materia di governo del territorio) in materia di indagini geologiche (Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.26/R del 27/04/2007).
5. Direttive:
 - a) I Comuni, in sede di formazione dei piani strutturali e degli atti di governo del territorio e loro varianti, devono effettuare indagini geologico-tecniche di supporto, verificando la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico e geomorfologico in attuazione del piano di indirizzo territoriale, delle disposizioni del presente P.T.C. e nel rispetto dei Piani di Bacino che costituiscono riferimento essenziale, al fine di accertare i limiti ed i vincoli che possono derivare dalle situazioni di pericolosità riscontrate e di individuare le condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione.
 - b) I piani strutturati, gli atti di governo del territorio e loro varianti, non devono essere in contrasto con i P.A.I. e relativi Piani Stralcio adottati e non hanno efficacia qualora difformi da essi.

Articolo 38 - La Fragilità sismica

1. Nella tavola P09 sono individuate le aree caratterizzate da fragilità sismica sulla base della distribuzione degli eventi sismici e della densità di probabilità degli effetti locali, definendo arealmente la probabilità che possano verificarsi fenomeni di amplificazione sismica.
2. Nella cartografia della fragilità sismica sono distinte 4 classi che indicano una densità di probabilità di amplificazione crescente. Per ognuna delle varie classi, sono stati individuati degli indirizzi di approfondimento d'indagine finalizzati alla realizzazione della cartografia delle Zone a Maggiore Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) ai sensi del Regolamento 26/R della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1. Tali approfondimenti sono necessari al fine di:
 - a) implementare e migliorare la banca dati di indagini del sottosuolo presente sul territorio provinciale e comunale;
 - b) consentire una migliore individuazione e perimetrazione dei centri urbani maggiormente significativi in cui realizzare la cartografia delle Zone a Maggiore Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) previste ai sensi del regolamento 26/R di cui all'art.62 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1;
 - c) migliorare le conoscenze disponibili finalizzate alla ricostruzione e successiva rappresentazione del modello geologico-tecnico di sottosuolo, così come richiesto dalla normativa vigente, sia in termini di geometrie sepolte e di spessori delle litologie presenti, sia in termini di parametrizzazione dinamica del terreno principalmente in relazione alla misura diretta delle Vsh (velocità di propagazione delle onde di taglio polarizzate orizzontalmente).
3. Sulla base della classificazione delle DPA si individuano i seguenti indirizzi di approfondimento d'indagine:
 - a) **Classe 4 - DPA Alta** (maggiore del 60%)

Nell'ambito delle aree che rientrano in tale classe è necessario valutare prioritariamente le seguenti fenomenologie connesse con gli elementi di pericolosità riportati nel Regolamento 26/R della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1:

 - amplificazione per morfologie sepolte nelle zone connesse con al bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante;
 - amplificazione stratigrafica prodotta dalla differenza di risposta sismica tra substrato e copertura;
 - amplificazione differenziata del moto del suolo e dei cedimenti prodotta nelle zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse;
 - meccanismi di focalizzazione delle onde in corrispondenza di contatti tettonici, faglie, sovrascorrimenti e sistemi di fratturazione.

In classe 4 è necessario effettuare una campagna di indagini geofisiche di superficie, tarate attraverso sondaggi geotecnici ed indagini sismiche in foro.
 - b) **Classe 3 - DPA Medio-Alta** (maggiore del 40%)

Nell'ambito delle aree che rientrano in tale classe è necessario valutare prioritariamente le seguenti fenomenologie connesse con gli elementi di pericolosità riportati nel Regolamento 26/R della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1:

 - amplificazione per morfologie sepolte nelle zone connesse con al bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante;

- amplificazione stratigrafica prodotta dalla differenza di risposta sismica tra substrato e copertura;

In classe 3 è necessario effettuare una campagna di indagini geofisiche di superficie.

c) **Classe 2 - DPA Medio-Bassa** (maggiore del 20%)

In classe 2 è possibile effettuare una campagna di indagini geofisiche di superficie, qualora siano idonee le condizioni geologiche del sito.

d) **Classe 1 - DPA Bassa** (minore del 20%)

Non sono di norma da prevedersi particolari approfondimenti di indagini.

4. Direttive:

a) I Comuni, nel predisporre gli strumenti di pianificazione territoriale, dovranno effettuare indagini sulla base degli indirizzi di cui al punto 3, in relazione alle zone sismiche di riferimento, agli elementi di pericolosità sismica da definire, all'estensione e alla complessità geologica dell'area.

b) I Comuni dovranno realizzare una banca dati di tutte le indagini geognostiche (sia geotecniche che geofisiche) dirette ed indirette del sottosuolo realizzate con i principi previsti dagli artt. 28 e 29 della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1, relativi al sistema informativo geografico regionale.

Articolo 39 - La Fragilità idraulica

1. Il P.T.C. promuove nei Piani Strutturali e negli atti di governo del territorio comunali e provinciali azioni e comportamenti tali da non alterare l'efficienza idrogeologica del suolo, della copertura vegetale e quella idraulica della rete idrografica principale e minore.

2. Il P.T.C. ha assunto nel proprio quadro conoscitivo e fa propri tutti gli elaborati e le discipline dei Piani di Bacino del Fiume Arno, del Bacino Pilota del Fiume Serchio e in quelli dei Bacini del Reno e del Po:

a) le elaborazioni cartografiche relative alle perimetrazioni delle aree a differente classe di pericolosità idraulica, con le aree da sottoporre a misure di salvaguardia;

b) la Disciplina di piano;

c) le tavole degli interventi strutturali per la messa in sicurezza idraulica;

d) le schede degli interventi strutturali.

3. Le indicazioni contenute nelle cartografie di pericolosità idraulica esistenti, unitamente ai contenuti della pianificazione di bacino, costituiscono la conoscenza di base per lo sviluppo di ulteriori studi di maggior dettaglio di ambito comunale o locale di supporto agli atti di governo del territorio.

4. Indirizzi:

a) I Piani Strutturali e gli atti di governo del territorio comunali devono indirizzare e supportare la pianificazione e la trasformazione del territorio, al fine di ridurre il rischio idraulico e di permettere il riequilibrio del territorio ed il suo utilizzo nel rispetto di uno sviluppo sostenibile.

5. Direttive:

a) I Comuni, in sede di formazione dei piani strutturali e degli atti di governo del territorio e loro rispettive varianti, devono effettuare indagini di supporto, verificando la pericolosità del territorio sotto il profilo idraulico in attuazione del P.I.T., del P.T.C. di riferimento e nel rispetto dei Piani di Bacino che costituiscono riferimento

essenziale, al fine di accertare i limiti ed i vincoli che possono derivare dalle situazioni di pericolosità riscontrate e di individuare le condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione.

- b) I piani strutturati, gli atti di governo del territorio e loro varianti, non devono essere in contrasto con i P.A.I. e relativi Piani Stralcio adottati e non hanno efficacia qualora difformi da essi.
- c) I Piani Strutturali e gli atti di governo del territorio comunali individuano una soglia minima di superficie oltre la quale vengano applicate le disposizioni di contenimento degli effetti di impermeabilizzazione.

Articolo 40 - La Fragilità dei corpi idrici superficiali.

- 1. Il territorio della Provincia di Pistoia è compreso nei limiti amministrativi del Bacino del Fiume Arno, del Bacino Pilota del Fiume Serchio e in quelli del Bacini del Reno e del Po.
- 2. Il P.T.C. assume nel proprio quadro conoscitivo e fa propri tutti gli elaborati e le relative misure di salvaguardia dei piani di bacino Stralcio "Bilancio Idrico" già adottati. A seguito della loro successiva approvazione, il P.T.C. assume nel proprio quadro conoscitivo tutti gli elaborati e le discipline approvate di ciascuno.
- 3. I Comuni, con i Piani Strutturali e gli atti di governo del territorio, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal Piano di tutela delle acque della Regione Toscana, attraverso:
 - b) il mantenimento della vegetazione spontanea o il ripristino di vegetazione idonea alle caratteristiche stagionali, nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda adiacente i corsi d'acqua, ad eccezione di quei tratti di alveo in cui detto mantenimento e/o ripristino sia sconsigliato per ragioni di sicurezza idraulica o per quei tratti di alveo che attraversano i centri urbani.
 - b) il mantenimento ed il ripristino della struttura morfologica dell'ambiente fluviale in modo da garantire una corretta successione ecologica e per incrementare l'infiltrazione e conseguentemente favorire gli scambi idrici tra fiume-falda.
- 4. Le previsioni di nuovi fabbisogni di risorse idriche devono essere compatibili e garantire il rispetto del deflusso minimo vitale.

Articolo 41 - La Fragilità dei corpi idrici profondi.

- 1. La tavola Vulnerabilità degli acquiferi (Tav. P.08) del P.T.C. riporta una zonazione di vulnerabilità intrinseca all'inquinamento delle acque sotterranee elaborata «per complessi e situazioni idrogeologiche».
- 2. Il metodo «per complessi e situazioni idrogeologiche» (CIS) si basa su valutazioni qualitative che tengono conto della permeabilità e tipologia dell'acquifero e soprattutto dello spessore della sua copertura. In riferimento alle situazioni idrogeologiche del territorio provinciale la tabella che segue riporta la tipologia degli acquiferi con il relativo grado di vulnerabilità.
- 3. I Comuni nei P.S. e nel R.U. provvedono a dettagliare ed aggiornare per il proprio territorio la cartografia relativa alla vulnerabilità degli acquiferi, secondo gli indirizzi del

P.T.C.. le indicazioni contenute nelle cartografie della variante generale al P.T.C. di Pistoia, costituiscono la conoscenza di base per lo sviluppo di ulteriori studi di dettaglio di ambito comunale o locale di supporto agli atti di governo del territorio.

| Classi di vulnerabilità | Descrizione |
|--------------------------------|---|
| 4a - Alta | <ul style="list-style-type: none"> •Acquiferi ad alta permeabilità con copertura ridotta o assente •Acquiferi in complessi carbonatici a frattura e a carsismo molto sviluppati |
| 3a - Medio-Alta | <ul style="list-style-type: none"> •Acquiferi in arenarie molto fratturate •Acquiferi a permeabilità media con copertura ridotta o assente •Acquiferi a permeabilità elevata con copertura a permeabilità molto bassa o nulla di spessore compreso fra 1 e 5 metri •Acquiferi in complessi carbonatici con moderato carsismo e interstrati argillitici e/o marnosi |
| 2a - Medio-Bassa | <ul style="list-style-type: none"> •Acquiferi a permeabilità media con coperture a permeabilità molto bassa o nulla con spessore fra 5 e 10 metri •Complessi flyschoidi costituiti da alternanze di arenarie e/o calcari e/o marne •Acquiferi a permeabilità elevata con coperture a permeabilità molto bassa o nulla con spessore fra 10 e 20 metri •Complessi prevalentemente argillitici con intercalazioni arenacee e/o carbonatiche in cui si sviluppa una circolazione idrica sotterranea molto compartimentata |
| 1a - Bassa | <ul style="list-style-type: none"> •Acquiferi con coperture a permeabilità molto bassa o nulla con spessore maggiore di 20 metri •Complessi argillitici con circolazione idrica praticamente assente |

4. Indirizzi:

- a) I Piani Strutturali e gli atti di governo del territorio, indipendentemente dal grado di vulnerabilità, devono regolamentare, con opportune prescrizioni e vincoli, tutte le trasformazioni ed attività suscettibili di provocare scolo di liquidi inquinanti e/o interferenza negativa con la circolazione idrica sotterranea, quali:
 - la realizzazione di opere destinate a contenere o a convogliare sostanze, liquide o solide o gassose, potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti, e simili;
 - le attività estrattive e di escavazione che vanno ad interessare direttamente l'acquifero o che si svolgono in prossimità di esso;
 - l'utilizzo in agricoltura di prodotti chimici ed organici sparsi direttamente sul suolo;
- b) Gli atti di governo del territorio, per la valutazione della compatibilità delle suesposte trasformazioni, dovranno escludere, tramite idonei studi idrogeologici, ogni possibile interferenza negativa con la circolazione idrica sotterranea prevedendo, nel caso, il monitoraggio degli effetti tramite opportuni indicatori di stato della risorsa. Gli studi idrogeologici dovranno essere estesi in funzione del contesto idrogeologico e della

complessità dell'intervento ed analizzare il modello idrogeologico del sottosuolo. In particolare, nelle aree caratterizzate da alta e medioalta vulnerabilità, lo studio idrogeologico dovrà comunque valutare approfonditamente i parametri idrogeologici del sito.

5. Direttive:

- a) Per gli interventi conservativi come per ogni trasformazione suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti e/o interferenza negativa con la circolazione idrica sotterranea, devono essere osservate le seguenti direttive:
- tutte le superfici, coperte e scoperte, adibibili alla produzione o allo stoccaggio di beni finali, di intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce, potenzialmente inquinanti devono essere adeguatamente impermeabilizzate, e munite di opere di raccolta dei liquidi di scolo provenienti dalle medesime superfici;
 - le opere di raccolta dei liquidi di scolo devono essere dimensionate in funzione anche delle acque di prima pioggia;
 - le acque di prima pioggia, devono essere convogliate nella rete fognante per le acque nere, con o senza pretrattamento secondo quanto concordato con il soggetto gestore della medesima rete fognante, oppure smaltite in corpi idrici superficiali previo adeguato trattamento;
 - le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono essere smaltite in corpi idrici superficiali, ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, o in fognatura o in impianti consortili appositamente previsti;
 - i pozzi dovranno prevedere la separazione dei circuiti idrogeologici evitando la captazione comune di falde protette e falde non protette;
 - le attività di escavazione non dovranno aumentare la vulnerabilità idrogeologica ed alterare le caratteristiche quali-quantitative delle acque. Tali attività dovranno essere svolte secondo gli indirizzi tecnici proposti nei Piani di Bacino - stralcio Bilancio Idrico, dove stabiliti dalle competenti Autorità di Bacino.
- b) Non sono soggetti alla verifica puntuale della vulnerabilità idrogeologica gli interventi di tipo conservativo che non comportino nuovi apporti o modifiche dello stato di fatto in merito allo stoccaggio, produzione e smaltimento dei reflui e in ogni caso di sostanze potenzialmente inquinanti le acque.
- c) Nelle aree comprese nelle classi 3a e 4a di vulnerabilità (vulnerabilità alta e medio-alta) non sono ammissibili, impianti potenzialmente molto inquinanti quali:
- impianti di zootecnia industriali;
 - impianti di itticoltura intensiva;
 - realizzazione di discariche, impianti per lo stoccaggio ed il trattamento di R.S.U. e di rifiuti speciali e tossico nocivi fatte salve le previsioni contenute nel Piano dei Rifiuti di cui all'art. 95; se non per i materiali di risulta dell'attività edilizia completamente inertizzati;
 - impianti industriali ad elevata capacità inquinante;
 - centrali termoelettriche;
 - depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili;

Articolo 42 - La Fragilità dei corpi idrici termali.

1. Le aree afferenti ai corpi idrici termali sono individuate come aree di protezione ambientale sulla base di specifiche caratteristiche idrogeologiche, così come definito nella L.R. 38/2004.
2. Fino all'aggiornamento del quadro conoscitivo del bacino idrotermale di Montecatini Terme e di Monsummano Terme vengono cautelativamente assunti come aree di protezione ambientale delle risorse idriche termali tutti i territori comunali già interessati, anche parzialmente, dai vincoli del Bacino idrologico di Montecatini (L. 22 Giugno 1913 n. 702 e R.D. 8 Aprile 1920 n. 668) e/o interessati dalle aree di protezione idrogeologica del campo idrotermale di Montecatini e dall'area di tutela della risorsa idrica e dei campi termali di Monsummano (così come definite negli studi allegati ai rispettivi Piani Strutturali).
3. Indirizzi:
 - a) I Piani Strutturali dovranno individuare apposite aree di valorizzazione ambientale da sottoporre a specifica disciplina finalizzata alla tutela ed alla salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori nei quali sono inseriti gli stabilimenti termali;
 - b) I Comuni dovranno prevedere al rilascio della concessione di coltivazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, tenendo conto in particolare:
 - delle esigenze di approvvigionamento delle acque potabili, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 97 del D.Lgs 152/2006;
 - delle determinazioni della competente Autorità di bacino relative al bilancio idrico dell'area territoriale interessata, che devono essere tempestivamente acquisite dal competente Comune.
4. Direttive:
 - a) Nelle aree, direttamente o indirettamente, interessate dalla circolazione di acque termali, i Piani Strutturali e gli atti di governo del territorio, indipendentemente dal grado di vulnerabilità, devono vietare ogni opera od intervento che possa influenzare negativamente i sistemi termali posti sotto tutela.
 - b) In corrispondenza di tali aree, gli interventi sono ammissibili solo a condizione che idonei studi idrogeologici escludano ogni possibile interferenza con le acque termali e siano sempre corredati da analisi di laboratori certificati.
 - c) Nelle aree, direttamente o indirettamente interessate dalla circolazione di acque termali valgono le seguenti disposizioni:
 - divieto assoluto di emungimenti dal sottosuolo di acque aventi caratteristiche termali (così come definite al RD 1924 del 28/9/1919) o chimismo riconducibile alle acque poste sotto tutela. Tale divieto deve essere esteso anche agli impianti idrovori di bonifica, nonché agli emungimenti temporanei realizzati per gli scavi sotto falda, a esclusione di quelli ragionevolmente definibili modesti per estensione e profondità;
 - divieto assoluto di attività di escavazione sotto falda, dove presenti acque aventi caratteristiche termali (così come definite al RD 1924 del 28/9/1919) o chimismo riconducibile alle acque poste sotto tutela, ad esclusione di quelli ragionevolmente definibili modesti per estensione e profondità.

Titolo IV

Identificazione e disciplina dei sistemi territoriali locali

Articolo 43 - I Sistemi Territoriali Locali ed i Sistemi Funzionali

1. Il territorio della Provincia di Pistoia è articolato nei seguenti Sistemi Territoriali locali, anche ai sensi della lettera a) del comma 2) dell'art. 51 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1:
 - a) **Sistema Territoriale Locale Valdinevole** costituito dai comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano;
 - b) **Sistema Territoriale Locale Montano** costituito dai comuni di Abetone, Cutigliano, Marliana, Piteglio, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese;
 - c) **Sistema Territoriale Locale Pistoiese** costituito dai comuni di Agliana, Montale, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Pistoia.
2. Al fine di valorizzare le risorse locali il P.T.C. assume il Sistema Territoriale Locale come riferimento fondativo del Piano, al fine di monitorare e programmare la qualità ed il fabbisogno dei servizi ai sensi del comma 1) dell'art. 51 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1.
3. Per ciascuno dei Sistemi Territoriali Locali vengono individuate le invarianti strutturali, in riferimento alle seguenti tipologie di risorse:
 - le città e gli insediamenti;
 - il territorio rurale;
 - la rete delle infrastrutture per la mobilità.
4. I Piani Strutturali dei Comuni integrano il quadro conoscitivo ed attuano le disposizioni esplicitate nelle invarianti.
5. Il P.T.C. promuove la formazione coordinata degli strumenti della pianificazione territoriale, incentivando la pianificazione sovracomunale come specificato all'art. 64 della presente Disciplina di piano.
6. Al fine di favorire le interconnessioni fra i diversi Sistemi Territoriali Locali ed in rapporto a specifici obiettivi di organizzazione delle funzioni, delle relazioni e della mobilità di persone, merci, servizi e informazioni sul territorio, il P.T.C. individua i seguenti sistemi funzionali:
 - a) sistema funzionale dei valori paesaggistico ambientali;
 - b) sistema funzionale delle risorse turistiche e della mobilità ecoturistica;
 - c) sistema funzionale del florovivaismo;
 - d) sistema funzionale delle aree produttive;
 - e) sistema funzionale dei servizi.
7. I sistemi funzionali come definiti al comma 6), integrano quelli territoriali assumendone le regole e specificandole in relazione agli obiettivi da perseguire al fine di favorire le interconnessioni fra i diversi Sistemi Territoriali Locali ed in rapporto a specifici obiettivi.
8. In sede di formazione o di adeguamento i Piani Strutturali dei Comuni dovranno valutare per ogni sistema funzionale individuato dal P.T.C., gli obiettivi e le relazioni con i piani settoriali, al fine di affermare e garantire il corretto assetto delle funzioni programmate e qualificare così le prestazioni delle stesse.

Articolo 44 - Sistema Territoriale Locale Montano

1. Nel Sistema Territoriale Locale Montano il P.T.C. individua, per ciascuna delle tipologie di risorse indicate al comma 3) dell'art. 43, le invarianti strutturali, che integrano e sviluppano le indicazioni del P.I.T..
2. Invarianti per le città e gli insediamenti:
 - a) i nuclei e gli insediamenti sparsi con particolare riferimento al territorio dei Comuni di Sambuca P.se, Piteglio ed alla parte montana del Comune di Pistoia;
 - b) la rete dei servizi essenziali, incluse le attività commerciali, che sostengono la permanenza della popolazione montana;
 - c) la struttura ecomuseale attraverso la tutela delle identità e delle specificità territoriali da esso evidenziate e derivanti con particolare riferimento al patrimonio edilizio storico, al patrimonio artistico e alle testimonianze della cultura materiale;
 - d) il reticolo insediativo delle valli con specifico riferimento all'alta vallata della Lima, alla Val di Forfora, alla vallata dell'Orsigna, del Reno e delle Limentre, di cui deve essere garantito il mantenimento e l'arricchimento delle identità socio-culturali e l'integrazione funzionale;
 - e) il tessuto produttivo locale anche con particolare riferimento alla tradizionale specializzazione nel settore meccanico.
3. Invarianti per il territorio rurale:
 - a) gli elementi lineari del sistema funzionale ambientale (gli ambienti di fondovalle e dei paesaggi fluviali) con particolare attenzione ai fondovalle della Lima, del Reno e delle Limentre;
 - b) il sistema delle risorse naturali e delle foreste demaniali, delle oasi di protezione ZPS, SIR, SIC, così come definiti all'art. 48 Il Sistema dei valori paesaggistico ambientali;
 - c) Le aree aperte individuate nella tavola QC09.
4. Invarianti per la rete delle infrastrutture per la mobilità:
 - a) la ferrovia Porrettana;
 - b) il carattere fondativo degli insediamenti urbani storicamente assolto dalla viabilità antica indicata nella tavola P05;
 - c) il sistema degli impianti a fune a servizio del turismo.

Articolo 45 - Sistema Territoriale Locale Pistoiese

1. Nel Sistema Territoriale Locale Pistoiese il P.T.C. individua, per ciascuna delle tipologie di risorse indicate al punto 3) dell'art. 43, le invarianti strutturali, che integrano e sviluppano le indicazioni del P.I.T..
2. Invarianti per le città e gli insediamenti:
 - a) le strutture urbane di impianto storico o consolidato;
 - b) il polo terziario e direzionale di Pistoia;
 - c) il sistema delle Ville e la loro relazione con l'utilizzazione agricola del territorio collinare e pedecollinare e con i borghi e i centri di antica formazione;
3. Invarianti per il territorio rurale:

- a) le sistemazioni idraulico-forestali delle vallate collinari dell'Ombrone, del Vincio di Brandeglio, del Vincio di Montagnana, della Brana, delle Buri e dei corsi d'acqua minori;
 - b) i collegamenti paesistici costituiti dal fiume Ombrone e dai suoi principali affluenti;
 - c) l'organizzazione agraria della pianura pistoiese centrata sulla tradizionale specializzazione del vivaismo ornamentale;
 - d) l'agricoltura tradizionale della collina come componente strutturale del paesaggio la cui permanenza è condizione essenziale per la conservazione degli equilibri idraulici e geomorfologici.
4. Invarianti per la rete delle infrastrutture per la mobilità:
- a) le infrastrutture ferroviarie nel sistema di mobilità interna all'area del Sistema Territoriale Locale Pistoiese e di collegamento con i territori contermini;
 - b) l'impianto storico del sistema stradale in relazione con le strutture insediative a carattere urbano.

Articolo 46 - Sistema Territoriale locale della Valdinievole

1. Nel sistema territoriale locale della Valdinievole il P.T.C. individua per ciascuna delle tipologie di risorse indicate al comma 3) dell'art. 43, i seguenti obiettivi specifici e le seguenti invarianti strutturali, che integrano e sviluppano le indicazioni del P.I.T..
2. Invarianti per le città e gli insediamenti:
 - a) il centro storico di Pescia, le piazze e la struttura insediativa a borgo di Monsummano, Lamporecchio, Borgo a Buggiano, la struttura originaria dei Bagni di Montecatini ed i tessuti insediativi ottocenteschi e della prima metà del Novecento, il centro di Montecatini con la valorizzazione dei principali insediamenti urbani di antica o consolidata formazione;
 - b) i castelli della Valdinievole;
 - c) le risorse termali con la tutela delle specificità storiche, architettoniche e la valorizzazione degli aspetti ambientali di interesse turistico.
3. Invarianti per il territorio rurale:
 - a) i collegamenti paesistico-ambientali fra l'area collinare ed il Padule, assolta dal Nievole, dalle Pescia, dal Borra e dagli altri corsi d'acqua minori della Valdinievole;
 - b) le aree umide e le aree palustri tuttora riconoscibili, nonché il sistema idrografico connesso, di cui deve essere previsto il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione;
 - c) l'agricoltura tradizionale della collina come componente strutturale del paesaggio, la cui permanenza è condizione essenziale per la conservazione degli equilibri idraulici e geomorfologici.
4. Invarianti per la rete delle infrastrutture per la mobilità:
 - a) la ferrovia Pistoia-Lucca;
 - b) la viabilità di impianto storico e gli insediamenti urbani e rurali con particolare riferimento all'area della bonifica.

PARTE III
La strategia dello sviluppo territoriale
della provincia

Titolo I

La strategia sistemico - funzionale

Articolo 47 - Obiettivi strategici

1. Obiettivi per le città e gli insediamenti del Sistema Territoriale Locale Montano:
 - a) la permanenza della popolazione insediata ed in particolare la riduzione del drenaggio di popolazione verso il fondovalle ed i sistemi insediativi di pianura;
 - b) la valorizzazione equilibrata delle risorse ambientali e culturali e, tra queste, del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente;
 - c) la rivitalizzazione del sistema insediativo di antica formazione (centri, nuclei e insediamenti storici sparsi);
 - d) il consolidamento del ruolo dei seguenti centri urbani, quali centri di funzioni, attrezzature e servizi di area: Abetone, Cutigliano, Piteglio, Popiglio, S.Marcello, Gavinana, Maresca, Campotizzoro, Marliana, Montagnana, Momigno, Pian degli Ontani, Pracchia, Sambuca (Taviano), Pavana, Treppio;
 - e) il consolidamento del ruolo del centro urbano di S. Marcello P.se quale centro di livello ed interesse sovracomunale;
 - f) la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato, attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, il riordino e il completamento degli attuali presidi insediativi;
 - g) la salvaguardia e la riqualificazione della rete distributiva anche attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali e di centri commerciali naturali, al fine di favorire la ricostituzione ed il mantenimento del tessuto commerciale;
 - h) il mantenimento e il potenziamento degli insediamenti industriali ed artigianali esistenti anche attraverso idonei interventi infrastrutturali e l'implementazione delle funzioni dell'esistente Dynamo, in attuazione del Protocollo d'Intesa del 25 Ottobre 2005;
 - i) la riutilizzazione ed il recupero di aree industriali dismesse e/o degradate, come per le aree ex-SEDI a Campotizzoro con l'attuazione dell'accordo di programma stilato il 18 Gennaio 2002.
2. Obiettivi per il territorio rurale del Sistema Territoriale Locale Montano:
 - a) l'individuazione di ambiti territoriali finalizzati allo sviluppo di politiche di crinale rivolte all'integrazione interregionale e interprovinciale con lo scopo di perseguire uno sviluppo sostenibile ed ecologicamente compatibile delle comunità locali;
 - b) la promozione della conoscenza dei valori rurali della montagna e lo sviluppo delle attività agricole e forestali, e delle attività ad esse connesse ed integrate;
 - c) il risanamento del dissesto idrogeologico del territorio attraverso interventi strutturali estesi ai bacini idrografici dei fiumi Lima, Reno e delle Limentre, nel quadro di una politica generale tesa al recupero permanente dell'alta collina e delle aree montane;
 - d) lo sviluppo sinergico delle attività agricole, integrate con le attività turistiche mediante il potenziamento del turismo locale e dell'agriturismo e l'incentivazione del turismo rurale, ecologico, naturalistico, escursionistico ed invernale, attraverso la predisposizione di adeguate attrezzature e servizi e l'individuazione e attivazione

- di percorsi turistico-escursionistici legati alle aziende agricole, contribuendo al recupero e alla valorizzazione della maglia viaria e dei percorsi rurali e del patrimonio edilizio rurale secondo i più moderni principi di sostenibilità ambientale;
- e) il potenziamento delle condizioni di redditività delle attività rurali anche attraverso gli strumenti del turismo rurale e dell'agriturismo;
 - f) e risorse naturali da tutelare ed utilizzare in maniera sostenibile, anche mediante attività integrative quali l'agriturismo, il turismo rurale e naturalistico, la lavorazione del legno e dei prodotti agro-silvo-pastorali;
3. Obiettivi per la rete delle infrastrutture per la mobilità del Sistema Territoriale Locale Montano:
- a) il miglioramento dell'accessibilità complessiva dell'area montana attraverso:
 - l'ammodernamento della linea ed il potenziamento dei servizi della ferrovia Porrettana;
 - l'integrazione dell'ambito metropolitano Pistoia-Prato-Firenze, con il versante emiliano e la valle del Serchio mediante l'adeguamento delle S.S. 12, 64 e della S.R. 66 e la previsione di un collegamento Signorino-Pontepetri;
 - la riqualificazione del sistema viario minore, con particolare riferimento a quella di impianto storico di cui alla tavola P05;
 - l'integrazione funzionale del trasporto privato con il trasporto pubblico su ferro e su gomma;
 - l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti a fune nel comprensorio sciistico e la loro integrazione con il sistema dei collegamenti viari e con i trasporti pubblici;
 - b) l'inserimento dei singoli centri in circuiti di fruizione al fine di garantire i servizi essenziali alle comunità locali attraverso una maggiore integrazione dei servizi di trasporto pubblico; (sanità, commercio, posta, giornali, ecc.);
 - c) il contenimento di ulteriori espansioni lineari lungo la viabilità di interesse nazionale, regionale e provinciale.
4. Obiettivi per le città e gli insediamenti del Sistema Territoriale Locale Pistoiese:
- a) la valorizzazione dell'impianto territoriale storico da perseguire attraverso la tutela del centro antico di Pistoia, il riordino degli insediamenti lineari lungo la viabilità storica e la riqualificazione dei centri minori della pianura e della fascia pedecollinare;
 - b) l'arresto della dispersione insediativa e la promozione della ricomposizione dei tessuti, attraverso il riconoscimento, il mantenimento e il recupero della struttura urbana diffusa, il completamento e il riordino degli esistenti tessuti edilizi non saturi, la loro riqualificazione e ricomposizione morfologica e funzionale, la definizione e qualificazione dei margini degli insediamenti;
 - c) il potenziamento del ruolo di Pistoia ed il rafforzamento del suo centro storico nel contesto metropolitano e provinciale, mediante l'allargamento della sua funzione di polo commerciale, di terziario e direzionale;
 - d) il riordino e la qualificazione del sistema insediativo costituito dai poli di Montale, Agliana e Quarrata;
 - e) la riqualificazione delle aree produttive esistenti favorendo l'innalzamento del livello qualitativo e quantitativo delle infrastrutture e dei servizi alle imprese;

- f) l'adeguamento delle capacità ricettive, da perseguire con la riqualificazione delle strutture esistenti e la realizzazione di nuovi impianti alberghieri nei contesti urbani di Pistoia e dei centri di pianura.
 - g) la centralità dei comparti produttivi esistenti (mobile a Quarrata e Casalguidi, tessile a Quarrata, Montale e Agliana, meccanico a Pistoia) nel sistema economico locale e nella struttura insediativa, da potenziare attraverso il recupero di aree dismesse e/o sottoutilizzate e, ove necessario, mediante il completamento e l'allargamento delle aree industriali esistenti;
 - h) la valorizzazione e tutela dei beni storico-architettonici e paesaggistici presenti sul territorio e il rafforzamento della loro identità culturale.
5. Obiettivi per il territorio rurale Sistema Territoriale Locale Pistoiese:
- a) il superamento delle situazioni di rischio idraulico, da perseguire mediante il recupero degli spazi necessari per le dinamiche fluviali e la rinaturalizzazione del reticolo idraulico;
 - b) la valorizzazione del sistema fluviale del fiume Ombrone e dei suoi affluenti, da realizzare privilegiando il recupero degli elementi di naturalità e la sistemazione a parco dell'ambito fluviale attorno alla città di Pistoia e dell'area di confluenza degli affluenti con le opere di regimazione idraulica;
 - c) l'ordinato sviluppo del vivaismo in relazione alle caratteristiche morfologiche e insediative del territorio, alla compatibilità ambientale delle impermeabilizzazioni del suolo, dei prelievi e dei rischi di inquinamento dell'acqua di falda;
 - d) lo sviluppo delle attività agricole tradizionali, anche part-time, della fascia collinare e pedecollinare, da perseguire con una specifica disciplina di valorizzazione e con progetti di integrazione con attività connesse come l'agriturismo.
6. Obiettivi per la rete delle infrastrutture per la mobilità Sistema Territoriale Locale Pistoiese:
- a) la riorganizzazione del sistema dell'accessibilità attraverso:
 - il potenziamento dell'offerta di trasporto su ferro per le persone e le merci tramite la realizzazione di una metropolitana di superficie di collegamento con Firenze ed il raddoppio della ferrovia Pistoia-Lucca-Viareggio;
 - la riorganizzazione del nodo ferroviario della stazione di Pistoia, connesso ad una sua integrazione con altre modalità di trasporto e funzionale anche all'attivazione di un servizio ferroviario metropolitano;
 - la realizzazione di un nuovo casello autostradale ad est di Pistoia, a servizio dell'area industriale di S.Agostino, della zona vivaistica e dei centri della pianura;
 - l'adeguamento strutturale e funzionale della rete viaria di interesse sovracomunale, con particolare riguardo ai collegamenti con l'area montana (S.S. 64 e S.R. 66); con la Valdinievole (S.R. 435) e con l'area Pratese (S.P. 1);
 - la riqualificazione della rete viaria minore soprattutto nell'area vivaistica e nella zona collinare;
 - la promozione di azioni di integrazione del sistema della mobilità pistoiese nell'area vasta Pistoia-Prato-Firenze, a partire dalle diverse modalità di trasporto pubblico;
 - b) l'equilibrato sviluppo della rete viaria comunale.

7. Obiettivi per le città e gli insediamenti del Sistema Territoriale locale della Valdinievole;
- a) la promozione dei caratteri specifici degli insediamenti storici della Valdinievole, costituiti dalle emergenze dei castelli collinari e dei borghi di antica formazione della fascia pedecollinare e della pianura;
 - b) il mantenimento, l'arricchimento e la valorizzazione dei "vuoti urbani" riconoscibili nel tessuto insediativo continuo e diffuso della pianura, contenendo drasticamente la tendenza a saldare le strutture urbane ed a saturare il verde residuo;
 - c) la riqualificazione e la valorizzazione dei diversi tessuti insediativi individuabili nel territorio della campagna urbanizzata di pianura, attraverso l'individuazione dei relativi limiti urbani al cui interno attivare azioni di riqualificazione e ridisegno degli ambiti urbani;
 - d) il contenimento dei processi di dispersione insediativa nelle aree agricole da perseguire anche mediante l'individuazione delle preesistenze da riordinare e controllare, con interventi finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture primarie e alla riqualificazione dei tessuti;
 - e) il rafforzamento dell'identità turistica dell'intero territorio della Valdinievole da perseguire anche mediante l'integrazione dei punti di eccellenza (Montecatini e Collodi) con i centri ed i luoghi di interesse turistico diffusi sul territorio, attraverso l'individuazione di percorsi e circuiti di valenza storico-ambientale che uniscano collina, pianura e padule;
 - f) la riorganizzazione e la riqualificazione delle aree produttive esistenti mediante il potenziamento delle infrastrutture a rete e dei servizi alle imprese;
 - g) l'individuazione nelle zone di Larciano, Lamporecchio, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Chiesina Uzzanese e Pescia delle aree-sistema dove, in modo specializzato, rilocalizzare le attività produttive del comparto artigiano-industriale della Valdinievole, garantendone un nuovo sviluppo;
 - h) garantire un equilibrato sviluppo della rete commerciale con particolare attenzione alla salvaguardia dei servizi nei centri collinari e montani.
8. Obiettivi per il territorio rurale del Sistema Territoriale locale della Valdinievole:
- a) la sistemazione dei corsi d'acqua principali, privilegiando il recupero degli spazi necessari alle dinamiche fluviali e la messa in sicurezza dalle situazioni di rischio;
 - b) la riqualificazione delle aree di pertinenza fluviale, recuperando le relazioni territoriali tra il padule e la collina attraverso interventi di sistemazione anche a parco dei principali corsi d'acqua (i due Pescia, il Borra, il Nievole);
 - c) l'arresto della dispersione insediativa nelle aree agricole mediante l'individuazione delle preesistenze da riordinare e controllare con interventi finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture primarie e alla riqualificazione dei tessuti edilizi;
 - d) il mantenimento e lo sviluppo delle attività produttive agricole proprie delle differenti realtà dell'area promuovendo azioni finalizzate a dotare delle necessarie infrastrutture l'area specialistica orto-floro-vivaistica dei Comuni di Pescia, Uzzano e Chiesina Uzzanese, nonché mirate ad assicurare relazioni più equilibrate con il contesto ambientale ed il sistema insediativo;
 - e) lo sviluppo delle attività agricole tradizionali, anche part-time, della fascia collinare e pedecollinare da perseguire con una specifica disciplina di valorizzazione e con progetti di integrazione con attività connesse come l'agriturismo.
 - f) l'ordinato assetto idrogeologico dell'area da perseguire attraverso interventi strutturali estesi e diffusi alle vallate del Pescia, del Nievole e dei corsi d'acqua

minori, nel quadro di una politica generale tesa al recupero permanente dell'area collinare;

9. Obiettivi per la rete delle infrastrutture per la mobilità del Sistema Territoriale locale della Valdinievole:

a) la riorganizzazione del sistema di accessibilità attraverso:

- il potenziamento dell'offerta di trasporto su ferro tramite interventi di qualificazione dei servizi ferroviari ed in primo luogo il raddoppio sulla linea Lucca-Viareggio-Firenze funzionale anche agli spostamenti quotidiani per lavoro e studio;
- la riorganizzazione dell'attraversamento ferroviario di Montecatini attraverso la verifica dell'interramento della linea ferroviaria con la conseguente riorganizzazione delle stazioni di Montecatini e dei rapporti con il sistema viario urbano;
- il miglioramento dell'accesso all'autostrada A11 mediante la previsione di un nuovo casello ad ovest di Montecatini;
- la ristrutturazione e la variazione dei tracciati della S.R. 435 e S.R. 436, quali assi fondamentali del sistema viario di connessione con territori contermini e di attraversamento della Valdinievole;
- l'adeguamento strutturale e funzionale della rete viaria di interesse sovracomunale con particolare riguardo all'accessibilità al sistema urbano da Pescia a Monsummano ed a collegamenti attraverso il Montalbano e l'area collinare e montana;
- la promozione del trasporto pubblico e la sua integrazione con il sistema complessivo della mobilità.

Articolo 48 - Il sistema dei valori paesaggistico ambientali

1. Il P.T.C. individua nel sistema funzionale dei valori paesaggistico ambientali, l'insieme degli elementi areali, lineari e puntuali che, in relazione fra di loro e sovrapponendosi ai Sistemi Territoriali Locali, determinano l'identità e la specificità ambientale e paesaggistica del territorio della Provincia di Pistoia. Tali valori, ai sensi del P.I.T., sono specificati nei punti che seguono e sono riportati nelle tav. P10a, P10b, P10c.
2. Gli elementi lineari costituiscono i collegamenti paesistico-ambientali fra il territorio collinare e montano e le aree umide di pianura. Detti collegamenti sono individuati negli ambiti fluviali di pianura e nei connessi elementi di valorizzazione paesaggistica quali le infrastrutture di protezione idraulica, le aree a verde territoriale pubblico, come indicate nella tavola P10c, e le aree degradate da riqualificare, che i Comuni potranno ulteriormente specificare ed integrare.
3. Gli strumenti della pianificazione territoriale definiscono gli ambiti e gli interventi necessari a salvaguardare e valorizzare i corsi d'acqua con le relative aree di pertinenza evidenziati nelle tavole P10b e P10c, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) realizzazione di parchi urbani e sistemi continui di aree a verde nei tratti in cui i corsi d'acqua attraversano il sistema insediativo;
 - b) riqualificazione degli argini e delle relative formazioni arboree nei tratti pedecollinari e di pianura, in particolare a contatto con le aree agricole specialistiche;

- c) recupero degli insediamenti e delle strutture protoindustriali azionate dalla forza idraulica in un progetto di complessiva fruizione turistico-culturale e turistico-naturalistica dei corsi d'acqua e dei fondovalle della montagna e della collina.
4. I Piani Strutturali dei Comuni dovranno:
- a) valutare, a partire dai contenuti del P.T.C., la necessità di costituire ambiti territoriali ai collegamenti paesistico-ambientali, al fine di mantenere la funzione specifica dettata dal Piano Provinciale. La dimensione di tali ambiti sarà determinata dalle indagini comunali in relazione alle risorse territoriali, alla presenza di beni di particolare valore storico-architettonico, al grado di frammentazione paesistica presente, alle infrastrutture ed alle strutture di prevenzione del rischio idraulico esistenti.
 - b) individuare cinture verdi intorno alla città di Pistoia ed ai sistemi insediativi della Valdinievole, di Agliana, Quarrata e Montale, aventi una dimensione tale da inglobare i collegamenti paesistico-ambientali, in modo da considerare le cinture ed i collegamenti un unico territorio di particolare valore ambientale. Le specifiche funzioni da attribuire a tale territorio sono riferite alle attività ricreative e del tempo libero, sportive e di attività legate alla produzione agricola e agricola specialistica.
5. Gli elementi areali, costituiti dalle aree di valore paesaggistico-ambientale, sono individuate dal P.T.C. nella tavola P10c ed articolate in:
- a) Sistema funzionale per l'ambiente regionale costituito dalle Riserve Nazionali, dai Siti di Interesse Regionale (S.I.R.), dai Siti di Interesse Comunitari (S.I.C.) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS);
 - b) Sistema funzionale per l'ambiente provinciale costituito da:
 - Riserva provinciale del Padule di Fucecchio ed area contigua;
 - area naturale protetta di interesse locale la Querciola;
 - Riserva la Monaca;
 - Riserva Le Morette;
 - Riserva delle Limentre - area parco;
 - ambiti collinari e ambiti montani;
 - verde territoriale pubblico e arboreo;
 - il sistema fluviale della montagna e di connessione ecologica e paesaggistica fra gli ambiti della collina, il Padule di Fucecchio e la bassa pianura pistoiese, che costituisce i collegamenti paesistici.
6. Le aree delle Riserve Provinciali e delle Aree naturali di interesse locale sono disciplinate dai relativi Regolamenti di Gestione oltre che dalle disposizioni contenuti nella presente Disciplina di piano.
7. Il P.T.C. individua ambiti territoriali contigui alla riserva del Padule di Fucecchio, così come definiti nella tavola P10c. In essi o nelle adiacenze in relazione alle esigenze strutturali, il Piano Pluriennale delle Opere Pubbliche dovrà prevedere la costruzione di un adeguato Centro Visite. Tali ambiti sono disciplinati dai Piani Settoriali di Gestione delle Aree Protette che dovranno recepire i seguenti indirizzi:
- a) valorizzare e tutelare gli ambiti in funzione delle risorse territoriali;
 - b) valorizzare e tutelare le peculiarità faunistiche e floristiche;
8. I Piani Strutturali dei Comuni interessati dagli ambiti territoriali contigui potranno modificare o integrare con ulteriori indagini, la dimensione dell'ambito.

9. Negli ambiti contigui i Piani Strutturali dovranno prevedere specifiche azioni di salvaguardia per i caratteri paesaggistici presenti, in particolare per siepi, alberature, rete idraulica, chiari e vegetazione palustre e dovranno conformarsi ai seguenti criteri:
 - a) zonizzazione delle aree in funzione delle risorse da tutelare e valorizzare;
 - b) valorizzazione e tutela delle risorse zoologiche e botaniche;
 - c) salvaguardia dei caratteri paesaggistici del Padule quali tessitura fondiaria, siepi, alberature, rete idrografica, chiari e vegetazione palustre;
 - d) valorizzazione dell'agricoltura biologica;
 - e) esercizio venatorio finalizzato alla conservazione e miglioramento della risorsa faunistica;
 - f) utilizzazione del patrimonio edilizio per le funzioni connesse ai servizi ed alla fruizione della riserva;
 - g) creazione di porte d'ingresso per l'uso della riserva.
10. Nelle aree delle alte vallate delle Limentre, appositamente delimitate nella tavola P10c, la Provincia, in attuazione del Programma Regionale delle Aree Protette, istituisce un Parco ai sensi e con le procedure della L.R. 49/95. Al Parco verrà associato un ambito territoriale contiguo in cui i Piano Strutturali dovranno prevedere:
 - a) l'utilizzazione delle risorse primarie e del patrimonio edilizio, finalizzandoli alla realizzazione delle infrastrutture e servizi per la fruizione del Parco;
 - b) valorizzazione e tutela delle risorse faunistiche e floristiche;
 - c) valorizzazione dell'agricoltura biologica e la gestione sostenibile delle risorse forestali;
 - d) il ripristino dei caratteri paesaggistici della montagna con la ricostituzione delle aree aperte e dei seminativi.
11. Il sistema funzionale dei valori paesaggistico ambientali è coerente con il piano faunistico provinciale approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 308 del 12 settembre 2006.
12. I Comuni e la Provincia finalizzano le risorse del Piano di Sviluppo Rurale all'attuazione delle suddette azioni.
13. Nei sottosistemi territoriali del paesaggio della Montagna e della Collina, non inclusi nei punti precedenti ma caratterizzati da estesi valori paesaggistici, i Comuni applicano, specificandola, la disciplina di tutela e valorizzazione contenuta nella presente Disciplina di piano ed in particolare nel Capo IV del Titolo II.
14. I Comuni possono modificare i perimetri di tali sottosistemi territoriali del paesaggio sulla base degli indirizzi contenuti nella presente Disciplina di piano.

Articolo 49 - Il sistema delle risorse turistiche e della mobilità ecoturistica

1. Il P.T.C. individua nel turismo e nell'insieme delle risorse e delle strutture che lo sostengono, lo alimentano e lo diversificano un sistema funzionale teso a favorire le relazioni ed i flussi fra i Sistemi Territoriali Locali, mediante l'azione sinergica fra le diverse aree a vocazione turistica e i diversi modelli di turismo.
2. Il P.T.C. dettaglia nelle tavole P13 e P13a le risorse turistiche distinte in relazione a:
 - a) il turismo culturale e d'arte rivolto al patrimonio storico culturale;
 - b) il turismo naturalistico - ecologico rivolto alle aree naturali protette;

- c) il turismo della salute e dello sport che include il turismo bianco, il turismo termale, la rete escursionistica le piste ciclabili;
 - d) il turismo dei parchi e dei giardini tematici: il giardino zoologico di Pistoia, l'Ecomuseo della Montagna P.se, il parco tematico di Pinocchio.
3. I Piani Strutturali specificano gli obiettivi del sistema delle risorse turistiche e della mobilità ecoturistica di cui alle tavole P13 e P13a.
4. I piani di settore finalizzano le risorse e le attività:
- a) alla promozione del turismo in tutte le sue forme, nel rispetto dei valori storici, culturali, ambientali e naturali del territorio provinciale e con la finalità di valorizzarne le specificità;
 - b) al coordinamento delle iniziative turistiche non solo negli ambiti tradizionali e distinti della Montagna P.se e di Pistoia, di Montecatini e della Valdinievole, ma in rapporto sinergico fra le diverse realtà locali;
 - c) all'adeguamento qualitativo e quantitativo delle strutture ricettive, favorendone la realizzazione nelle aree sistema indicate nella tavola P13;
 - d) al sostegno del turismo connesso alle attività convegnistiche ed espositive e fieristiche, mediante il potenziamento e la valorizzazione delle strutture espositive di Pistoia e convegnistiche di Montecatini, dell'Abetone, di Cutigliano e di San Marcello P.se;
 - e) al completamento ed ampliamento della rete delle strutture ecomuseali connesse alla valorizzazione delle risorse naturali, culturali e produttive della montagna e dell'alta collina pistoiese.
5. Strettamente connesso al sistema delle risorse turistiche è il sistema della mobilità ecoturistica costituita dalla rete escursionistica e dalla rete dei percorsi ciclabili della pianura Pistoiese e della Valdinievole. Per tale sistema valgono le seguenti disposizioni:
- a) Gli strumenti della pianificazione territoriale integreranno le previsioni del P.T.C. relative al sistema della mobilità ecoturistica con altre d'interesse comunale;
 - b) La Provincia di Pistoia e gli altri Enti interessati nella progettazione e realizzazione della viabilità in aree urbane e di pianura prevederanno anche la contestuale realizzazione di percorsi ciclo-pedonali paralleli all'andamento della viabilità stessa come descritto al successivo art. 107 relativo al Piano delle piste ciclabili;
 - c) I Comuni potranno individuare percorsi secondari da utilizzare come piste ciclabili, in cui sia possibile consentire il transito veicolare ai soli residenti in modo da garantire una percorrenza ciclabile con un sufficiente livello di sicurezza;
 - d) Per la realizzazione dello schema individuato nella tavola P13 potranno essere utilizzati anche percorsi verdi alternativi e/o argini dei corsi d'acqua, come descritto al successivo art. 107 relativo al Piano delle piste ciclabili;
 - e) Gli strumenti della pianificazione territoriale dovranno evidenziare i percorsi storicamente determinati, in particolare al fine della valorizzazione dei percorsi esistenti sui crinali, delle principali direttrici escursionistiche appenniniche e dell'antica viabilità storica. Prevederanno altresì aree di posteggio e di scambio con la viabilità carrabile, rifugi, punti di sosta attrezzati, visuali panoramiche da mantenere, sistemi di guida alla conoscenza del territorio e dell'ambiente, servizi per trekking, equitazione, mountain-bike con particolare riferimento alle riserve naturali ed ai centri storici;

- f) Gli strumenti della pianificazione territoriale dovranno altresì redigere una specifica normativa volta alla valorizzazione turistico-escursionistica del territorio, compatibile con gli usi tradizionali del territorio stesso, tutelando le permanenze degli elementi di connessione territoriale e delle relative opere d'arte e d'arredo.

Articolo 50 - Il sistema del florovivaismo

1. Il sistema funzionale del florovivaismo è costituito dalle aziende e dalle strutture di servizio ed a supporto dell'attività produttiva del florovivaismo, così come individuate dalla tavola P12.
2. Il P.T.C. finalizza le risorse finanziarie pubbliche per il miglioramento e l'adeguamento dei processi produttivi tesi alla razionale utilizzazione della risorsa suolo e acqua.
3. Le aree della pianura pistoiese ad agricoltura specializzata vivaistico-ornamentale e quelle della pianura della Valdinievole ad agricoltura specializzata florovivaistica, individuate nella tavola P04 sono destinate alle attività del florovivaismo.
4. Il P.T.C. individua nelle infrastrutture per la mobilità, a servizio delle aree definite al punto 3 (individuate al successivo titolo III della Parte III e specificate nella tavola P07), risorse fondamentali a supporto del sistema florovivaistico: tali risorse possono essere integrate dalle previsioni dei singoli Piani Strutturali.
5. Sono oggetto prioritario d'intervento i progetti mirati alla realizzazione d'impianti per il ricircolo delle acque, per ridurre i consumi irrigui con l'introduzione di tecnologie di erogazione a domanda, in funzione delle esigenze idrologiche. A tale scopo sulla base della carta climatologica QC06 la Provincia di Pistoia ed i Consorzi di Bonifica predisporranno progetti di bacino per il monitoraggio climatologico e per la definizione dei parametri irrigui di riferimento per le aziende.
6. I Comuni attraverso i propri enti strumentali attueranno i progetti per la riutilizzazione delle acque degli impianti di trattamento dei reflui civili e industriali per scopi irrigui.
7. Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali individueranno le soluzioni per l'adeguamento della viabilità minore a servizio delle imprese ed in raccordo con la viabilità d'interesse provinciale definita dal P.T.C., anche attraverso un apposito progetto d'area integrato che razionalizzi l'intero sistema della logistica e della mobilità dei prodotti vivaistici.
8. La Provincia di Pistoia in attuazione della normativa vigente in materia attuerà un programma per la razionalizzazione dei servizi tecnici, scientifici e didattici a supporto del sistema.
9. Le risorse del Piano di Sviluppo Rurale sono finalizzate al sostegno dei progetti aziendali e territoriali che s'inseriscono nelle azioni sopra specificate ed in particolare che non prevedano l'impermeabilizzazione del suolo.
10. La Provincia di Pistoia e gli altri soggetti interessati promuoveranno tutte le iniziative necessarie per l'attuazione degli interventi di ristrutturazione delle infrastrutture e dei servizi per il florovivaismo individuati nella tavola P12 e specificati nel programma denominato Linee progettuali per la ristrutturazione dei servizi al florovivaismo toscano, predisposto dalla Provincia di Pistoia nel novembre 2000. Tale programma si articola nel consolidamento del polo scientifico e tecnologico per il florovivaismo a Pistoia nell'area individuata nell'ex campo di volo destinato alla creazione e sviluppo

dell'Arboreto di Pistoia con funzioni plurime, scientifiche, didattiche e ricreative e come struttura del collegamento paesistico dell'Ombrone così come previsto nella tavola P11; area che ospiterà oltre alle strutture sperimentali già presenti, anche la sede dell'Università con attivazione del corso di laurea in Tecnica Vivaistica ed in Architettura del Paesaggio, nonché nella razionalizzazione del polo commerciale della floricoltura di Pescia.

Articolo 51 - Il sistema delle aree produttive.

1. Il P.T.C. individua nel sistema funzionale delle aree produttive i principali comparti produttivi esistenti sull'intero territorio provinciale. Tali aree produttive comprendono le principali attività manifatturiere, artigianali, terziarie.
2. Le attività di cui al punto precedente costituiscono componente economico, sociale e culturale essenziale e identitaria del patrimonio territoriale della provincia.
3. Il P.T.C. intende promuovere all'interno dei Sistemi Territoriali Locali la presenza, il consolidamento, la riqualificazione e lo sviluppo delle attività di tipo produttivo.
4. Il P.T.C. rappresenta nella tav. P11 il sistema funzionale delle aree produttive individuando all'interno di esse i comparti produttivi da sottoporre a interventi di riqualificazione. A tal fine sono da considerare indirizzi prioritari per gli atti di pianificazione comunale, le seguenti indicazioni di potenziamento e/o riorganizzazione di aree produttive a sostegno dei distretti produttivi locali anche ai fini della riorganizzazione delle aree degradate:
 - a) Sistema Territoriale Locale Valdinievole: area produttiva a confine fra i Comuni di Pieve a Nievole e di Monsummano Terme; area produttiva, posta lungo l'autostrada A11, fra i Comuni di Ponte Buggianese, Chiesina Uzzanese e Baggiano; area produttiva nel Comune di Larciano; area produttiva a sud dell'abitato di Pescia.
 - b) Sistema Territoriale Locale Pistoiese: poli produttivi integrati della pianura nel comune di Pistoia, comparti produttivi specializzati di Agliana ovest, nell'area a nord del capoluogo nel Comune di Quarrata, a Cantagrillo nel Comune di Serravalle.
5. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio possono specificare ulteriormente l'individuazione delle aree produttive da riqualificare, anche sulla base di specifiche esigenze locali riscontrate in fase di aggiornamento del proprio quadro conoscitivo.
6. Per tale sistema valgono le seguenti disposizioni:
 - a) sono da privilegiare le localizzazioni di nuovi insediamenti produttivi collegati funzionalmente alla ricerca ed all'innovazione tecnologica dei processi produttivi;
 - b) dovrà essere previsto il riordino della viabilità e della sosta con l'inserimento di infrastrutture adeguate alla movimentazione del trasporto merci, la razionalizzazione degli accessi alle singole aree ed ai comparti allo scopo di fluidificare la maglia viaria di servizio agli insediamenti stessi;
 - c) gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio dovranno prescrivere per gli insediamenti produttivi soluzioni progettuali di qualità funzionale ed estetica, che prevedano:
 - l'inserimento di arredi urbani e vegetazionali;
 - la riduzione del fabbisogno energetico e idrico, incrementando l'utilizzazione di risorse ed energie idriche rinnovabili;

- la riduzione della produzione di rifiuti e migliorino la gestione degli stessi, agevolando il recupero ed il riciclaggio interno dei materiali, compresi gli imballaggi e dotando gli insediamenti di strutture per un efficiente raccolta differenziata.

Articolo 52 - Il sistema dei servizi.

1. Il P.T.C. individua nel sistema funzionale dei servizi la distribuzione di alcuni servizi presenti sull'intero territorio provinciale. I servizi presi in considerazione sono quelli a servizio della persona, cioè quelle attività in cui il prodotto e il processo del servizio coincidono, quindi i servizi sociali, sanitari e formativi.
2. I servizi presi in considerazione sono rappresentati nella tav. P14 dove sono rapportati al loro bacino di utenza e dove suddividendo il territorio in celle di un chilometro quadrato è stato possibile valutare la copertura percentuale complessiva dei servizi sul territorio. Sono stati rappresentati:
 - a) servizi con bacino di utenza rilevante come gli ospedali e l'università (bacino di utenza 10 km);
 - b) servizi con bacino di utenza medio come le scuole superiori, le strutture per anziani e le strutture sanitarie (bacino di utenza 3 km);
 - c) servizi con utenza locale come le farmacie (bacino di utenza 1,5 km).
3. Il grado di copertura rilevato con il criterio suddetto è risultato alto in corrispondenza dei maggiori centri abitati, mentre è risultato ovviamente basso o nullo in corrispondenza delle zone montane o scarsamente abitate.
4. Il P.T.C. persegue l'equilibrata distribuzione sui territori comunali dei servizi suddetti, tale da servire in modo diffuso tutta la popolazione, compresi gli insediamenti sparsi e marginali.
5. Ai sensi del D.P.G.R. 09/02/2007 n. 2/R gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio, al fine di incrementare la qualità del sistema insediativo, dovranno attenersi ai seguenti criteri:
 - a) assicurare il miglior inserimento nel territorio dei servizi con bacino di utenza rilevante, avendo cura di garantire la massima accessibilità ed il potenziamento del trasporto pubblico e del trasporto privato anche alternativo a quello motorizzato;
 - b) individuare specifiche discipline atte a incrementare e qualificare il livello dei servizi esistenti in modo da accrescere il livello di integrazione funzionale tra i vari servizi;
 - c) prevedere sistemi di informazione per migliorare l'accessibilità ai servizi, quali punti di informazione per il pubblico, installazioni urbane con planimetria della città, stradario e localizzazione dei principali servizi;
6. La localizzazione di servizi di interesse sovracomunale è perseguita attraverso l'attivazione di opportune iniziative concertative con le amministrazioni territorialmente interessate, prevedendo opportune soluzioni perequative.

Titolo II

La strategia per la città e gli insediamenti urbani

Capo I

Articolazione e disciplina del sistema insediativo urbano

Articolo 53 - Caratteri generali

1. La tavola P06 individua l'evoluzione del sistema insediativo urbano attraverso l'analisi della sua struttura storica e della sua articolazione funzionale. Il P.T.C. suddivide tale articolazione in:
 - a) i centri storici;
 - b) le aree urbane storicizzate;
 - c) gli insediamenti prevalentemente residenziali o misti;
 - d) gli insediamenti produttivi;
 - e) le aree per le attrezzature e i servizi;
 - f) il sistema delle aree verdi;
2. I Comuni provvedono, sulla base dei propri quadri conoscitivi, a verificare ed aggiornare i perimetri delle articolazioni del sistema insediativo di cui al punto precedente.
3. Il presente Capo è soggetto ai criteri e alle disposizioni di cui al Titolo I della Parte III (La strategia sistemico-funzionale) nonché alle disposizioni prescritte dalla Parte II, Titolo IV (Identificazione e disciplina dei Sistemi territoriali) artt. 44, 45 e 46, relativamente alle invarianti, ed agli obiettivi dell'art.47, per le città e gli insediamenti.
4. Per il sistema insediativo urbano, il P.T.C. persegue i seguenti obiettivi di governo:
 - a) incrementare la qualità del sistema insediativo dal punto di vista urbano, ambientale, edilizio e di accessibilità;
 - b) assicurare la persistenza di tutte le componenti del sistema insediativo provinciale come risulta dalla sua lunga evoluzione storica;
 - c) promuovere la tutela dei complessi edilizi e dei beni di interesse storico-architettonico, posti all'interno delle strutture insediative;
 - d) mantenere e, ove possibile, rafforzare i centri di attrazione del sistema urbano provinciale, equilibrando funzioni residenziali, commerciali, di servizio e produttive;
 - e) salvaguardare le discontinuità ed i paesaggi che separano gli insediamenti urbani, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Disciplina del P.I.T.;
 - f) assicurare la continuità e la biodiversità delle reti naturali costituite dai corridoi ecologici che connettono e attraversano gli insediamenti urbani come: corsi d'acqua e specchi lacustri, ambiti territoriali che vi si correlano, spazi verdi pubblici e privati ed ogni altra risorsa naturale, nonché incrementare la dotazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Disciplina del P.I.T.;
 - g) consolidare, ripristinare e incrementare la corrispondenza storicamente consolidata tra spazi, edifici e complessi architettonici storici, e funzione socialmente e culturalmente pubblica, ai sensi dell'art. 10 della Disciplina del P.I.T.;
 - h) commisurare la previsione dell'espansione del sistema insediativo urbano alle dinamiche socio-demografiche-economiche più recenti, privilegiando la

- soddisfazione della domanda insediativa attraverso il recupero, la riqualificazione e la riorganizzazione degli insediamenti esistenti e del patrimonio edilizio esistente;
- i) perseguire l'equilibrata articolazione territoriale della rete commerciale ai sensi dell'art. 14 della Disciplina del P.I.T., consolidando la presenza della funzione commerciale nelle aree urbane;
 - j) garantire il permanere della funzione produttiva così come definita nel paragrafo 6.3.2 del Documento di Piano del P.I.T. negli insediamenti urbani anche a vocazione diversa.
5. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui sopra gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio comunali, dovranno attenersi alle seguenti direttive:
- a) al fine di incrementare la qualità del sistema insediativo i Comuni, ai sensi del D.P.G.R. 09/02/2007 n. 2/R, suddividono il proprio territorio urbanizzato in tre ambiti: centri densamente abitati; centri abitati interessati da significativa affluenza turistica di carattere stagionale; centri con bassa densità di abitanti oppure ambiti montani o rurali. Nei propri Strumenti di Pianificazione Territoriale e Atti di Governo del Territorio i Comuni si attengono ai criteri indicati nel suddetto D.P.G.R. per ogni ambito;
 - b) qualificare e incrementare il sistema delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e il sistema del verde, così come definito dal D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 2/R;
 - c) assicurare la persistenza delle relazioni storicamente consolidate tra insediamenti e contesto rurale circostante, preservando il ruolo dello spazio interposto tra il territorio urbanizzato e quello rurale;
 - d) contrastare l'affermazione della città diffusa e degli agglomerati lineari lungo le strade;
 - e) recuperare e valorizzare le aree e gli edifici demaniali dismessi privilegiando finalità di pubblico interesse, esigenze e funzioni collettive e di edilizia sociale;
 - f) orientare il soddisfacimento della domanda insediativa attraverso il recupero, la riorganizzazione, il completamento e la ricucitura degli insediamenti esistenti;
 - g) favorire interventi finalizzati al recupero edilizio e alla rivitalizzazione di porzioni consistenti del tessuto urbano da destinare a funzione residenziale, in modo da favorire l'integrazione sociale e, in particolare, per garantire l'offerta di alloggi in regime di locazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Disciplina del P.I.T.;
 - h) valorizzare e consolidare la presenza della funzione commerciale nelle aree urbane degradate;

Articolo 54 - I centri storici

1. Il P.T.C. individua i centri storici con il criterio indicato al c. 1 dell'art. 18 della presente disciplina.
2. L'articolazione dei centri storici è soggetta, oltre che alle disposizioni seguenti, alle disposizioni prescritte alla Parte II, Titolo IV Identificazione e disciplina dei Sistemi territoriali, artt. 44, 45, 46, relativamente alle invarianti ed agli obiettivi dell'art.47 per le città e gli insediamenti, e anche alle disposizioni di cui al Capo III del Titolo II della Parte II (La risorsa storico - culturale).

3. Gli obiettivi individuati all'art. 53 sono perseguiti, per i centri storici, attraverso le direttive di cui al punto successivo.
4. Direttive:
 - a) i Comuni devono garantire la continuità del ruolo e della identità culturale dei centri storici connessi all'equilibrio delle funzioni, residenziali, commerciali, terziarie, nonché produttive così come definite nel paragrafo 6.3.2 del Documento di Piano del P.I.T., alla fruibilità degli spazi pubblici, alla permanenza delle funzioni civili e culturali e della rete commerciale minore ai sensi della vigente normativa regionale di settore, alla tutela dell'immagine architettonica ed urbana connessa alla conservazione degli edifici di antica formazione;
 - b) Nell'ambito dei centri storici i Comuni provvedono a distinguere:
 - le parti dei centri storici che conservano le caratteristiche fisiche riconoscibili e significative dal punto di vista storico proprie dell'organizzazione territoriale, dell'assetto urbano, dell'impianto fondiario, della tipologia e della qualità dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti. Per tali caratteristiche deve essere garantita la tutela e la conservazione;
 - le parti dei centri storici nei quali le suddette caratteristiche sono state rilevantemente e diffusamente alterate e contraddette. Tali caratteristiche devono essere oggetto di ripristino mediante interventi di trasformazione.
 - c) I Comuni distinguono inoltre i centri storici in maggiori e minori:
 - sono da considerare centri storici maggiori: i centri storici di Pistoia, Pescia, e Montecatini.
 - sono da considerare centri antichi minori, suddivisi per tipologia e per sistema territoriale :
 - Castelli della Valdinievole: Collodi, Uzzano, Buggiano, Stignano, Colle, Massa, Cozzile, Montecatini Alto, Monsummano Alto, Montevettolini, Cecina, Larciano Castello.
 - Borghi pedecollinari della Valdinievole: Monsummano Terme, Borgo a Buggiano, Lamporecchio.
 - Centri della Svizzera Pesciatina: Sorano, Vellano, Aramo, S. Quirico, Castelvecchio, Fibbiella, Medicina, Pietrabuona, Monte a Pescia,.
 - Centri collinari del Montalbano: Vinacciano, Montemagno, Lucciano, Montorio, Buriano, S. Baronto, Papiano, Porciano, Tizzana.
 - Centri della Collina Pistoiese: Montale Alto, Tobbiana, Serravalle, Castellina, Arcigliano, Sarripoli, Germinia, Iano, Baggio, Villa di Baggio, S. Moro, Castagno, S. Mommè, Piteccio, Le Grazie, Cireglio, Castello di Cireglio, Fabbiana.
 - Centri e Castelli della Montagna Pistoiese: Serra, Calamecca, Pontito, Lanciole, Crespole, Stiappa, Momigno, Montagnana, Marliana, Casore del Monte, Cutigliano, Melo, Pian degli Ontani, S. Marcello, Lizzano, Lancisa, Spignana, Mammiano, Prunetta, Popiglio, Piteglio, Bardalone, Gavinana, Limestre, Maresca, Pracchia, Pratatale, Castello di Sambuca, Pontepetri, Treppio, Torri, Pavana, Le Piastre, Orsigna, Spedaletto, Vizzaneta.
 - d) Per i centri storici maggiori i Comuni devono provvedere all'adeguamento del sistema infrastrutturale e dei trasporti, per favorire il ricorso ai mezzi pubblici e

l'utilizzo delle piste ciclabili, attraverso la realizzazione di parcheggi di interscambio e favorendo interventi di pedonalizzazione delle aree centrali.

- e) Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali devono contenere specifiche normative per la tutela della qualità storica, architettonica e documentaria degli edifici fondata su una dettagliata classificazione del valore del patrimonio edilizio esistente redatta secondo le direttive date all'art. 16.

Articolo 55 - Le aree urbane storicizzate.

1. Il P.T.C. considera aree urbane storicizzate le parti del territorio urbano che risultano edificate con sostanziale continuità fra la fine dell'ottocento e l'ultimo dopoguerra sulla base del raffronto della cartografia I.G.M. di primo impianto e di quella del periodo 1948-54. I comuni possono individuare tali aree facendo riferimento ad altre fonti ed in particolare all'impianto del Nuovo Catasto assumendo comunque come riferimento temporale di massima la metà del XX secolo.
2. I Comuni individuano le parti delle aree urbane storicizzate nelle quali sia da mantenere l'impianto urbano nell'assetto originario, o strutturatosi antecedentemente al riferimento temporale assunto ai sensi del punto 1, con la conservazione della maglia insediativa, delle reti viarie, dei relativi arredi, del sistema degli spazi scoperti e del loro rapporto con gli spazi coperti e i volumi edificati. I Comuni possono includere le aree suddette nel perimetro dei centri storici, qualora risultino contigue o in relazione funzionale con i gli stessi. In particolare il P.T.C. considera centro antico di Montecatini tutto lo sviluppo urbanistico ed edilizio della città termale avvenuto fino alla metà degli anni Trenta.
1. Le aree urbane storicizzate sono soggette alle disposizioni prescritte alla Parte II, Titolo IV Identificazione e disciplina dei Sistemi territoriali, art. 44, 45, 46, relativamente alle invarianti ed agli obiettivi dell'art. 47 per le città e gli insediamenti.
2. Gli obiettivi individuati all'art. 53 sono perseguiti, per le aree urbane storicizzate, attraverso gli indirizzi e le direttive di cui ai punti successivi.
3. Indirizzi:
 - a) verifica della compatibilità della permanenza di strutture produttive ed individuazione di strumenti, procedure ed incentivi per favorire l'eventuale riconversione funzionale degli impianti non compatibili con i contesti insediativi e/o ambientali;
 - b) miglioramento del sistema infrastrutturale e dei trasporti, per favorire il ricorso ai mezzi pubblici e l'utilizzo delle piste ciclabili, attraverso la realizzazione di parcheggi di interscambio, nonché di parcheggi pertinenziali, in stretta relazione con i centri storici;
 - c) collocare le funzioni a più elevata capacità generatrice/attrattiva di flussi di mobilità in luoghi serviti dai mezzi di trasporto ed in prossimità di adeguate aree a parcheggio.
4. Direttive:
 - a) gli Strumenti della Pianificazione Territoriale e gli Atti di Governo del Territorio comunali indicano, relativamente alle parti delle aree urbane storicizzate diverse da quelle di cui al punto 2, le trasformazioni necessarie e opportune al fine di perseguire l'obiettivo dell'incremento della qualità del sistema insediativo dal punto di vista urbano, ambientale, edilizio e di accessibilità; qualora, per il perseguimento

- di tale obiettivo, i Comuni prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica, essi devono essere attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi, per i quali devono essere dettate le necessarie e opportune disposizioni;
- b) conservazione degli impianti urbani originari e consolidati;
 - c) tutela degli edifici e complessi edilizi di valore storico architettonico, testimoniale e delle loro pertinenze;
 - d) permanenza, o se necessario, ripristino di una compresenza di diverse utilizzazioni, con una predominanza in ogni caso della funzione abitativa;
 - e) destinazione prioritaria delle aree libere a soddisfare il fabbisogno di verde e di attrezzature pubbliche e concentrazione di funzioni quali le attività direzionali, commerciali e le attrezzature ed i servizi di interesse collettivo, in aree finalizzate al rafforzamento ed alla costituzione di nuove centralità urbane;
 - f) promuovere il mantenimento e l'incremento del verde di connettività urbana costituito dal verde pubblico interno al tessuto insediativo ai sensi dell'art. 13 del D.P.G.R. 09/02/2007 n. 2/R, e adozione di misure idonee a preservarne il ruolo di spazio interposto tra il territorio urbanizzato e quello rurale;
 - g) favorire e incentivare il permanere delle attività commerciali e artigianali di vicinato, prevenendone ed evitandone la sostituzione e la delocalizzazione;
 - h) promuovere la formazione dei cosiddetti centri commerciali naturali.

Articolo 56 - Gli insediamenti prevalentemente residenziali o misti

1. Il P.T.C. considera insediamenti residenziali o misti le parti del territorio urbanizzate ed edificate con sostanziale continuità, successivamente al periodo 1948-54, o al diverso riferimento temporale assunto ai sensi del punto 1 dell'art. 55, anche se non individuate e perimetrare come tali nella tavola P06.
2. I Comuni provvedono, sulla base dei propri quadri conoscitivi, a verificare ed aggiornare i perimetri delle aree suddette.
3. Gli insediamenti prevalentemente residenziali o misti sono soggetti alle disposizioni prescritte alla Parte II, Titolo IV (Identificazione e disciplina dei Sistemi territoriali) artt. 44, 45 e 46, relativamente alle invarianti, ed agli obiettivi dell'art.47, per le città e gli insediamenti. Gli insediamenti prevalentemente residenziali o misti antecedenti al periodo assunto come riferimento al comma 1 sono disciplinati anche nell'ambito delle aree urbane storicizzate di cui all'art. 55.
4. Gli obiettivi individuati all'art. 53 sono perseguiti, per gli insediamenti prevalentemente residenziali o misti, attraverso gli indirizzi e le direttive di cui ai punti successivi.
5. Indirizzi:
 - a) favorire il superamento della monofunzionalità di alcune porzioni dei tessuti insediativi;
 - b) agevolare la riutilizzazione delle aree dismesse da finalizzare alla riqualificazione complessiva degli insediamenti, anche tramite la previsione di spazi e servizi pubblici o di uso pubblico;
 - c) riqualificare le aree periferiche riorganizzando gli spazi pubblici ed incrementando la dotazione di attrezzature;
 - d) incentivare il ricorso agli strumenti urbanistici attuativi per la qualificazione anche architettonica degli insediamenti e per il riequilibrio fra spazi pubblici ed edificati;

- e) qualificare i margini degli insediamenti, soprattutto nelle relazioni con i contesti paesaggistici ed ambientali delle aree collinari e montane.
6. Direttive:
- a) riordinare morfologicamente i tessuti destrutturati o degradati;
 - b) incrementare il sistema delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e il sistema del verde così come definito al D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 2/R;
 - c) attenersi agli indirizzi e prescrizioni di cui alla Parte II del Titolo II, Capo II (Le risorse naturali) e al Titolo III (Le fragilità del territorio);
 - d) promuovere il mantenimento e l'incremento del verde di connettività urbana costituito dal verde pubblico interno al tessuto insediativo come previsto dall'art. 13 del D.P.G.R. 09/02/2007 n. 2/R e adottare misure idonee a preservarne il ruolo di spazio interposto tra il territorio urbanizzato e quello rurale;
 - e) verificare la compatibilità della permanenza di strutture produttive ed individuazione di strumenti, procedure ed incentivi per favorire l'eventuale riconversione funzionale degli impianti non compatibili con i contesti insediativi e/o ambientali;
 - f) completare e riorganizzare la viabilità secondo la seguente gerarchia:
 - strade di scorrimento per il traffico di attraversamento o di scambio, debitamente protette o di cui garantire la protezione;
 - strade di quartiere con funzioni di collegamento tra le varie porzioni degli insediamenti, da regolamentare in relazione alla sosta od alle destinazioni d'uso ammissibili sui lati;
 - strade locali di servizio agli edifici.
 - g) potenziare i parcheggi pubblici e pertinenziali e realizzare percorsi pedonali e ciclabili.

Articolo 57 - Gli insediamenti produttivi.

1. Il P.T.C. considera insediamenti produttivi le parti del territorio destinate ad utilizzazioni produttive edificate successivamente al periodo 1948-54, o al diverso riferimento temporale assunto ai sensi del punto 1 dell'art. 55.
2. Ai fini dell'individuazione di cui al punto 1 nella funzione produttiva vengono considerate anche attività artigianali e terziarie che ad essa si correlano, inclusi i sistemi distributivi commerciali, tra cui la distribuzione commerciale di vicinato e i cosiddetti centri commerciali naturali.
3. Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali e gli atti di governo del territorio provvedono a distinguere inoltre gli insediamenti produttivi in base alla funzione prevalente insediata:
 - a) attività artigianale/industriale;
 - b) attività commerciale;
 - c) attività terziarie strettamente correlate alla funzione produttiva.
4. Nell'ambito delle suddette distinzioni gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio comunali provvedono a distinguere:
 - a) i comparti produttivi specializzati;
 - b) i comparti misti, produttivi - residenziali.
5. Gli insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti disposizioni:

- a) disposizioni prescritte alla Parte II, Titolo IV (Identificazione e disciplina dei Sistemi territoriali) artt. 44, 45 e 46, relativamente alle invarianti, ed agli obiettivi dell'art.47, per le città e gli insediamenti;
 - b) disposizioni prescritte alla Parte II del Titolo II, Capo II (Le risorse naturali) e al Titolo III (Le fragilità del territorio);
 - c) gli insediamenti produttivi antecedenti al periodo assunto come riferimento al punto 1 sono disciplinati anche nell'ambito delle aree urbane storicizzate di cui all'art. 55.
6. I Comuni elaborano una diversa disciplina per i suddetti tipi di insediamenti e perseguono gli obiettivi individuati all'art. 53 attraverso gli indirizzi e le direttive di cui ai punti successivi.
7. Indirizzi:
- a) prevedere il completamento e la qualificazione delle funzioni insediate, mediante l'inserimento di attività di servizio alle imprese, agli addetti ed agli utenti, di attività espositive e direzionali;
 - b) nei comparti misti produttivi - residenziali deve essere verificata la compatibilità della permanenza delle strutture produttive, ed individuati strumenti, procedure ed incentivi per favorire l'eventuale riconversione funzionale degli impianti non compatibili con i contesti insediativi e/o ambientali; nel caso di mantenimento della destinazione produttiva, devono essere individuate, se necessario, le misure atte a migliorare la coesistenza delle attività produttive con altre funzioni, nonché gli interventi di miglioramento dell'accessibilità e delle dotazioni di parcheggi, e previste aree a verde, schermature ambientali e misure atte ad incrementare la qualità del sistema insediativo, ai sensi del D.P.G.R. 09/02/2007 n. 2/R ;
8. Direttive:
- a) consolidare il sistema produttivo locale attraverso l'azione prioritaria di riqualificazione e potenziamento dei comparti produttivi esistenti;
 - b) disporre idonei interventi di tutela ambientale, in particolare per l'abbattimento degli inquinamenti, per la salvaguardia della salute degli addetti e dei cittadini, per perseguire il risparmio delle risorse idriche ed energetiche, il contenimento del consumo di risorse naturali irriproducibili, la riduzione della produzione di rifiuti, la riutilizzazione ed il riciclaggio dei materiali, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive di cui alla Parte II del Titolo II, Capo II (Le risorse naturali), e al Titolo III (Le fragilità del territorio) e nel rispetto di quanto prescritto dal D.P.G.R. 09/02/2007 n. 2/R;
 - c) garantire il permanere e lo sviluppo delle funzioni produttive storicamente insediate sul territorio anche attraverso scelte che privilegino l'insediamento di attività compatibili, nell'ambito degli interventi di trasformazione e ridestinazione funzionale degli immobili storicamente utilizzati per tali attività in modo che ne venga evitata la naturalizzazione e la destinazione ad altre funzioni.
 - d) garantire il permanere e lo sviluppo delle funzioni correlate a quelle produttive anche nell'ambito di insediamenti con destinazione diversa da quella produttiva;
 - e) riordinare il sistema della viabilità e della sosta con l'inserimento di infrastrutture adeguate alla movimentazione del trasporto merci, la razionalizzazione degli accessi alle singole aree ed ai comparti allo scopo di fluidificare la maglia viaria di servizio agli insediamenti stessi;
 - f) prevedere criteri per la individuazione degli ambiti urbani caratterizzati dalla presenza di numerose e contigue attività commerciali di vicinato tali da costituire un

- centro commerciale naturale; in tali ambiti dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal P.I.T. all'art. 14 c. 3 della Disciplina del P.I.T.;
- g) al fine di incrementare la qualità del sistema insediativo di cui al presente articolo i Comuni si attengono a quanto prescritto dal D.P.G.R. 09/02/2007 n. 2/R;
 - h) promuovere il mantenimento e l'incremento del verde di connettività urbana costituito dal verde pubblico interno al tessuto insediativo ai sensi dell'art. 13 del D.P.G.R. 09/02/2007 n. 2/R, e adozione di misure idonee a preservarne il ruolo di spazio interposto tra il territorio urbanizzato e quello rurale.

Articolo 58 - Le aree per le attrezzature e i servizi

1. Il P.T.C. individua nella tavola P06 le aree per le attrezzature e i servizi di interesse pubblico esistenti. Esse comprendono sia le attrezzature scolastiche e di interesse collettivo e generale, come definite dal D.M. 1444/68, sia strutture e servizi che pur assolvendo talvolta una funzione di interesse pubblico, hanno gestione privata e finalità produttive, come le strutture direzionali o sportive.
2. I Comuni provvedono, sulla base dei propri quadri conoscitivi, a verificare ed aggiornare i perimetri delle articolazioni delle aree suddette.
3. L'articolazione delle aree per le attrezzature e i servizi è soggetta alle seguenti disposizioni:
 - a) disposizioni prescritte alla Parte II, Titolo IV (Identificazione e disciplina dei Sistemi territoriali);
 - b) disposizioni prescritte alla Parte III, Titolo I (La strategia Sistemico funzionale), in particolare agli artt. 49 e 52.
4. Il P.T.C. individua nel turismo, e quindi nelle risorse costituite da strutture e servizi turistici, uno dei sistemi funzionali provinciali, sintetizzato nella tavola P13 e disciplinato all'art. 49 della presente Disciplina di piano.
5. I Comuni elaborano una specifica disciplina per le aree di cui al comma 1 e perseguono gli obiettivi individuati all'art. 53 e al Titolo I della Parte III, attraverso gli indirizzi e le direttive di cui ai punti successivi.
6. Indirizzi:
 - a) equilibrata distribuzione sui territori comunali delle attrezzature di interesse collettivo e generale tale da servire in modo diffuso tutta la popolazione, compresi gli insediamenti sparsi e marginali;
 - b) nelle aree urbane, concentrazione di tali attrezzature in luoghi capaci di riorganizzare e riqualificare i tessuti insediativi e di realizzare, ricostituire o rafforzare polarità urbane;
 - c) riordino delle aree di pertinenza delle attrezzature e dei servizi e loro qualificazione come spazi urbani e/o di uso collettivo;
 - d) sostegno, mediante specifiche normative, di tutti i servizi pubblici o di derivanza sociale nelle aree marginali, favorendo, ove necessario, l'accorpamento in unici esercizi di attività molteplici.
7. Direttive:
 - a) attribuzione di quote significative di attrezzature e servizi ai nuovi insediamenti, agli interventi di ristrutturazione urbana per riequilibrare le carenze attuali e per riqualificare i contesti esistenti;

- b) qualificare e incrementare il sistema delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico;
- c) nelle aree urbane, con particolare riferimento alle città d'arte, gli Strumenti della Pianificazione Territoriale comunali devono valutare i carichi indotti dal turismo e dalla concentrazione di attività terziarie ad esso connesse;
- d) nuovi insediamenti turistici in zone termali devono essere proporzionati, per dimensioni e bacino di utenza, alla risorsa idrica da utilizzare, in coerenza con i piani e programmi di settore;
- e) i Comuni, ai sensi del D.P.G.R. 09/02/2007 n. 2/R, e ai sensi di quanto prescritto all'art. 53 della presente disciplina, individuano sul proprio territorio urbanizzato gli ambiti relativi ai centri abitati interessati da significativa affluenza turistica di carattere stagionale e si attengono ai criteri indicati per tale ambito all'art. 6 del suddetto D.P.G.R..

Articolo 59 - Il sistema delle aree verdi

- 1. Il P.T.C. individua nella tavola P06 le aree verdi, intese come aree pubbliche esistenti, urbane ed extraurbane, destinate a verde, a parco, a verde attrezzato per le infrastrutture sportive, correlate dal punto di vista funzionale e della fruizione ai sistemi insediativi urbani e rurali.
- 2. I Comuni provvedono, sulla base dei propri quadri conoscitivi, a verificare ed aggiornare i perimetri delle articolazioni delle aree suddette.
- 3. Al sistema delle aree verdi si correla il Sistema dei valori paesaggistico ambientali che il P.T.C. individua come uno dei sistemi funzionali provinciali, sintetizzato nelle tavole P10a, P10b e P10c e disciplinato all'art. 48 della presente Disciplina di piano, cui si rimanda.
- 4. L'articolazione delle aree verdi è soggetta inoltre alle seguenti disposizioni:
 - a) disposizioni prescritte alla Parte II, Titolo IV (Identificazione e disciplina dei Sistemi territoriali), artt. 44, 45 e 46, relativamente alle invarianti, ed agli obiettivi dell'art. 47, per le città e gli insediamenti e per il territorio rurale;
 - b) disposizioni prescritte alla Parte III, Titolo I (La strategia Sistemico funzionale);
- 5. I Comuni elaborano una specifica disciplina per le aree di cui al comma 1 e perseguono gli obiettivi individuati all'art. 53 e all'art. 48 attraverso le prescrizioni di cui ai commi successivi.
- 6. Direttive:
 - a) al fine di incrementare la qualità del sistema delle aree verdi, interne ai sistemi insediativi urbani o correlate ad essi, i Comuni si attengono a quanto prescritto dal D.P.G.R. 09/02/2007 n. 2/R;
 - b) i Comuni riorganizzano le aree a verde in sistemi continui, con appezzamenti di adeguata estensione, strettamente connessi ai percorsi pedonali e ciclabili e, ove presenti, agli attraversamenti urbani dei corsi d'acqua;
 - c) i Comuni adottano misure idonee ad accrescere e migliorare la fruibilità delle aree di cui al punto 1, con interventi mirati a:
 - potenziare i percorsi ciclabili e pedonali di collegamento dei sistemi insediativi con le aree verdi;
 - dotare le aree verdi di punti di accesso preferenziali e gestiti;

- dotare le aree verdi di specifica segnaletica, attrezzature ed arredi, aderendo anche a specifici disciplinari regionali;
 - prevedere forme di gestione delle aree verdi che ne utilizzino al meglio tutte le potenzialità.
- d) gli strumenti della pianificazione territoriale comunali, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Disciplina del P.I.T., assicurano la continuità e la biodiversità delle reti naturali costituite dai collegamenti paesistico - ambientali, elementi naturali lineari che connettono ed attraversano i sistemi insediativi urbani, tra loro e con il territorio collinare e montano, individuati dal P.T.C. nella tavola P10c, di cui all'art. 48, attraverso una specifica disciplina per la tutela e valorizzazione dei corsi d'acqua, degli specchi lacustri, e delle relative aree di pertinenza, degli spazi verdi pubblici e privati e di ogni altra risorsa naturale nel rispetto delle direttive impartite all'art. 40;
- e) gli strumenti della pianificazione territoriale comunali prevedono l'incremento delle dotazioni e della disponibilità delle risorse di cui alla lettera precedente, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Disciplina del P.I.T.;
- f) le aree verdi che costituiscono discontinuità e separazione tra gli insediamenti urbani, devono essere salvaguardate, valorizzate e rese più fruibili, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Disciplina del P.I.T., anche allo scopo di contrastare l'affermazione della città diffusa e degli agglomerati lineari lungo le strade;
- g) le aree verdi interne al sistema insediativo, intese come spazi scoperti di cui all'art. 18 della presente Disciplina di piano, che fungono da cono visivo e che interrompono la trama del tessuto edificato, devono restare inedificate; i Comuni devono identificare tali aree verdi e disciplinarne le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili, vietandone utilizzi che compromettano in tutto o in parte la loro funzione di elemento di discontinuità.

Capo II

La disciplina per le nuove urbanizzazioni

Articolo 60 - Caratteri generali

1. Riguardo alle previsioni di sviluppo del tessuto insediativo urbano i dati più omogenei a disposizione della Provincia sono quelli riferiti alle previsioni dei P.R.G. vigenti alla data del 1998, in quanto, al momento della redazione della presente Disciplina di piano, solamente 11 dei 22 Comuni della provincia hanno provveduto ad approvare il Regolamento Urbanistico. Tali dati, non essendo aggiornati, non sono stati inseriti nella tavola relativa al sistema insediativo urbano.
2. Il presente capo è soggetto ai criteri e alle disposizioni di cui al Titolo I della Parte III (La strategia sistemico - funzionale) nonché alle seguenti disposizioni:
 - a) disposizioni prescritte alla Parte II, Titolo IV (Identificazione e disciplina dei Sistemi territoriali), artt. 44, 45 e 46, relativamente alle invarianti, ed agli obiettivi dell'art.47, per le città e gli insediamenti;
 - b) disposizioni prescritte alla Parte II del Titolo II, Capo II (Le risorse naturali), e al Titolo III (Le fragilità del territorio);

- c) disposizioni inerenti la sostenibilità dello sviluppo del territorio, prescritte alla Parte III, Titolo II, Capo IV.
- 3. Negli articoli che seguono il P.T.C. detta indirizzi e prescrizioni che gli strumenti della pianificazione territoriale comunali devono recepire nel disciplinare le proprie previsioni di espansione urbanistica.
- 4. Prescrizioni di carattere generale:
 - a) ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 i nuovi impegni di suolo ai fini insediativi sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti esistenti; essi devono in ogni caso concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi;
 - b) ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 la crescita degli insediamenti deve essere subordinata alla reale possibilità di assicurare una dotazione sufficiente di servizi essenziali, nonché alla contestuale realizzazione di infrastrutture che consentano la tutela delle risorse essenziali del territorio;
 - c) la previsione dell'espansione del sistema insediativo urbano deve essere commisurata alle dinamiche socio-demografiche-economiche più recenti;
 - d) al fine di incrementare la qualità dei nuovi sistemi insediativi i Comuni si attengono a quanto prescritto dal D.P.G.R. 09/02/2007 n. 2/R;
 - e) nella localizzazione delle previsioni di sviluppo del tessuto insediativo urbano deve essere contrastata l'affermazione della città diffusa e degli agglomerati lungo le strade, e perseguito il completamento e la ricucitura degli insediamenti esistenti;
 - f) gli Strumenti della Pianificazione Territoriale comunali recanti nuove previsioni insediative devono valutare l'ammontare del traffico veicolare da esse indotto sulla rete stradale esistente e prevedono, ove necessario la preventiva o contestuale realizzazione di nuove infrastrutture;
 - g) ai sensi dell'art. 9 c. 8 della Disciplina del P.I.T. non sono ammissibili nuovi insediamenti che inducano una mobilità veicolare ulteriormente gravante in misura consistente su nuovi tronchi stradali nazionali o regionali e su quelli entrati in funzione a partire dal 2002, a meno che non specificatamente previsti nella progettazione delle opere stradali approvate.
 - h) Per i nuovi impegni di suolo dovrà essere verificata l'opportunità di accordi di pianificazione tra i comuni per ottimizzare le scelte localizzative e per definire modalità di perequazione intercomunale.
 - i) nuove previsioni di impegno di suolo saranno possibili previa verifica di compatibilità con gli elementi del paesaggio così come definiti nella relativa disciplina paesaggistica (Parte II, Titolo II, Capo IV);

Articolo 61 - Aree per nuove urbanizzazioni residenziali o miste.

- 1. Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali, nei casi in cui ne sia dimostrata la necessità, definiscono distintamente:
 - a) le nuove urbanizzazioni residenziali o miste a prevalente destinazione abitativa;
 - b) le nuove urbanizzazioni specialistiche: produttive e/o terziarie.
- 2. I Comuni elaborano una specifica disciplina per le aree di cui al punto 1 recependo gli indirizzi e le prescrizioni di cui ai punti successivi.

3. Indirizzi:

- a) Relativamente alle eventuali nuove urbanizzazioni residenziali o miste gli strumenti della pianificazione territoriale comunali prevedono la formazione di strumenti urbanistici operativi, per i quali dettano le necessarie e opportune disposizioni finalizzate a:
- garantire l'efficiente utilizzazione della rete viaria da parte dei mezzi di trasporto collettivi;
 - localizzare le funzioni a elevata capacità generatrice/attrattiva di flussi di mobilità in luoghi serviti dai mezzi di trasporto collettivi, e raggiungibile con un sistema gerarchico di viabilità;
 - prevedere adeguati parcheggi pubblici e di pertinenza degli edifici, estese aree a verde, idonee dotazioni di attrezzature commerciali e servizi per superare la monofunzionalità degli insediamenti e favorire la riqualificazione dei tessuti esistenti e la loro integrazione con le nuove previsioni;
 - migliorare l'utilizzazione dei mezzi pubblici, collocando i nuovi insediamenti in una logica coerente con le reti del trasporto collettivo.

4. Prescrizioni:

- a) gli strumenti della pianificazione territoriale comunali definiscono nuove urbanizzazioni residenziali o miste nei casi in cui le trasformazioni, fisiche o funzionali, prevedibili nella struttura urbana antica, storicizzata o di recente formazione, non consentano il soddisfacimento della domanda di spazi per utilizzazioni abitative, con riferimento all'arco temporale assunto come previsione;
- b) le eventuali nuove urbanizzazioni residenziali o miste devono essere individuate in continuità spaziale rispetto al territorio già urbanizzato, così da realizzare, o ricostituire, una sua sostanziale unitarietà, e una sua netta, avvertibile distinzione dal territorio non urbano; devono essere facilmente accessibili dalla rete viaria principale; devono essere correttamente inserite nel contesto ambientale, soprattutto nelle aree di valore paesaggistico;
- c) gli interventi di nuova edilizia devono essere preferibilmente finalizzati ad una nuova offerta di alloggi in regime di locazione, nel rispetto delle direttive in tal senso emanate dalla Regione nel P.I.T..

Articolo 62 - Aree per nuove urbanizzazioni produttive e commerciali.

1. Gli Strumenti della Pianificazione Territoriale e gli Atti di Governo del Territorio comunali provvedono a distinguere le proprie previsioni di espansione urbanistica a carattere produttivo in base alla funzione prevalente prevista:
 - a) attività artigianale/industriale;
 - b) attività commerciale;
 - c) attività terziarie strettamente correlate alla funzione produttiva.
2. Nell'ambito delle suddette distinzioni gli Strumenti della Pianificazione Territoriale e gli Atti di Governo del Territorio comunali provvedono a distinguere:
 - a) i comparti produttivi specializzati;
 - b) i comparti misti.
3. I Comuni elaborano una specifica disciplina per le aree di cui al presente articolo recependo le prescrizioni di cui ai punti successivi.

4. Prescrizioni:

- a) Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali prevedono nuove urbanizzazioni produttive a carattere specialistico soltanto qualora le trasformazioni, fisiche o funzionali, prevedibili nel territorio già urbanizzato, e in particolare nelle aree produttive, non consentano il soddisfacimento della riscontrata domanda insediativa a carattere produttivo e commerciale nell'accezione estesa di cui al c. 2 dell'art. 57, con riferimento all'arco di tempo assunto come previsione.
- b) Per le nuove urbanizzazioni produttive gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio comunali, sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - devono essere rispettate le prescrizioni impartite all'art. 60 della presente Disciplina di piano;
 - deve essere garantito il corretto inserimento dei nuovi insediamenti nel contesto ambientale, soprattutto nelle aree di valore paesaggistico;
 - devono essere rispettate le disposizioni inerenti la sostenibilità dello sviluppo del territorio, prescritte alla Parte III, Titolo II, Capo IV.
- c) Le nuove urbanizzazioni produttive, ove non ostino precise e motivate controindicazioni, in relazione essenzialmente alle tipologie produttive, alle emissioni ed ai fattori di rischio, sono di norma individuate in continuità agli insediamenti produttivi esistenti in modo da contribuire alla loro riqualificazione ed a stabilire una sostanziale unitarietà del tessuto urbano e una sua netta, avvertibile distinzione dal territorio non urbano.
- d) Sono in ogni caso da privilegiare nuovi insediamenti produttivi capaci di assolvere una funzione sovracomunale per la loro collocazione e per le loro dimensioni, per l'accessibilità dalla rete viaria principale, anche al fine di evitare una eccessiva dispersione sul territorio di nuove aree industriali ed artigianali, commerciali. A tal fine sono da considerare indirizzi prioritari per gli atti di pianificazione comunale, le indicazioni contenute nell'art. 51 della presente Disciplina di piano.
- e) Relativamente alle eventuali nuove urbanizzazioni specialistiche gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio, prevedono in ogni caso la formazione di strumenti urbanistici operativi, per i quali dettano le necessarie e opportune disposizioni.
- f) Ai sensi dell'art. 15 comma 1 della Disciplina del P.I.T., ed ai sensi del successivo art. 64 della presente Disciplina di piano, relativo all'incentivazione della pianificazione sovracomunale, i Piani Strutturali stabiliranno i criteri per l'individuazione delle aree da ritenere sature, rispetto alla possibilità di introdurre ulteriori medie e grandi strutture di vendita. Tali aree sono definite in particolare in relazione alle condizioni di sostenibilità infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali, definendo i criteri di cui al seguente punto g).
- g) I suddetti criteri si dovranno basare sui seguenti indicatori:
 - l'ammontare dei costi per le Pubbliche Amministrazioni interessate ai fini dell'adeguamento delle infrastrutture e della tutela delle risorse essenziali del territorio;
 - il grado di congestione delle infrastrutture stradali;
 - il livello di emissioni inquinanti.

- h) L'individuazione delle aree di localizzazione delle medie e delle grandi strutture di vendita deve tener anche conto degli effetti d'ambito sovracomunale e di fenomeni di addensamento di esercizi che producano impatti equivalenti a quelli delle grandi strutture di vendita
- i) Le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale comunali riguardanti nuove aree o aree in ampliamento a quelle esistenti per la localizzazione di grandi strutture di vendita, devono essere oggetto di concertazione tra le diverse amministrazioni competenti;
- j) La localizzazione di nuove grandi strutture di vendita, come definite dalla L.R. 28/2005, è da consentire soltanto in aree urbane o ad esse contigue, senza soluzioni di continuità con il territorio urbanizzato;
- k) Le previsioni di interventi a carattere commerciale o destinate ad attività economiche correlate o similari, che prevedano l'utilizzo di aree di dimensione superiore a 20.000 mq di superfici utili lorde complessive, sono soggette alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 14 della Disciplina del P.I.T.;

Articolo 63 - Aree per nuove urbanizzazioni per le attrezzature e i servizi.

1. I Comuni elaborano una specifica disciplina per le aree di cui al presente articolo recependo le prescrizioni di cui ai punti successivi.
2. Prescrizioni:
 - a) Le nuove urbanizzazioni specialistiche destinate ad insediamenti turistici sono preferibilmente riservate alle strutture ricettive così come definite dalla L.R. 42/2000; le strutture ricettive quali i campeggi, i villaggi turistici, le aree di sosta, gli agri-campeggi, i parchi di vacanza, e quelli caratterizzati da attività di ospitalità in spazi aperti, possono essere realizzate soltanto in aree appositamente previste negli strumenti della pianificazione territoriale. Tali strutture saranno collocate in relazione alle aree di sistema riferite alla tavola P13.
 - b) Nuovi insediamenti turistici in zone termali sono proporzionati per dimensioni e bacino di utenza alla risorsa idrica da utilizzare, in coerenza con i piani e programmi di settore e con le concessioni e i permessi di ricerca in atto e compatibilmente con le prescrizioni impartite all'art. 42 della presente disciplina.
 - c) I Comuni, ai sensi del D.P.G.R. 09/02/2007 n. 2/R, e ai sensi di quanto prescritto all'art. 53 della presente disciplina, individuano sul proprio territorio urbanizzato gli ambiti relativi ai centri abitati interessati da significativa affluenza turistica di carattere stagionale e si attengono ai criteri indicati per tale ambito all'art. 6 del suddetto D.P.G.R..
 - d) Ai sensi dell'art. 24 della Disciplina del P.I.T. gli interventi concernenti nuove strutture destinate al turismo, agli impianti sportivi e per il tempo libero nei territori rurali sono ammissibili alle condizioni dettate dal P.I.T.:
 - non sussistano possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente;
 - siano interventi finalizzati al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione paesaggistica di specifici ambiti territoriali e che non alterino la struttura del paesaggio;
 - siano utilizzate tecniche edilizie sostenibili ai sensi dell'art. 145 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1.

- e) La realizzazione di impianti sportivi e per il tempo libero e degli immobili collegati al loro esercizio, ivi comprese eventuali strutture turistico ricettive, è da consentire solo qualora sia prescritta la gestione unitaria di tali complessi.
- f) La localizzazione di nuovi impianti, insediamenti e funzioni specialistiche di tipo sportivo e per il tempo libero è subordinata alla salvaguardia delle risorse essenziali del territorio e alla condizione che non si alteri il valore dei paesaggi e si promuova la riqualificazione di quelli degradati, recuperando un idoneo assetto agrario e idrogeologico del territorio.
- g) I Comuni devono prevedere rigorose limitazioni alle possibilità di mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili realizzati con finalità turistico ricettive.

Articolo 64 - Incentivazione della pianificazione sovracomunale

1. La Provincia promuove ogni possibile pratica di concertazione con le amministrazioni interessate per ottimizzare su scala sovracomunale la pianificazione e la localizzazione degli interventi di trasformazione territoriale, anche attivando opportune modalità di perequazione compensativa.
2. Tali interventi di interesse sovracomunale possono riguardare, tra gli altri, la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e di terziario, la realizzazione di infrastrutture, la localizzazione di grandi strutture di vendita o l'ampliamento di quelle esistenti, la localizzazione delle strutture sanitarie, degli impianti di depurazione e trattamento dei reflui e dei rifiuti e tutti gli interventi che determinano effetti sugli assetti territoriali a scala sovracomunale.
3. Per la riconversione e ridislocazione territoriale di processi produttivi manifatturieri è perseguita l'attivazione di opportune iniziative concertative con gli attori imprenditoriali interessati e, se del caso, con altre amministrazioni territorialmente interessate, ove si prevedano opportune soluzioni perequative, al fine di sostenere il permanere e lo sviluppo delle relative attività nel territorio.
4. Le risorse che derivano dalla realizzazione dei suddetti interventi possono convergere in parte in un fondo di rotazione per la sostenibilità che sia utilizzato per attuare il principio pianificatorio della perequazione territoriale, come indicato al successivo Titolo III.

Capo III

La caratteristiche dimensionali del sistema insediativo

Articolo 65 - Caratteri generali

1. Il presente capo è soggetto ai criteri e alle disposizioni di cui al Titolo I della Parte III (La strategia sistemico – funzionale) nonché alle seguenti disposizioni:
 - a) disposizioni prescritte alla Parte II, Titolo II, Capo II (Le risorse naturali), e al Titolo III (Le fragilità del territorio);
 - b) disposizioni prescritte alla Parte II, Titolo IV (Identificazione e disciplina dei Sistemi territoriali locali) agli art. 43, 44, 45, 46;

- c) disposizioni inerenti la sostenibilità dello sviluppo del territorio, di cui alla Parte III, Titolo II, Capo IV.
2. Il dimensionamento massimo degli insediamenti è stabilito nel Piano Strutturale e deve essere articolato nelle seguenti funzioni:
 - a) residenziale;
 - b) industriale/artigianale;
 - c) commerciale relativo alle medie strutture di vendita;
 - d) commerciale relativo alla grande distribuzione;
 - e) turistico/ricettivo;
 - f) direzionale;
 - g) agricolo e funzioni connesse ivi compreso l'agriturismo.
3. Ai sensi del D.P.G.R. 09/02/2007 n. 3/R la sostenibilità delle suddette previsioni insediative deve essere comprovata dagli esiti della Valutazione Integrata effettuata secondo la procedura indicata dal D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 4/R.
4. Il dimensionamento delle funzioni di cui al punto 2 deve essere espresso in metri quadrati di Superficie Utile Lorda; la funzione turistico/ricettiva può essere espressa anche in numero di posti letto.
5. Il dimensionamento delle funzioni è effettuato congiuntamente al dimensionamento minimo complessivo delle attrezzature e dei servizi di interesse pubblico.
6. La previsione dell'espansione del sistema insediativo urbano deve essere commisurata alle dinamiche socio-demografiche-economiche più recenti, privilegiando la soddisfazione della domanda insediativa attraverso il recupero, la riqualificazione e la riorganizzazione degli insediamenti esistenti e del patrimonio edilizio esistente.

Articolo 66 - Il dimensionamento degli spazi per la residenza

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali e gli atti di governo del territorio, definiscono le caratteristiche dimensionali delle previsioni di spazi per la residenza conformemente alle direttive e agli indirizzi di cui ai punti seguenti.
2. Indirizzi:
 - a) Il dimensionamento degli spazi per la funzione residenziale, espresso come indicato al punto 4 dell'art. 65, deve comunque specificare e motivare, sulla base delle dinamiche socio-demografiche-economiche, delle caratteristiche del patrimonio abitativo e della domanda di edilizia residenziale, i rapporti fra abitanti insediabili - famiglie - abitazioni - e superfici utili lorde per abitazione.
3. Direttive:
 - a) il dimensionamento degli spazi per la funzione residenziale, risultante da previsioni di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica, finalizzata alla trasformazione di manufatti destinati ad altri usi, è individuato sulla base dei seguenti elementi:
 - valutazione della differenza fra la domanda di abitazioni e l'offerta presente, tenuto conto delle attività edilizie e delle dinamiche socio-demografiche-economiche più recenti;
 - obiettivo prioritario di favorire interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla rivitalizzazione di porzioni consistenti del tessuto urbano da destinare a funzione residenziale, in modo da favorire l'integrazione

- sociale e, in particolare, per garantire l'offerta di alloggi in regime di locazione, ai sensi dell'art. 5, c. 1 della Disciplina del P.I.T.;
- valutazione dettagliata ed argomentata dei prevedibili effetti sulla domanda abitativa di specifici progetti, programmi ed iniziative di promozione economica e di sviluppo sociale e demografico; gli strumenti della pianificazione territoriale comunali e gli atti di governo del territorio, dovranno contenere l'indicazione dei suddetti progetti, programmi e iniziative, nonché l'individuazione degli strumenti e dei tempi per verificarne gli effetti;
 - valutazione di esigenze di riordino, riequilibrio e riqualificazione urbanistica connesse alle densità delle strutture urbane esistenti, ai livelli di degrado urbanistico, fisico e igienico, come definito all'art. 9 del D.P.G.R. 09/02/2007 n. 3/R, nonché al livello di compromissione e degrado del valore dei paesaggi;
 - valutazione del livello di sostenibilità delle previsioni insediative rispetto ai parametri e ai criteri indicati alla Parte III, Titolo II, Capo IV (La sostenibilità dello sviluppo del territorio).

Articolo 67 - Il dimensionamento degli spazi per la produzione e per il commercio

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali e gli atti di governo del territorio, definiscono le caratteristiche dimensionali delle previsioni di spazi per la produzione e il commercio conformemente agli indirizzi e alle direttive di cui ai punti seguenti.
2. Indirizzi:
 - a) il dimensionamento degli spazi per la produzione e per il commercio viene espresso come indicato al punto 4 dell'art. 65.
3. Direttive:
 - a) il dimensionamento degli spazi per la funzione produttiva e commerciale è individuato sulla base dei seguenti elementi:
 - la domanda generata da necessità di rilocalizzazione, cioè la domanda derivante dal determinarsi di incompatibilità ambientali, in relazione alle immissioni nell'atmosfera, agli scarichi liquidi o solidi nei corpi idrici o nel suolo, alle emissioni sonore, a situazioni di pericolosità geomorfologica o idraulica, a effetti negativi sulla qualità del paesaggio o sulla funzionalità e vivibilità dell'insediamento urbano, oppure dall'insorgere di diseconomie insediative, in relazione alla distanza da linee di comunicazione, o da centri di servizi, e simili, a carico della localizzazione di imprese esistenti;
 - la domanda generata da processi di crescita e sviluppo, cioè la domanda originata sia dalla richiesta delle imprese esistenti di incrementare la propria disponibilità di spazi, sia dalla necessità di spazi per ospitare la nascita di nuove imprese, indotta dallo sviluppo di alcuni settori o dall'insieme dell'economia locale; il suo dimensionamento è di norma individuato tenendo conto dell'impegno a promuovere uno sviluppo sostenibile e in relazione all'obiettivo di realizzare la piena occupazione;
 - b) nel prevedere le modalità di soddisfacimento della domanda insediativa, come definita alla lettera precedente, devono essere prioritariamente valutate le possibilità di ristrutturazione e ampliamento degli insediamenti produttivi esistenti, con trasformazione delle superfici scoperte pertinenziali e dei manufatti già adibiti

- ad utilizzazione produttiva, le possibilità di nuova edificazione nei lotti ineditati residui nelle esistenti aree industriali ed artigianali, le possibilità di recupero degli edifici degradati, dismessi, abbandonati, ovvero nelle esistenti aree urbane plurifunzionali, ove sia ammissibile in relazione alle caratteristiche sia delle specifiche attività produttive che delle aree interessate;
- c) le nuove urbanizzazioni produttive a carattere specialistico saranno consentite soltanto qualora le trasformazioni, fisiche o funzionali, prevedibili nel territorio già urbanizzato, e in particolare nelle aree produttive, non consentano il soddisfacimento della riscontrata domanda insediativa a carattere produttivo e commerciale;
 - d) le previsioni di interventi a carattere commerciale o destinate ad attività economiche correlate o similari, che prevedano l'utilizzo di aree di dimensione superiore a 20.000 mq di superfici utili lorde complessive, sono soggette alle disposizioni di cui al c. 2 dell'art. 14 della Disciplina del P.I.T.;
 - e) le previsioni degli Strumenti della Pianificazione Territoriale comunali riguardanti nuove aree o aree in ampliamento a quelle esistenti per la localizzazione di grandi strutture di vendita, devono essere oggetto di concertazione tra le diverse amministrazioni competenti;
 - f) la localizzazione di nuove grandi strutture di vendita, come definite dalla L.R. 28/2005, è da consentire soltanto in aree urbane o ad esse contigue, senza soluzioni di continuità con il territorio urbanizzato.

Articolo 68 - Il dimensionamento degli spazi per le attrezzature e i servizi

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali e gli atti di governo del territorio, definiscono le caratteristiche dimensionali delle previsioni di spazi per le attrezzature e i servizi conformemente agli indirizzi e alle direttive di cui ai punti seguenti.
2. Indirizzi:
 - a) I Piani Strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali prevedono la formazione di un programma temporalmente definito per il raggiungimento dello standard di 24 mq/ab.
3. Direttive:
 - a) il dimensionamento degli spazi per le attrezzature e i servizi è individuato in relazione alle seguenti funzioni:
 - attrezzature e servizi sociali (pubblica amministrazione, giustizia, sicurezza sociale, igiene pubblica, istruzione, sanità, assistenza sociale, associazionismo, sport, verde, aree di relazione e di sosta);
 - attrezzature e servizi per le imprese (pubblici esercizi, attività direzionali, terziarie e in genere);
 - insediamenti turistici.
 - b) la valutazione della domanda di spazi per attrezzature e servizi sociali è effettuata con riferimento alle caratteristiche della popolazione esistente e prevista nel rispetto, per quanto concerne i servizi pubblici o ad uso collettivo, delle vigenti relative disposizioni;
 - c) per quanto riguarda gli spazi ed attrezzature a standard di cui dal D.M. 1444/68, deve essere perseguito il progressivo raggiungimento di uno standard di 24 mq/ab,

- con un opportuno potenziamento delle dotazioni di parcheggi e verde pubblico, con eventuale riduzione degli spazi per attrezzature scolastiche, laddove sia dimostrato che le strutture esistenti e previste, anche a seguito di processi di accorpamento e razionalizzazione delle sedi, siano adeguate alla prestazione dei servizi educativi;
- d) la valutazione della domanda di spazi per attrezzature e servizi per le imprese è effettuata con riferimento alle caratteristiche della popolazione esistente e prevista, ai caratteri ed all'organizzazione della struttura economica delle imprese, all'incidenza dei flussi turistici;
- e) nei centri abitati interessati da significativa affluenza turistica stagionale servizi e attrezzature devono essere dimensionati in rapporto al flusso turistico stagionale e alla popolazione insediata, prevedendo dotazioni flessibili in grado di rispondere adeguatamente ai due tipi di utenza;
- f) nel prevedere le modalità di soddisfacimento della domanda di attrezzature e servizi sono prioritariamente valutate le possibilità di ristrutturazione ed ampliamento in sito, nonché le possibilità di nuova edificazione in lotti ineditati residui in aree urbane destinate a tali funzioni;
- g) solo nei casi in cui sia accertata l'impossibilità di soddisfare tale domanda, come indicato al punto precedente potranno essere previste nuove urbanizzazioni sulla base delle seguenti finalità :
- favorire i processi di ristrutturazione urbanistica e di riqualificazione dei tessuti urbani esistenti;
 - completare e/o potenziare aree già attrezzate e destinate a tale funzione od aventi i caratteri di poli urbani;
 - avvicinare alle aree produttive i servizi per le imprese e le attrezzature necessarie allo sviluppo della produzione e dell'economia locale.

Capo IV

La sostenibilità dello sviluppo del territorio

Articolo 69 - Caratteri generali.

1. La Provincia attraverso il P.T.C. e attraverso l'insieme delle attività di sua competenza relative all'uso del territorio, ai sensi della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1, persegue uno sviluppo sostenibile delle attività pubbliche e private che incidono sul territorio provinciale.
2. Il P.T.C. persegue la valorizzazione e l'oculata gestione delle risorse naturali ed essenziali al fine della loro salvaguardia dalle pressioni delle attività antropiche.
3. A tal fine il P.T.C. persegue una qualità insediativa ed edilizia che garantisca la riduzione dei consumi energetici, la salvaguardia dell'ambiente naturale, il ricorso alle tecniche dell'edilizia sostenibile così come individuate nelle Linee guida dell'edilizia sostenibile in Toscana approvate dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 218 del 3 aprile 2006.
4. Gli obiettivi del P.T.C. rappresentano il riferimento fondamentale per le valutazioni di coerenza con il P.T.C. degli strumenti della pianificazione territoriale, degli atti di

governo del territorio e dei Piani di Settore della Provincia, nell'ambito dei relativi processi di Valutazione Integrata.

5. I Sistemi Territoriali Locali e i Sottosistemi del paesaggio individuati dal P.T.C. costituiscono, salvo diversa specifica delimitazione, l'ambito territoriale di riferimento per la formazione dei quadri conoscitivi e per la Valutazione Integrata di piani, programmi e previsioni d'interesse sovracomunale
6. Il nuovo P.T.C. assume come strategico l'obiettivo di promuovere la sostenibilità dello sviluppo del territorio e delle città attraverso i parametri e i criteri individuati al successivo art. 70.
7. Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali devono comunque ottemperare agli indirizzi e prescrizioni del Piano di Indirizzo Energetico Regionale (di seguito P.I.E.R.) approvato con D.G.R. 10 marzo 2008.
8. Ai sensi della L. 244/07, Legge Finanziaria per il 2008, la Provincia si impegna a concorrere al conseguimento degli obiettivi assegnati alla Regione, sia degli obiettivi ripartiti tra le Regioni a livello nazionale, sia degli obiettivi fissati dal P.I.E.R.
9. I Comuni, secondo quanto dispone la L.R. 39/05, sono tenuti al rispetto del P.I.E.R. quando:
 - a) dettano disposizioni al fine di promuovere la produzione di energia diffusa tramite microgenerazione a fonti rinnovabili o cogenerativa;
 - b) adottano negli atti di governo del territorio e nei Regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l'efficienza energetica in edilizia;
 - c) dettano disposizioni concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di illuminazione esterna e pubblica.

Articolo 70 - Indirizzi e prescrizioni per la sostenibilità

1. Fanno parte degli indirizzi e prescrizioni per la sostenibilità le disposizioni individuate alla Parte II, Titolo I, Capo II (Le risorse naturali).
2. Il nuovo P.T.C. assume come strategico l'obiettivo di promuovere la sostenibilità dello sviluppo del territorio e delle città attraverso gli indirizzi e le prescrizioni di cui ai punti successivi.
3. Indirizzi:
 - a) Gli strumenti della pianificazione territoriale devono favorire l'impiego di risorse energetiche locali rinnovabili, l'aumento dell'efficienza energetica degli edifici, dei nuovi insediamenti e dei trasporti. Gli strumenti di pianificazione territoriale devono promuovere la certificazione energetica degli edifici, la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ed individuare nell'edilizia pubblica e sociale-residenziale comparti prioritari per la sostenibilità energetica. I Comuni devono predisporre in tal senso un adeguato piano di illuminazione pubblica.
 - b) Nella definizione dei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi, nonché nella trasformazione degli insediamenti esistenti, soddisfano le esigenze del servizio di gestione (raccolta, riutilizzo, recupero, riciclaggio e smaltimento) dei rifiuti urbani, al fine di contribuire al conseguimento, a livello comunale, degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata definiti dal D.L. n° 22/97, dal Piano Regionale, da eventuali accordi di programma con la Regione Toscana e dal Piano Provinciale di Gestione dei consumi dei Rifiuti.

- c) Le nuove previsioni di impegno di suolo devono verificare la compatibilità con gli elementi del paesaggio così come definiti nella relativa disciplina paesaggistica, inoltre, per i nuovi impegni di suolo deve essere verificata l'opportunità di accordi di pianificazione tra i comuni per ottimizzare le scelte localizzative e per definire eventuali modalità di perequazione intercomunale anche ai sensi degli artt. 109 e 110.

4. Prescrizioni:

- a) I Comuni sono tenuti, nell'ambito dei propri piani strutturali e degli atti di governo del territorio, a valutare la sostenibilità delle proprie previsioni prevedendo:
- per le trasformazioni del territorio, un'analisi preliminare del sito di costruzione, studiandone l'esposizione solare, i venti dominanti, il tessuto urbano limitrofo e così via, al fine di individuare le migliori strategie per il miglioramento delle prestazioni energetiche dei fabbricati.
 - criteri tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici idonei a facilitare e valorizzare il risparmio energetico e l'impiego di fonti energetiche rinnovabili per il riscaldamento, il raffrescamento, la produzione di acqua calda sanitaria, l'illuminazione, incentivando la realizzazione di impianti centralizzati, dotati di tutti i dispositivi sufficienti a garantire la contabilizzazione individuale dei consumi e la personalizzazione del microclima.
- b) Ai fini della valutazione della sostenibilità di nuove previsioni di insediamenti produttivi, i Comuni sono tenuti, nell'ambito dei propri piani strutturali e degli atti di governo del territorio, a corredare gli atti di opportune elaborazioni volte a valutare la fattibilità tecnico-economica:
- dell'uso della cogenerazione, elettrica e termica, per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici degli insediamenti previsti nell'area;
 - dell'adozione di sistemi di recupero del calore da processi produttivi per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici degli insediamenti previsti nell'area;
 - della possibilità di cessione degli scarti termici degli insediamenti previsti nell'area all'insieme di fabbisogni civili presenti nell'intorno dell'area stessa.
- c) Ai sensi del D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 2/R all'interno delle aree urbane il sistema del verde pubblico e privato concorre a garantire l'equilibrio ecologico e le compensazioni delle emissioni di anidride carbonica derivanti dalle attività antropiche. Gli strumenti della pianificazione territoriale devono supportare le proprie previsioni di dimensionamento con una dotazione di spazi verdi interni agli insediamenti che sia proporzionata all'incremento del numero di abitanti e all'incremento della quantità di veicoli esistenti e previsti, prescrivendo anche la realizzazione di verde pensile e/o tetti verdi a titolo compensativo con caratteristiche di fruibilità assimilabili alle aree verdi tradizionali.
- d) Ai sensi del D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 3/R la sostenibilità delle previsioni insediative degli strumenti della pianificazione territoriale deve essere comprovata dagli esiti della Valutazione Integrata effettuata secondo la procedura indicata dal D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 4/R.
- e) Ai sensi del c. 4 dell'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2005 n.1, i nuovi impegni di suolo ai fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non

sussistano alternative di riutilizzo e riorganizzazione degli insediamenti esistenti; essi devono in ogni caso concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi esistenti.

- f) Ai sensi del c. 5 dell'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2005 n.1, la crescita degli insediamenti deve essere subordinata alla reale possibilità di assicurare una dotazione sufficiente di servizi essenziali, nonché alla contestuale realizzazione di infrastrutture che consentano la tutela delle risorse essenziali del territorio.
- g) Ai sensi dell'art. 35 della Disciplina del P.I.T. la pianificazione degli interventi di trasformazione urbanistica dovrà essere subordinata anche alla verifica dell'esistenza delle infrastrutture e dei servizi idrici integrati necessari per soddisfare la domanda in materia di approvvigionamento, distribuzione e depurazione; sarà pertanto necessario acquisire la certificazione degli enti gestori dei pubblici servizi per ogni intervento di nuova previsione urbanistica; la suddetta certificazione è necessaria anche per ogni potenziamento delle infrastrutture e dei servizi idrici degli insediamenti già esistenti; tali interventi dovranno essere realizzati compatibilmente con l'uso sostenibile delle risorse idriche, della loro rinnovabilità e a tutela della permanenza della loro preesistente disponibilità nei singoli ambiti territoriali interessati.
- h) Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali recanti nuove previsioni insediative devono valutare l'ammontare del traffico veicolare da esse indotto sulla rete stradale esistente e prevedere, ove necessario la preventiva o contestuale realizzazione di nuove infrastrutture; ai sensi dell'art. 9 c. 8 della Disciplina del P.I.T. non sono ammissibili nuovi insediamenti che inducano una mobilità veicolare ulteriormente gravante in misura consistente su nuovi tronchi stradali nazionali o regionali e su quelli entrati in funzione a partire dal 2002.
- i) Negli insediamenti residenziali di nuova previsione la dotazione delle aree verdi per la compensazione delle emissioni di anidride carbonica dovrà coprire almeno il 90% dell'incremento delle emissioni. In caso di impossibilità a realizzare tale compensazione per motivi di spazio disponibile, i Comuni possono prevedere la possibilità di convertire l'intervento compensativo in oneri finalizzati alla realizzazione di aree verdi o prescrivere la realizzazione di tetti verdi.
- j) Negli insediamenti produttivi di nuova previsione la dotazione delle aree verdi per la compensazione delle emissioni di anidride carbonica dovrà coprire il 100% dell'incremento delle emissioni. In caso di impossibilità a realizzare tale compensazione per motivi di spazio disponibile i Comuni possono prevedere la possibilità di convertire l'intervento compensativo in oneri finalizzati alla realizzazione di aree verdi o prescrivere la realizzazione di tetti verdi.
- k) Tutti i Comuni sono tenuti ad includere negli strumenti della pianificazione territoriale un bilancio energetico annuale, che individui i livelli attuali di consumo delle diverse fonti energetiche.
- l) I Comuni definiscono negli strumenti della pianificazione territoriale le norme per la valutazione delle trasformazioni in relazione alle risorse energetiche, e subordinano le previsioni di trasformazione al rispetto delle prescrizioni individuate.
- m) Le nuove urbanizzazioni e gli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno prevedere il ricorso obbligatorio a fonte energetica rinnovabile per soddisfare almeno il 60% dell'energia necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria ed il 30% dell'energia necessaria alla climatizzazione. Negli interventi edilizi di nuova costruzione, sostituzione edilizia o ristrutturazione edilizia si deve prevedere che

almeno il 60% dell'energia necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria provenga da fonti energetiche rinnovabili. Al fine di raggiungere i minimi stabiliti dal presente comma è ammessa l'acquisizione di quote corrispondenti di impianti collettivi o pubblici.

- n) Per gli edifici industriali-artigianali, di nuova costruzione, sostituzione edilizia o soggetti a ristrutturazione con modifica o inserimento di nuovi impianti, si deve prevedere l'uso di impianti di produzione di energia basati sull'utilizzo di impianti di cogenerazione o fonti di energia rinnovabile, fino al soddisfacimento di almeno il 30% del fabbisogno di energia elettrica ed il 60 % del fabbisogno per la produzione di acqua calda sanitaria. Al fine di raggiungere i minimi stabiliti dal presente comma è ammessa l'acquisizione di quote corrispondenti di impianti collettivi o pubblici.
- o) Negli edifici industriali e artigianali di nuova costruzione, sostituzione edilizia o soggetti a ristrutturazione con modifica o inserimento di nuovi impianti, si deve prevedere che venga realizzato un impianto fotovoltaico. Al fine di raggiungere i minimi stabiliti dal presente comma è ammessa l'acquisizione di quote corrispondenti di impianti collettivi o pubblici. La norma si applica ad edifici ed ampliamenti di essi non inferiori a 100 mq.
- p) Gli Strumenti della pianificazione territoriale comunale possono prevedere nuovi insediamenti turistici, fuori dalle aree già individuate, a condizione che sia dimostrato l'impatto zero in termini di consumi delle risorse, produzione di rifiuti, approvvigionamento idrico ed energetico.

Articolo 71 - Impianti climatici e di produzione energia

1. Indirizzi:

- a) Negli strumenti della pianificazione territoriale di propria competenza, i Comuni provvedono ad inserire norme, criteri e indirizzi finalizzati alla ricerca di soluzioni che privilegino il soddisfacimento dei fabbisogni termici mediante teleriscaldamento.
- b) I Piani Strutturali individuano le aree del territorio comunale adatte alla realizzazione di impianti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili ed idonee alla costruzione di impianti di teleriscaldamento.
- c) Nelle aree di nuovo insediamento, si deve valutare la realizzabilità di una rete di teleriscaldamento a servizio dell'area stessa.
- d) Nelle aree di nuovo insediamento si deve introdurre sistemi che sfruttino fonti energetiche rinnovabili e valutare la realizzabilità di sistemi funzionanti in regime di cogenerazione.

Articolo 72 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali

1. Indirizzi:

- a) I Comuni devono commisurare le variazioni demografiche, commerciali e produttive alla effettiva capacità di gestione dello smaltimento dei rifiuti attraverso gli impianti esistenti o il loro potenziamento, così come certificato dall'Autorità d'Ambito competente.
- b) I Piani Strutturali si conformano ai contenuti del P.T.C. e del Piano provinciale in

materia di rifiuti ed aree da bonificare, ai sensi della normativa vigente.

- c) Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali includono una Relazione sullo Stato del Sistema Rifiuti, che individui le pressioni antropiche, nonché le politiche/interventi di controllo, tutela e risanamento in atto, con particolare riferimento agli elementi di crisi evidenziati dalla Valutazione Ambientale (produzione pro capite di rifiuti urbani e speciali e raccolta differenziata). Sulla base della Relazione sullo Stato del Sistema Rifiuti, gli strumenti di pianificazione comunale, in accordo con le prescrizioni, gli indirizzi ed i parametri individuati dal P.T.C., definiscono le norme per la valutazione delle trasformazioni in relazione al sistema rifiuti, e individuano, nell'ambito della Disciplina di piano, specifiche condizioni alle trasformazioni.
- d) Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali subordinano le nuove previsioni di trasformazione al soddisfacimento delle seguenti condizioni:
- vengano considerate, le esigenze di raccolta differenziata delle diverse categorie merceologiche dei rifiuti;
 - vengano individuate, per gli insediamenti esistenti e per i nuovi interventi di trasformazione, appositi ed adeguati spazi per isole ecologiche e deposito temporaneo dei materiali di riciclaggio, al fine della migliore organizzazione del servizio di raccolta differenziata, commisurati agli obiettivi minimi fissati dal D.L. n° 22/97, dal Piano Regionale, da eventuali accordi di programma con la Regione Toscana e dal Piano Provinciale di Gestione dei consumi dei Rifiuti, prevedendo prioritariamente il riutilizzo a tale fine di aree dismesse (ad es. i siti da bonificare), tenendo conto delle prescrizioni dei Piani suddetti;
 - vengano individuate, per gli insediamenti esistenti e per i nuovi interventi di trasformazione che producono rifiuti speciali, appositi ed adeguati spazi per il corretto stoccaggio/smaltimento, commisurati agli indirizzi fissati dal D.L. n° 22/97, dal Piano Regionale, da eventuali accordi di programma con la Regione Toscana e dal Piano Provinciale di Gestione dei consumi dei Rifiuti, prevedendo prioritariamente il riutilizzo a tale fine di aree dismesse (ad es. i siti da bonificare), tenendo conto delle prescrizioni dei Piani suddetti;

Articolo 73 - Inquinamento acustico

1. Indirizzi:

- a) Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali subordinano tutte le trasformazioni al soddisfacimento delle condizioni definite dal Piano di Classificazione Acustica, o in assenza di questo, dal quadro conoscitivo. In particolare essi devono:
- verificare la compatibilità della localizzazione di ogni intervento con la relativa classe acustica di riferimento;
 - controllare il livello sonoro degli impianti e delle attività potenzialmente rumorosi esistenti e valutare l'inquinamento acustico potenzialmente prodotto da nuove attività;
 - controllare e contenere le emissioni prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali (linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali e

- regionali) attraverso l'approvazione, anche per stralci, dei piani di risanamento acustico, predisposti dagli enti gestori delle stesse;
- garantire in ogni caso il rispetto dei limiti ed il perseguimento degli obiettivi di riduzione dei livelli di inquinamento acustico stabiliti dalla vigente normativa.
- b) I Comuni sono tenuti a redigere un Piano di Classificazione Acustica del territorio ai sensi della vigente normativa in materia. I Comuni che non presentino il Piano di Classificazione Acustica, sono comunque tenuti ad includere negli strumenti di pianificazione un idoneo quadro conoscitivo, volto all'individuazione e classificazione delle principali infrastrutture ed attività rumorose presenti sul territorio comunale.
- c) Tutti i Comuni, sprovvisti di Regolamento Urbanistico, sono tenuti ad approvare il Piano di Classificazione Acustica prima o contestualmente all'adozione del Regolamento Urbanistico.
- d) In caso di Regolamento Urbanistico già approvato, il Comune verificherà, in sede di formazione del P.C.C.A., il rispetto della normativa vigente in materia, in relazione alle previsioni localizzative del Regolamento Urbanistico.

Titolo III

La strategia per le infrastrutture per la mobilità

Articolo 74 - Caratteri generali

1. Il P.T.C. persegue il miglioramento della mobilità di persone, merci, informazioni e servizi attraverso l'integrazione delle modalità di trasporto, l'adeguamento e l'interconnessione della rete delle infrastrutture ed il completamento degli itinerari nel rispetto delle invarianti e per raggiungere gli obiettivi dei Sistemi funzionali.
2. La rete delle infrastrutture per la mobilità avente rilevanza di interesse nazionale, regionale e provinciale è così costituita:
 - a) rete ferroviaria;
 - b) rete stradale;
 - c) rete degli impianti a fune a servizio del turismo sciistico;
 - d) infrastrutture puntuali ed aree ferroviarie;
 - e) i punti intermodali delle predette linee di comunicazione e dei predetti sistemi di trasporto, quali stazioni ferroviarie e scali merci, stazioni delle linee di comunicazione ferroviaria di tipo metropolitano, autostazioni.
3. Il P.T.C. individua, nella tavola QC11 la struttura principale della mobilità a livello provinciale e nella tavola P07 le modifiche possibili e necessarie al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1.
4. Le infrastrutture per la mobilità sono soggette alle disposizioni prescritte alla Parte II, Titolo IV Identificazione e disciplina dei Sistemi territoriali, artt. 44, 45, 46, relativamente agli obiettivi e alle invarianti per la rete delle infrastrutture per la mobilità.
5. Per gli interventi di rilevanza sovracomunale, di seguito specificati, vale quanto disposto all'art. 64 della presente Disciplina di piano, relativo all'incentivazione della pianificazione sovracomunale. Tali interventi sono costituiti da:
 - a) le linee di comunicazione ferroviaria, anche di tipo metropolitano;
 - b) le linee di comunicazione viaria carrabile e ciclabile al servizio della popolazione di più di un comune, salvo ove siano al servizio di parti della popolazione di due comuni confinanti, nonché le relative intersezioni, i relativi svincoli e i caselli;
 - c) i sistemi di trasporto pubblico, ove interessino gli ambiti territoriali di più di un comune, ovvero siano al diretto servizio di attrezzature di rilevanza sovracomunale;
 - d) la rete degli impianti a fune e le piste e le attrezzature sciistiche;
 - e) i grandi centri intermodali quali porti, aeroporti, interporti.
5. Relativamente alle infrastrutture e alle attrezzature di cui al punto precedente, il presente piano detta, con la tavola P07 ed il presente Titolo III, anche in riferimento agli articoli 8 e 9 della Disciplina del P.I.T., criteri e indirizzi relativi alle localizzazioni e al potenziamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie.
6. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio, tra cui i piani di settore, provvedono a precisare le localizzazioni e le caratteristiche di tali infrastrutture e attrezzature con l'osservanza dei predetti criteri e indirizzi.
7. Le indicazioni, attinenti le infrastrutture e le attrezzature di cui al comma 8, lettere a, b, c, d relative all'ambito sovracomunale della Pianura di Pistoia, sono verificate, approfondite e definite alla scala dell'ambito metropolitano Firenze - Prato - Pistoia.

8. I collegamenti interregionali individuati sulla tavola P07 relativi alla S.S.12 e alla S.S.64 sono verificati con gli accordi ed i programmi definiti dalla Regione Toscana.
9. Ai sensi di quanto stabilito dal P.I.T., gli strumenti della pianificazione territoriale dovranno includere nella loro formulazione l'indicazione degli interventi funzionali e strutturali relativi al sistema della mobilità e alla sua coerenza con il Piano regionale per la mobilità e la logistica, e con i seguenti criteri e obiettivi:
 - a) realizzare la riqualificazione e la messa in sicurezza della rete viaria;
 - b) realizzare infrastrutture per la sosta di interscambio tra le diverse modalità di trasporto;
 - c) articolare le diverse modalità di trasporto pubblico in relazione alle esigenze della domanda ed alle prevedibili trasformazioni;
 - d) riqualificare i nodi intermodali del trasporto pubblico e delle merci, ed eventualmente prevedere interventi di potenziamento degli stessi;
 - e) effettuare il monitoraggio del sistema della mobilità;
 - f) potenziare il trasporto delle merci e lo sviluppo della logistica, con particolare riferimento alla distribuzione intraurbana e interurbana delle merci.

Articolo 75 - La rete ferroviaria

1. La rete ferroviaria della Provincia di Pistoia è rappresentata nella tavola P07 ed è costituita da:
 - a) linea Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio;
 - b) linea Porrettana.
2. La linea Firenze-Lucca-Viareggio è una direttrice trasversale di raccordo nel sistema ferroviario regionale ed assolve alla funzione di collegamento degli ambiti metropolitani da Firenze alla costa. Conformemente a quanto previsto dal P.I.T., il P.T.C. prevede il raddoppio nel tratto da Pistoia a Lucca-Viareggio e Lucca-Pisa, e l'adeguamento funzionale di tutti gli impianti al fine di far assolvere alla linea la funzione anche di collegamento rapido di superficie con Firenze.
3. Al fine di favorire l'adeguamento della linea e di superare la cesura rappresentata dalla ferrovia nel centro del sistema insediativo della Valdinievole, il P.T.C. propone l'interramento del tratto ricadente nei comuni di Pieve a Nievole, Montecatini e Massa e Cozzile. I suddetti comuni dovranno recepire tale previsione nei propri strumenti urbanistici sulla base di appositi studi da elaborare d'intesa con la Società Ferroviaria, la Regione e la Provincia.
4. La linea Porrettana assolve alla funzione di linea metropolitana fino a Pistoia - Capostrada, e di collegamento con l'area montana e la Valle del Reno fino a Bologna. Il P.T.C. prevede l'ammodernamento della linea sia per conservare il ruolo interregionale che per valorizzarne le funzioni turistico-ambientali ed a supporto dei sistemi economici dell'area montana, in relazione alle origini ed al carattere storico della linea.
5. Gli strumenti della pianificazione territoriale dei Comuni di Pistoia e di Sambuca, dovranno elaborare una specifica disciplina a tutela dei valori storico-testimoniali connessi ai manufatti edilizi ed alle opere di ingegneria ferroviaria secondo quanto indicato all'art. 23 della presente Disciplina di piano.
6. Per quanto riguarda i resti dei tracciati e delle strutture della ferrovia Pracchia - San Marcello - Mammiano, i Comuni di Pistoia e San Marcello P.se provvederanno,

ciascuno nel proprio ambito territoriale, a definire una disciplina finalizzata a tutelare e salvaguardare il corridoio costituito dalla linea stessa e ad un suo eventuale recupero, come stabilito dalla Tav. n. 1 allegata al quadro conoscitivo del P.I.T. (La rete ferroviaria in Toscana. Previsioni di Piano), come già disposto all'art. 23 della presente Disciplina di piano.

Articolo 76 - La rete stradale

1. Il P.T.C., in conformità al P.I.T., articola la rete stradale della Provincia in:
 - a) rete primaria;
 - b) rete secondaria;
 - c) rete di supporto alla viabilità secondaria.
2. I tracciati della viabilità di progetto rappresentati nella tavola P07 si intendono di massima e pertanto gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, tra cui i piani di settore, dovranno recepire dette previsioni tenendo conto della possibilità di ampliamento e di modifiche dei percorsi nel progetto definitivo, sia per le nuove realizzazioni che per gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento. Tali adeguamenti non costituiscono variante al P.T.C. e agli altri strumenti della pianificazione territoriale.
3. In conformità al P.I.T., al fine di stabilire un'ordinata gerarchia della viabilità, i Piani Strutturali classificano le strade ricadenti nel proprio territorio, tenendo conto delle indicazioni seguenti e di quelle contenute negli elaborati di progetto del P.T.C..
4. La rete primaria è costituita dall'autostrada A11. Con la finalità di potenziare il sistema degli accessi all'asse autostradale, in relazione all'assetto del sistema insediativo e della reti viarie principali, il P.T.C. prevede la realizzazione di due nuovi caselli: il primo in Valdinievole località Vasone con sbocco sulla viabilità di progetto che collega la S.P. Camporcioni con la Strada dei Fiori a Pescia; il secondo a Pistoia Est con innesto sulla strada dei vivai che collega la strada fiorentina con la SP1 Pratese. Per questo ultimo nuovo casello si prescrive la contestuale realizzazione delle due bretelle di collegamento con la SP1 e la SR 66. Inoltre è previsto il raddoppio della terza corsia da Firenze al nuovo casello in loc. Vasone
5. La rete secondaria è costituita da: raccordo autostradale con la S.S. 64, S.P. 1 Variante pratese, S.P. 26 Camporcioni, S.P. 47 Tangenziale Est, S.P. 5 Montalese, S.P. 50 Via dei Fiori, S.R. 435 Lucchese, S.RI. 436 Francesca, S.R. 66 Pistoiese, S.S. 12 dell'Abetone e del Brennero, S.S. 64 Porrettana, V.S.R. 436 Variante Francesca.
Il P.T.C. individua nella tavola P07 i seguenti nuovi collegamenti:
 - a) nuovo collegamento Signorino-Pontepetri fra la S.S. 64 e la S.R. 66, che risulta essere una struttura viaria essenziale per favorire la connessione fra le due strade di valico, per migliorare i collegamenti intervallivi e interregionali, per migliorare l'accessibilità al sistema insediativo della Montagna;
 - b) variante a Ovest di Montecatini che assicura il collegamento dalla SP 26 alla SR 435;
 - c) variante di Taviano, Pavana e Ponte alla Venturina per la S.S. 64, che prevede un complessivo intervento di ristrutturazione per adeguare l'asse ai livelli prestazionali delle varianti realizzate sul versante emiliano;

- d) per la S.S. 12 l'ammodernamento del tracciato con particolare riferimento alla variante in corrispondenza del passo dell'Abetone d'intesa con A.N.A.S.;
 - e) variante di Candeglia che collega la S.P. 47 tangenziale est di Pistoia alla S.P. 24 Pistoia Riola;
 - f) variante circonvallazione nord di Quarrata, che collega la S.P.19 con la S.P.6 e la S.P. 44;
 - g) variante alla S.R. 66 da Olmi al confine di Provincia, previo accordo con la Provincia di Prato.
6. La rete di supporto è costituita dalle strade comunali e dai tratti di strade provinciali che non hanno le funzioni di primario collegamento intercomunale e che pertanto assolvono ad una funzione di collegamento fra aree e centri di interesse comunale. Tali strade sono elencate nella tavola QC11.
- Gli strumenti della pianificazione territoriale individuano gli interventi di adeguamento della rete viaria di interesse comunale, sulla base dei seguenti indirizzi prioritari:
- a) miglioramento della accessibilità alle aree urbane principali ed alle funzioni generatrici/attrattive di traffico (centri ed assi commerciali; stazioni ferroviarie ecc.);
 - b) completamento degli anelli e/o dei tratti di circonvallazione del sistema insediativo ed interconnessione con la rete viaria principale;
 - c) adeguamento della viabilità a servizio delle aree produttive artigianali ed industriali e dei comparti agricoli specializzati del vivaismo e della floricoltura in relazione alle disposizioni del sistema funzionale florovivaistico di cui all'art. 50.
 - d) realizzazione dei tracciati ciclo-pedonali in relazione alle disposizioni del Sistema funzionale del turismo e della mobilità ecoturistica di cui all'art. 49 ed alla conformità paesaggistica delle opere d'arte stradale.
- Nella tavola P07 sono indicate le varianti di tracciato e gli interventi di riqualificazione ritenuti prioritari e necessari per adeguare la rete viaria alla funzione di supporto alla rete secondaria, di seguito elencati:
- a) variante all'asse dei vivai che collega la S.R. 435, la S.P. 9 e la S.P. 1;
 - b) collegamento dal nuovo casello autostradale di Pistoia fino alla S.P. 5 Montalese, con raccordo di continuazione della strada comunale di Via Fermi;
 - c) variante dal nuovo casello loc. Vasone in direzione della S.P. 45 e raccordo con la S.R. 435, con la S.P. 11 e la S.P. 15;
 - d) collegamento con la S.R. 436 con S.P. 50 via dei Fiori attraverso la variante già in esercizio;
 - e) variante alla S.P. 12 di Collodi;
 - f) collegamento della S.P.26 con la S.P.13 Via Romana;
 - g) collegamento tra la S.R. 436 e la S.P. 48.
7. Il Piano provinciale dei trasporti di cui all'art. 105 specifica ed aggiorna le previsioni contenute nella tavola P07, sulla base di più approfondite analisi riguardanti in primo luogo i flussi di traffico e l'adeguamento alle disposizioni del sistema funzionale del turismo e della mobilità ecoturistica di cui all'art. 49.
8. Lungo le strade, o in vista di esse, che attraversano aree di valore paesistico ambientale e ricomprese nella tavola QC07 tra le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, non è ammessa l'installazione di insegne di esercizio, sorgenti luminose, cartelli ed altri mezzi pubblicitari così definiti ai sensi dell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495. Nelle altre aree l'installazione dei cartelli pubblicitari è regolamentata dai piani comunali.

Articolo 77 - Infrastrutture di trasporto a servizio dei comprensori sciistici

1. Il P.T.C. individua nella tavola P07 la struttura portante della rete delle infrastrutture di trasporto a servizio dei comprensori sciistici dell'alta Montagna Pistoiese, costituita dal sistema a V dei due collegamenti di progetto dall'area del Ponte Sestaione con il crinale della Doganaccia e con l'alta valle del Sestaione. Tale sistema è finalizzato a migliorare il raccordo tra i comprensori sciistici dell'Appennino Tosco-Emiliano. In sede di revisione del Piano di cui all'art. 74, dovranno essere verificate le modalità di tali raccordi e la relativa fattibilità ambientale ed economica.
2. I collegamenti indicati nella tav. P07 sono pertanto elementi integranti e di supporto della rete degli impianti di risalita e piste da sci indicate e disciplinate nel Piano Provinciale delle aree sciistiche attrezzate. Gli strumenti della pianificazione territoriali dei Comuni di Abetone e Cutigliano, devono salvaguardare gli ambiti previsti dal piano o da atti di programmazione sovraordinati inserendo dette previsioni nella propria cartografia di progetto. I Comuni dovranno dimensionare le aree a servizio delle stazioni, tenendo conto delle attrezzature da realizzare (posteggi, biglietterie, servizi pubblici, attrezzature) ed in relazione all'importanza del nodo.

Articolo 78 - Le infrastrutture puntuali e le aree ferroviarie

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio, tra cui i piani di settore, individuano i centri a servizio del trasporto merci e le aree che, per le loro caratteristiche e localizzazione, possono svolgere la funzione di interconnessione fra le diverse modalità di trasporto. Il P.T.C. assume come infrastrutture di interesse provinciale le seguenti aree ferroviarie che possono essere destinate, con le aree contermini ad attività connesse con la mobilità: le aree ferroviarie di Pistoia, di Montecatini Terme, di Montale-Agliana, Pescia, Borgo a Buggiano.
2. I Comuni, provvedono ad elaborare per queste aree o per altre che ritengono idonee all'obiettivo indicato, specifici progetti tesi a migliorare l'accesso alle stazioni, a realizzare strutture di interscambio, quali parcheggi auto, moto, cicli, terminali-bus, punti di partenza di percorsi ciclabili.
3. Il P.T.C. prevede la realizzazione di uno scalo merci nell'area est di Pistoia, a servizio dell'area industriale di S. Agostino, conformemente alle indicazioni che disporrà il piano di cui al successivo art. 105

Titolo IV

La strategia per il territorio rurale

Capo I

Gli insediamenti rurali e le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola

Articolo 79 - Caratteri generali

1. Il P.T.C., in riferimento alle disposizioni contenute nella lettera a) comma 2 dell'art. 51 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 detta indirizzi, criteri, parametri per:
 - a) l'individuazione delle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola;
 - b) l'applicazione del Titolo IV Capo III della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni nelle suddette aree;
 - c) la classificazione del territorio dal punto di vista economico agrario;
 - d) la salvaguardia delle risorse agro-ambientali ed in particolare delle aree boscate;
 - e) il superamento delle situazioni di degrado.
2. Nel disciplinare le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola, il P.T.C. persegue i seguenti obiettivi:
 - a) incrementare la competitività delle attività agricole, sia nel settore delle coltivazioni tradizionali che di quelle specializzate;
 - b) assicurare la persistenza della tradizionale relazione fra le esigenze della produzione agricola e quelle della gestione del paesaggio, soprattutto nelle aree di maggiore pregio ambientale;
 - c) garantire una diffusa e coerente applicazione delle normativa per il territorio rurale della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 nei comuni della Provincia;
 - d) indirizzare le risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie, anche attraverso specifici progetti e programmi, alla valorizzazione delle attività agricole e del territorio rurale secondo gli obiettivi e gli indirizzi del P.I.T. e dello stesso P.T.C.;
 - e) valorizzare l'agricoltura nel suo ruolo di tutela della qualità del paesaggio con specifici progetti, programmi e disposizioni tesi al potenziamento delle condizioni di redditività delle attività rurali anche attraverso gli strumenti del turismo rurale e dell'agriturismo.
3. Gli insediamenti rurali e le aree a prevalente funzione agricola sono soggetti alle disposizioni del sistema funzionale per l'ambiente all'art. 48 della presente disciplina.
4. Gli insediamenti rurali e le aree a prevalente o esclusiva funzione agricola sono soggette alle disposizioni per gli obiettivi e per le invariante previste nella Parte II al Titolo IV (Sistemi territoriali locali) agli artt. 44, 45 e 46, relativamente alle invariante, ed agli obiettivi dell'art.47, per il territorio rurale della presente disciplina.
5. All'interno delle aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola sono individuate ai sensi del comma 3 dell'art. 40 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 le sottozone così come individuate al Capo V della presente disciplina.

Articolo 80 - Le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola

1. Le zone ad esclusiva o prevalente funzione agricola, costituiscono l'ambito di applicazione del Titolo IV Capo III della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1. Tali zone sono individuate dai P.S. e dagli altri atti di governo del territorio, applicando le prescrizioni del P.I.T. e sulla base delle indicazioni contenute nella tavola P04 e nei seguenti commi.
2. Sono di norma da considerarsi aree a prevalente funzione agricola, le aree comprese nei seguenti sottosistemi territoriali di paesaggio:
 - a) le aree silvo-pastorali ed agricolo forestali della Montagna;
 - b) le aree dell'alta collina e dei crinali del Montalbano a prevalenza di bosco;
 - c) le aree della collina arborata;
 - d) le aree di pianura dell'agricoltura promiscua;
 - e) le aree della bonifica storica della Valdinievole.
3. Sono di norma da considerarsi aree ad esclusiva funzione agricola, le aree comprese nei seguenti sottosistemi territoriali di paesaggio:
 - a) le aree della pianura pistoiese ad agricoltura specializzata vivaistico ornamentale;
 - b) le aree della pianura della Valdinievole ad agricoltura specializzata floricola.
4. I Comuni possono, con adeguata motivazione, e previa valutazione della struttura aziendale, delle capacità produttive del suolo, delle caratteristiche del paesaggio, delle limitazioni agli usi agricoli o al contrario dei progetti di infrastrutturazione agricola del territorio, specificare e modificare le perimetrazioni delle zone ad esclusiva o prevalente funzione agricola rispetto a quanto indicato ai precedenti punti.
5. Sono individuate, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1, le aree relative ai sottosistemi territoriali di paesaggio delle aree agro-forestali della Montagna Pistoiese e le alte colline pistoiesi e della Valdinievole a prevalenza di bosco.
6. All'interno delle aree a prevalente od esclusiva funzione agricola sono individuate, ai sensi del comma 3 dell'art. 40 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 le sottozone così come individuate nella Parte II Titolo II Capo IV della presente disciplina.
7. Annualmente, con Determina Dirigenziale si provvede ad aggiornare la banca dati e la Tavola P04 che costituisce il riferimento per i Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale istituiti ai sensi dell'art. 42 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 e dell'art. 9 del D.P.G.R. del 09/02/2007 n. 5/R.

Articolo 81 - La classificazione economico agraria del territorio

1. I P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali, provvedono a classificare il territorio dal punto di vista ambientale ed economico agrario, sulla base delle indicazioni contenute nel P.I.T. nonché degli indirizzi di cui ai seguenti punti.
2. Sono di norma da considerare aree ad economia agricola debole contigue agli aggregati urbani, le aree dei sottosistemi territoriali di paesaggio dell'agricoltura promiscua e dell'agricoltura specializzata adiacenti agli insediamenti urbani della Valdinievole e della Pianura Pistoiese, e caratterizzati dai processi di destrutturazione tipici della frangia urbana. Pertanto i P.S. in questa area perseguono obiettivi di superamento dei fenomeni di degrado in atto, mediante la promozione e l'organizzazione delle attività agricole anche part-time e per autoconsumo, il

potenziamento delle condizioni di redditività delle attività rurali anche attraverso gli strumenti del turismo rurale e dell'agriturismo, la ricostituzione degli elementi del paesaggio agrario in abbandono, la riqualificazione degli insediamenti sparsi e delle loro pertinenze, il riordino e la compiutezza dei margini degli insediamenti urbani, la tutela della qualità del paesaggio.

3. Sono di norma da considerare aree ad economia agricola debole determinata dall'influenza urbana, le aree di contatto fra il paesaggio della collina arborata e gli insediamenti urbani della Pianura Pistoiese e della Valdinievole, nonché talune ristrette aree agricole forestali adiacenti al sistema insediativo dell'alta Collina e della Montagna. I P.S. in queste aree perseguono obiettivi di sostegno delle attività agricole, anche nelle forme part-time e di autoconsumo, per sostenere la funzione di presidio ambientale e di strutturazione del paesaggio assicurata dall'agricoltura tradizionale.
4. Sono di norma da considerare aree marginali ad economia debole le aree della Collina e della Montagna interessate da fenomeni di abbandono e di spopolamento con conseguente degrado delle sistemazioni agrarie ed idraulico-forestali. I P.S. in tali aree perseguono obiettivi di forte sostegno delle attività agricole e forestali con la manutenzione di ripristino dell'originale area agricola aperta al fine di garantire la permanenza degli insediamenti rurali, anche mediante l'individuazione di attività economiche integrative e l'attivazione di specifici progetti di salvaguardia ambientale, di tutela e sistemazione del patrimonio boschivo, di manutenzione e ripristino della rete viaria agricola e forestale.
5. Sono di norma da considerarsi aree ad agricoltura sviluppata estensiva le aree di pianura dell'agricoltura promiscua e le aree agricole della bonifica storica della Valdinievole. I P.S. in tali aree perseguono obiettivi di sostegno e rafforzamento della struttura aziendale agricola e di incentivazione di pratiche colturali compatibili con l'ambiente; sono altresì da perseguire, con particolare riferimento alle aree della bonifica storica ed alle aree di contatto con la collina, la tutela degli elementi tipici del paesaggio agrario.
6. Sono di norma da considerare aree ad agricoltura intensiva o specializzata, le aree vivaistiche della pianura pistoiese e le aree floricole della zona pesciatina. I P.S. in tali aree perseguono obiettivi di promozione e sviluppo delle colture specializzate nel rispetto dell'ambiente e della relazione con il sistema insediativo come previsto dalla disciplina del sistema funzionale del florovivaismo.
7. I Comuni possono, sulla base del proprio quadro conoscitivo e di specifici approfondimenti in relazione alla caratterizzazione ambientale ed economico agraria del territorio, differenziare l'individuazione e la perimetrazione delle classi di aree economico-agricole di cui ai punti precedenti. Possono altresì articolare, individuando specifici assetti agrari in relazione al rilievo dei terreni ed alle classi prevalenti delle aziende agricole e sulla base della tavola P04, contenente l'individuazione della struttura aziendale agricola della Provincia.

Articolo 82 - Gli insediamenti rurali esistenti

1. Il P.S. e gli atti di governo del territorio comunali provvedono ad individuare e classificare il patrimonio edilizio esistente nelle zone agricole, in relazione alla tipologia

degli insediamenti, in rapporto ai valori storico-architettonici ed ambientali e distinguendo gli immobili aventi una funzione agricola da quelli destinati ad altri usi.

2. Per gli immobili e le aree di pertinenza aventi peculiari valori testimoniali ed espressivi, i Comuni disciplinano gli usi e le trasformazioni ammissibili sulla base delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alla Parte II Titolo II Capo II, Integrità culturale e paesaggistica del territorio, e sulla base degli obiettivi e delle invarianti di cui alla Parte II Titolo IV artt. 44, 45 e 46, relativamente alle invarianti, ed agli obiettivi dell'art.47, per il territorio rurale e con la finalità comunque di assicurarne la conservazione ed il mantenimento.
3. Per gli altri immobili i Comuni definiscono in applicazione al Titolo IV Capo III della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 e del D.P.G.R. del 09/02/2007 n. 5/R, le modalità di uso e trasformazione nel rispetto delle indicazioni relative ai sottosistemi paesaggistici in cui ricadono e con la finalità di conservare e ove necessario ripristinare i caratteri tradizionali dell'edilizia e del paesaggio agrario.

Capo II

Le aree boscate

Articolo 83 - Individuazione del patrimonio boschivo

1. I P.S., e gli atti di governo del territorio, provvedono, se necessario, sulla base del proprio quadro conoscitivo, ad integrare e dettagliare l'individuazione delle aree boscate di cui alla tavola P04 nonché delle risorse forestali in genere di cui alla tavola QC05. I P.S. integreranno il proprio quadro conoscitivo con l'identificazione delle aree boscate improprie e dei boschi vetusti come definiti all'art. 15 comma 6 lettera d) della presente Disciplina di piano.
2. I P.S., e gli atti di governo del territorio, nonché i piani di settore nell'ambito delle rispettive competenze, disciplinano le trasformazioni e le attività ammissibili nelle aree boscate, in conformità alle direttive ed agli indirizzi stabiliti per i diversi sottosistemi territoriali di paesaggio della presente Disciplina di piano, ed in adempimento alle disposizioni del P.I.T. ed alle prescrizioni di cui ai successivi commi. I P.S., e gli altri atti di governo del territorio, nonché i piani di settore nell'ambito delle rispettive competenze, disciplinano le trasformazioni e le attività ammissibili delle aree boscate improprie che potranno essere oggetto di ripristino come aree aperte, non ostacolando la conduzione dell'attività agricola delle aziende presenti sul territorio e favorendo l'eliminazione delle specie boschive non autoctone.
3. Le trasformazioni del bosco, il taglio dei boschi, la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi sono regolamentate dalla L.R. 21 Marzo 2000, n. 39, Legge forestale della Toscana e sue modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento di attuazione della suddetta legge. In particolare si precisa che i tagli colturali e le opere connesse al taglio dei boschi classificate come "temporanee" si attuano nelle forme previste ed autorizzate dalla L.R. 39/00 e per essi non è richiesta, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 29 Ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della L. 8 Ottobre 1997, n. 352", l'autorizzazione di cui all'art. 151 del citato Decreto Legislativo.

4. Il Regolamento Forestale Provinciale detta ulteriori disposizioni in merito alla trasformazione ed al taglio dei boschi nonché alle opere connesse al taglio nel rispetto comunque delle prescrizioni e degli indirizzi del P.I.T. e del P.T.C.
5. Gli strumenti di pianificazione specialistica ed i piani di settore assoggettano le aree boscate ad uno dei seguenti regimi anche tenendo conto, soprattutto in riferimento alle modalità tecniche di perseguimento degli obiettivi, di tutto quanto prescritto dalla L.R. n. 39/00 e conseguenti regolamenti attuativi ai sensi della lettera f) comma 2 dell'art. 51 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1:
 - a) regime di conservazione: si applica nelle aree boscate di elevato valore paesistico-ambientale prive di insediamenti e con vegetazione non oggetto di sfruttamento sistematico e in grado di evolvere in modo autonomo verso una situazione di equilibrio; l'obiettivo della disciplina è quello di garantire l'assoluto rispetto dei dinamismi naturali della vegetazione spontanea. Sono pertanto vietati gli interventi che alterino l'assetto vegetazionale della zona, complessivamente considerato nei suoi caratteri qualitativi e quantitativi, ad eccezione di quelli che si rendessero eventualmente necessari per la conversione dei cedui in fustaie, per l'eliminazione di forme infestanti, per favorire biotopi particolarmente interessanti e per la prevenzione di fitopatie.
 - b) regime di mantenimento: si applica nelle aree boscate nelle quali le condizioni del manto arboreo sono nel complesso buone sotto i profili di essenze dominanti, della percentuale di esemplari di alto fusto e del vigore vegetativo ovvero dell'attitudine alla funzione ricreativa. L'obiettivo della disciplina è quello di confermare la situazione in atto, garantendone la continuità nel tempo e assicurando il corretto sfruttamento economico del bosco; sono pertanto consentiti gli interventi diretti allo sfruttamento economico del bosco, purché contenuti e finalizzati al miglioramento delle condizioni complessive degli ambienti forestali.
 - c) regime di modificabilità e trasformazione: si applica nelle aree boscate nelle quali le condizioni dello strato arboreo sono insoddisfacenti a causa della dominanza di essenze che contrastano il naturale dinamismo della vegetazione autoctona, costituendo in particolare ecosistemi vulnerabili da incendi o fitopatie e pertanto inadatti a garantire nel tempo la stabilità dei terreni in forte pendio. L'obiettivo della disciplina, soprattutto ai fini dell'arricchimento e mantenimento dei connotati paesaggistici, è quello di favorire l'espansione di specie idonee sotto il profilo ecologico anche mediante la graduale sostituzione nello spazio e nel tempo del soprassuolo esistente. Sono pertanto consentiti gli interventi, anche volti allo sfruttamento economico, che attraverso le necessarie operazioni di diradamento e/o sostituzione dello strato arboreo conseguono l'obiettivo sopra indicato.
 - d) regime di tutela: si applica ai boschi che, assolvendo a specifiche funzioni ambientali e paesaggistiche, sono individuati e descritti in appositi elenchi dalla Provincia ai sensi dell'art. 52 della L.R. n. 39/2000.
6. Ad esclusione dei boschi compresi nel regime di conservazione e fermi restando gli obiettivi sopra specificati e le finalità di tutela del paesaggio sono ammessi interventi volti alla trasformazione di limitate aree boscate in altre qualità di coltura per: realizzazione di radure all'interno dei soprassuoli per fini ecologici, faunistici, paesaggistici ovvero turistico-ricreativi; svolgimento di attività agricole compatibili con l'ambiente; per sistemazioni di pertinenze di fabbricati o altri manufatti.

Capo III

Applicazione del Titolo IV Capo III della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 e del D.P.G.R. del 09/02/2007 n. 5/R

Articolo 84 - Caratteri generali

1. Nelle zone ad esclusiva o prevalente funzione agricola, per la determinazione degli interventi ammissibili, nelle aree e sui manufatti edilizi i Comuni nel rispetto della presente Disciplina di piano, applicano quanto previsto dal Titolo IV Capo III della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 e del D.P.G.R. del 09/02/2007 n. 5/R.
2. Per l'applicazione delle disposizioni seguenti si fa riferimento alle banche dati previste dal punto 7 dell'art. 80.

Articolo 85 - Superfici fondiari minime ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera b) della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1

1. Per la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo l'azienda agricola deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

Tabella A: Requisiti obbligatori minimi per consentire alle aziende agricole la realizzazione di una unità abitativa

| TIPOLOGIA PRODUTTIVA | Superficie fondiaria | Prodotto lordo vendibile (P.l.v.) | Tipologia del prodotto | Ore lavoro |
|---|----------------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | <i>ha.</i> | <i>q.li</i> | | <i>h</i> |
| Viticultura | 3.0 | 210 | Uva | 1.750 |
| Olivicoltura | 5.0 | 100 | Olive | 1.750 |
| Seminativo cerealicolo-foraggero (compreso pascoli e prati coltivati in zona montana) | 20.0 (10.0) | 1.500 (750) | Mais (o in rapporto alle rese medie INEA delle altre colture) | 1.000 (500) |
| Frutticoltura | 3.0 (2.4) | 500 (400) | Mele (o in rapporto alle rese medie INEA delle altre colture) | 1.800 (1.440) |
| Orticoltura in pieno campo | 2.0 (1.6) | 600 (480) | Pomodori (o in rapporto alle rese medie INEA delle altre colture) | 2.500 (2.000) |
| Floricoltura in pieno campo | 1.6 (1.28) | | | 2.500 (2.000) |
| Vivaismo | 2.5 (2.0) | | | 2.500 (2.000) |
| Ortoflorovivaismo in coltura protetta | 0.8 | | | 2.000 |
| Silvicoltura(bosco ceduo) | 35.0 | | | 1.500 |
| Silvicoltura (bosco d'alto fusto) | 25.0 | | | 1.500 |
| Arboricoltura da legno | 30.0 | | | 1.500 |
| Castanicoltura da frutto | 8.0 | 200 | Castagne | 2.000 |

() in zona montana L.991/52 e L.94/96

2. La realizzazione di nuove unità abitative rurali è consentita solo se riferita alle esigenze di residenza sul fondo dell'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), così come definito dalle vigenti norme in materia, dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola.
3. Per i fondi rustici con terreni a diversa tipologia produttiva la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale a 1 la somma dei quozienti ottenuti dividendo la superficie dei terreni di ciascuna tipologia produttiva per le relative superfici fondiarie minime precedentemente definite. La verifica delle superfici è svolta con riferimento a classi colturali e non a singole colture. Allo stesso modo si opera per la verifica della produzione lorda vendibile. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti secondo quanto previsto dall'art. 41 comma 1 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1.
4. Per le aziende vivaistiche, le colture specialistiche in contenitore (vasetteria), laddove è presente una totale o parziale impermeabilizzazione del suolo con impianti di irrigazione, tale tipologia produttiva è assimilabile alla coltura protetta, ai fini del calcolo della superficie fondiaria minima.
5. Per la realizzazione di ulteriori unità abitative oltre la prima l'azienda dovrà essere in possesso dei parametri di cui alla Tabella A in misura multipla corrispondente.
6. Le aziende in possesso dei requisiti di cui alla tabella A possono costruire, ai sensi del Titolo IV Capo III della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 e della D.P.G.R. del 09/02/2007 n. 5/R, unità abitative della dimensione massima di 110 mq di superficie utile dei vani abitabili definiti ai sensi del D.M. 5 Luglio 1975. Gli strumenti urbanistici comunali possono fissare dimensioni diverse per le nuove unità abitative rurali. A titolo orientativo si suggerisce di assumere una superficie utile lorda omnicomprensiva non superiore a 160 mq.
7. Il Comune definisce le caratteristiche tipologico-costruttive degli edifici e degli elementi architettonici nonché i materiali da impiegare nella costruzione dei nuovi edifici per abitazione al fine di promuovere un'edilizia abitativa qualificata e tipologicamente coerente con il contesto agricolo-paesaggistico in cui si inserisce. Si suggerisce anche di definire norme per la localizzazione dei nuovi edifici per abitazione con lo scopo di favorirne l'avvicinamento o l'aggregazione agli edifici esistenti evitandone la realizzazione nel territorio aperto.
8. Per la costruzione di nuovi annessi l'azienda agricola deve mantenere in produzione una superficie fondiaria minima non inferiore al 50% di quelle indicate nella tabella A. Per i fondi rustici con terreni a diversa tipologia produttiva la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale a 1 la somma dei quozienti ottenuti dividendo la superficie dei terreni di ciascuna tipologia produttiva per le relative superfici fondiarie minime come sopra definite. La verifica delle superfici è svolta con riferimento a classi colturali e non a singole colture. Anche in questo caso resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti secondo quanto previsto dall'art. 41 comma 1 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 .
9. Le aziende in possesso di requisiti uguali o superiori a quelli indicati nella tabella A, previa presentazione del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.), possono costruire annessi delle seguenti dimensioni:

Tabella B: Dimensione degli annessi di aziende agricole con requisiti corrispondenti a quelli indicati nella tabella A

| TIPOLOGIA PRODUTTIVA | DIMENSIONE ANNESSI (mq S.U. netta) | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------|--------|
| | MEZZI DI PRODUZIONE | PRODOTTO | UFFICI |
| Viticultura | 100 | 150 | 50 |
| Olivicoltura | 120 | 100 | 50 |
| Seminativo Cerealicolo Foraggero | 200 | (silos) | 30 |
| Frutticoltura | 120 | 100 | 50 |
| Orticoltura | 80 | 100 | 50 |
| Floricoltura | 100 | 150 | 100 |
| Vivaismo | 150 | 150 | 100 |
| Silvicoltura | 100 | | 30 |
| Castanicoltura | 100 | 100 | 30 |

10. Le aziende con requisiti superiori a quelli indicati nella tabella A possono realizzare annessi con dimensione massima aumentata in proporzione alla superficie, ad eccezione degli uffici, il cui aumento in proporzione è consentito solo per le aziende vivaistiche, fino ad un massimo di mq. 200. Negli altri casi la dimensione degli uffici potrà eccedere quella prevista dalla tabella B, solo se opportunamente dimostrato all'interno del Programma che tale esubero è commisurata alla capacità produttiva dell'azienda agricola, alle attività ad essa connesse ed alle reali necessità amministrative, tecniche e gestionali della stessa. La dimensione dovrà comunque essere commisurata anche alla produzione lorda vendibile e alle ore/lavoro impiegate. Locali con destinazioni diverse da quelle previste dalla tabella B, quali mense, refettori, spogliatoi, servizi igienici, possono essere realizzati senza la necessaria presentazione del P.A.P.M.A.A. solo se consentiti dagli strumenti della pianificazione territoriale, dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali del Comune. In assenza della specifica normativa di cui sopra, nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie vigenti, potranno essere realizzati, in funzione del numero degli addetti presenti in azienda e dichiarati nel Programma Aziendale, secondo i parametri della seguente tabella C:

Tabella C: Dimensione di mense, refettori, spogliatoi e servizi igienici a servizio di aziende agricole con requisiti corrispondenti a quelli indicati nella tabella A

| NUMERO ADDETTI PRESENTI IN AZIENDA <i>(Titolari, familiari coadiuvanti, salariati fissi)</i> | DIMENSIONE LOCALI (mq S.U. netta/addetto) | |
|--|---|-------------------------------|
| | MENSE e REFETTORI | SPOGLIATOI e SERVIZI IGIENICI |
| fino a 20 | 7,00 mq | 1,40 mq. |
| da 21 a 50 | 6,00 mq. | 1,40 mq. |
| oltre 50 | 5,00 mq. | 1,40 mq. |

11. Per le aziende cerealicolo-foraggero che svolgono anche attività di allevamento di bestiame, la dimensione delle stalle viene fissata come segue:
- 25 mq/ha di seminativo, oltre agli impianti tecnologici necessari
per bovini ed equini
 - 30 mq/ha di seminativo, oltre agli impianti tecnologici necessari
per suini
 - 40 mq/ha di seminativo, oltre agli impianti tecnologici necessari
per gli ovini

per gli allevamenti avicunicoli 50 mq/ha di seminativo, oltre agli impianti tecnologici necessari

Si specifica che per i seminativi si intende tutte le superfici a foraggiere.

12. Le aziende con superficie fondiaria compresa fra quelle della tabella A e le superfici minime di cui al comma 8, previa presentazione del Programma Pluriennale Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale, possono costruire solo annessi per le seguenti destinazioni e dimensioni:

Tabella D: Dimensione degli annessi di aziende agricole con superficie fondiaria compresa fra quelle della tabella A e le superfici minime di cui al comma 8

| TIPOLOGIA PRODUTTIVA | DIMENSIONE ANNESSI (mq S.U. netta) | |
|--------------------------------|------------------------------------|----------|
| | MEZZI DI PRODUZIONE | PRODOTTO |
| Viticoltura | 30 | 35 |
| Olivicoltura | 35 | 15 |
| Seminativo Cerealico Foraggero | 45 | -- |
| Frutticoltura | 30 | 30 |
| Orticoltura | 25 | 35 |
| Floricoltura | 25 | 35 |
| Vivaismo | 30 | 45 |
| Silvicoltura | 30 | - |
| Castanicoltura da frutto | 30 | 30 |

13. Le aziende con requisiti di cui al comma 12 possono realizzare annessi con dimensione massima aumentata in proporzione alla superficie.
14. La costruzione di annessi a servizio di aziende con superficie fondiaria compresa fra le superfici minime di cui al comma 8 e 6.000 mq. può essere consentita, solo se opportunamente disciplinata dagli strumenti urbanistici Comunali. A titolo orientativo si suggerisce di consentire alle aziende con dimensioni sopraccitate la costruzione di un annesso di dimensione pari a 30 mq. con altezza massima necessaria al rimessaggio dei mezzi agricoli e comunque non superiore a 2,60 mt. salvo eventuali motivate e documentate specifiche esigenze. La realizzazione di questi annessi, per i quali si prescinde dal Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, dovrà comunque essere subordinata alla sottoscrizione da parte del proprietario del fondo, di una convenzione o di un atto d'obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del Comune, in cui si stabilisca l'obbligo, per il richiedente:
- di non modificare la destinazione d'uso agricola dell'annesso;
 - di non alienare separatamente dall'annesso il fondo cui si riferisce;
 - di mantenere il fondo in produzione e di effettuare la manutenzione ambientale;
 - di assoggettarsi alla demolizione dell'annesso in caso di inadempimento.
15. La realizzazione di strutture strettamente collegate alla produzione aziendale, quali le serre fisse, l'utilizzo delle quali non è sotteso a rigidi criteri tecnico-colturali ma bensì a scelte imprenditoriali connesse alla diversa utilizzazione per quantità e qualità dei fattori della produzione, non sono sottoposte al rispetto delle superfici fondiarie minime di cui al comma 8. La realizzazione di serre fisse è consentita solo se opportunamente dimostrato all'interno del Programma che tali strutture sono commisurate alla capacità produttiva dell'azienda. Le serre fisse, realizzate dopo l'entrata in vigore delle

disposizioni di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1, non possono mutare la destinazione d'uso agricola e sono sottoposte a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 41 della L.R. 1/2005, così come modificato dall'art. art. 43 della Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale n. 62/2008.

16. Nelle aree dei distretti rurali riconosciuti ai sensi della L.R. 21/2004 le superfici previste dalle tabelle B, C e D sono aumentate del 25%.

Articolo 86 - Caratteristiche degli annessi

1. Il Comune definisce le caratteristiche tipologico-costruttive degli edifici e degli elementi architettonici nonché i materiali da impiegare nella costruzione degli annessi, al fine di promuovere un'edilizia rurale qualificata e tipologicamente coerente con il contesto agricolo-paesaggistico cui è destinata, fermo restando il rispetto della disciplina dei vincoli sovraordinati eventualmente presenti.
2. I Comuni definiscono norme per la localizzazione dei nuovi annessi con lo scopo di favorirne l'avvicinamento o l'aggregazione agli edifici esistenti, prevedendo in particolare, il divieto di realizzare i locali per gli uffici indipendentemente dai nuovi edifici per abitazione o per annessi.

Articolo 87 - Interventi sugli edifici esistenti

1. Oltre agli interventi di cui all'art. 43, comma 1, della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 consente un ampliamento "una tantum" fino ad un massimo di 100 mc per le abitazioni rurali e del 10% del volume esistente fino ad un massimo di 300 mc per gli annessi e comunque entro i limiti dimensionali, se inferiori, previsti dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio del comune (art. 43, comma 3 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1). Tali interventi non devono comunque comportare un aumento delle unità abitative.
2. Gli interventi di cui all'art. 43, comma 4 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1, sono subordinati alla presentazione del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, fermo restando il possesso dei requisiti di cui alla tabella A (art. 85 comma 1 della presente Disciplina di piano) per le abitazioni rurali e la disponibilità delle superfici fondiari minime di cui all'art. 85 comma 8 della presente Disciplina di piano per quanto riguarda gli annessi agricoli. Nel caso in cui il fondo sia già dotato di annessi legittimamente autorizzati che per tipologia, materiali, localizzazione, contrastino con le caratteristiche rurali dell'ambiente in cui sono inseriti, i Comuni possono individuare forme opportune per incentivare la demolizione e ricostruzione degli stessi secondo le caratteristiche tipologico-costruttive definite per quelli nuovi.
3. Le superfici edificatorie minime che le aziende devono mantenere in produzione per il mutamento della destinazione d'uso agricola, previsto alla lettera c) del comma 4 dell'art. 43 della L.R. 1/2005, si intendono quelle individuate dalla Tabella A di cui all'art. 85 comma 1 della presente Disciplina di piano
4. Nelle zone, con esclusiva o prevalente funzione agricola, sugli edifici con destinazione d'uso non agricola, l'art. 44 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1, consente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché, ove espressamente previsti dagli atti di governo del territorio dei comuni, in coerenza con

gli strumenti della pianificazione territoriale, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica. Anche in questo caso lo strumento urbanistico comunale può prevedere interventi diversi, in aggiunta a quanto sopra previsto. L'ammissibilità di eventuali ampliamenti è sempre da valutare e correlare con il livello di testimonianza storico-artistica espresso dagli edifici, al fine di garantire la permanenza delle loro peculiari caratteristiche stilistico costruttive.

Articolo 88 - Interventi di tutela e valorizzazione ambientale (art. 9, comma 5, lettera b del D.P.G.R. del 09/02/2007 n. 5/R)

1. Il progetto per gli interventi di miglioramento ambientale costituisce un contenuto obbligatorio del programma: in mancanza la valutazione dello stesso non potrà che essere negativa.
2. Il Programma, oltre a quanto indicato all'art. 9 comma 8 del Regolamento di attuazione D.P.G.R. del 09/02/2007 n. 5/R comprende obbligatoriamente:
 - a) la descrizione dei caratteri geopedologici ed ambientali;
 - b) il rilievo cartografico e fotografico, degli aspetti e delle risorse di rilevanza paesaggistica ed ambientale presenti sui fondi dell'azienda nonché la descrizione della loro consistenza e del loro stato di conservazione, con particolare riferimento a:
 - formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali;
 - alberature segnaletiche di confine o di arredo;
 - individui arborei a carattere monumentale ai sensi della normativa vigente;
 - formazioni arboree d'argine, di ripa o di golena;
 - corsi d'acqua naturali o artificiali (regime e stato della manutenzione);
 - rete scolante artificiale (trama delle fosse poderali e stato della manutenzione);
 - particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti, ciglionamenti;
 - manufatti di valore paesaggistico, storico o testimoniale;
 - viabilità rurale esistente;La descrizione delle risorse deve essere estesa anche a:
 - sistemazioni e opere idraulico-agrarie (tipo e stato della manutenzione);
 - flora e vegetazione spontanea;
 - boschi (tipo e governo);
 - boschi percorsi da incendi (stato della ricostituzione);
 - arboreti (oliveti, frutteti, vigneti);
 - giardini storici;
 - superfici impermeabilizzate (localizzazione, tipo e dimensione);
 - sorgenti, pozzi (con estremi della relativa autorizzazione);
 - laghi naturali e bacini per l'irrigazione;
 - falde acquifere (freatiche o artesiane);
 - cedimenti localizzati;
 - cave, frane e dissesti;
 - aree soggette a fenomeni di ristagno ed aree esondate;
 - situazioni di degrado varie;
 - c) la descrizione dei processi produttivi che possono comportare, direttamente o indirettamente, danni ambientali;
 - d) specifici interventi di miglioramento:

- dei processi produttivi, individuando interventi tesi a minimizzarne l'impatto ambientale;
 - degli aspetti e delle risorse rilevate, tramite la ricostituzione o l'incremento delle stesse, la riduzione degli aspetti negativi, il risanamento delle situazioni di degrado.
3. L'ordinaria manutenzione ambientale è obbligatoria e come tale non può essere considerata intervento di miglioramento.

Articolo 89 - Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola

1. Nel caso in cui, sia richiesta la modifica della destinazione d'uso agricola di edifici che fanno parte di aziende con superfici inferiori ai minimi, ovvero in assenza di Programma Aziendale, quando la pertinenza degli stessi sia superiore ad un ettaro, la domanda, presentata direttamente al Comune dovrà comunque contenere descrizione di cui sopra nonché l'individuazione degli interventi di miglioramento ambientale.
2. Il progetto degli interventi si compone di una parte descrittiva che può essere svolta nella relazione del programma o della domanda nel caso anzidetto, degli elaborati grafici necessari ad illustrare gli interventi, di un computo metrico per l'esecuzione degli interventi di miglioramento ambientale e di un computo metrico per i lavori di gestione o manutenzione ambientale, con riferimento al prezzario della Regione Toscana.
3. La superficie di pertinenza minima da collegare agli edifici che cambiano la destinazione d'uso agricola è fissata in 600 mq di terreno. Pertinenze minime inferiori dovranno essere adeguatamente motivate per mancanza di proprietà, resedi storicamente definiti o altro.

Articolo 90 - Rapporti fra dimensione degli edifici e superfici fondiari in caso di compravendita di fondi non programmata (art. 46 comma 2 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1).

1. Nel caso in cui un'azienda interessata da compravendita di proprietà non programmata presenti un programma prima di dieci anni dal frazionamento, si ammettono interventi di nuova edificazione o di ampliamento di edifici esistenti fino al raggiungimento delle dimensioni massime calcolate in ragione dei requisiti necessari, scomputando dalla dimensione massima degli edifici ammissibile quella di eventuali edifici già esistenti sui fondi di tutte le aziende interessate dal frazionamento. Sono fatti salvi i casi previsti dall'art. 46 comma 4 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1.

Parte IV
**I piani di settore e le attività di interesse
provinciale**

Titolo I

Le strutture pubbliche di interesse provinciale

Articolo 91 - Caratteri generali

1. Sono considerate di rilevanza sovracomunale le infrastrutture, le attrezzature e le attività che siano suscettibili di determinare, con esiti di lunga durata, l'assetto del territorio provinciale, e comunque quelle che abbiano tale carattere sotto il profilo dell'ambito territoriale di riferimento e dell'incidenza degli effetti sull'assetto fisico o relazionale.
2. Le strutture pubbliche di interesse provinciale riguardano:
 - a) le attività estrattive;
 - b) i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e dei semilavorati, quali elettrodotti, oleodotti, gasdotti e simili, ovvero per le telecomunicazioni, che interessino il territorio di più di un comune;
 - c) gli impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui al servizio della popolazione di più di un comune, salvo ove siano al servizio di parti della popolazione di due comuni confinanti;
 - d) gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi;
 - e) le sedi di struttura della Grande Distribuzione Organizzata;
 - f) le sedi direzionali della pubblica amministrazione sovracomunale;
 - g) le sedi sovracomunali di amministrazione della giustizia;
 - h) le sedi universitarie, le grandi strutture di ricerca e i parchi scientifico-tecnologici
 - i) le attrezzature e le strutture per l'istruzione secondaria superiore;
 - j) gli impianti ospedalieri;
 - k) le strutture culturali e i sistemi museali ed ecomuseali che interessano più di un comune.
 - l) gli impianti sportivi relativi alle funzioni rare.
 - m) Le reti informatiche e le banche dati.

Articolo 92 - Specificazione su strutture e servizi

1. La localizzazione delle strutture pubbliche e dei servizi di interesse provinciale, nonché la previsione di qualsiasi altro tipo di intervento o attività avente riflesso sull'assetto sul territorio, hanno effetto prescrittivo ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera b) della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1.
2. Per i suddetti interventi si rimanda a quanto previsto all'art. 64 della presente Disciplina di piano, sull'incentivazione della pianificazione sovracomunale, e valgono le misure di salvaguardia di cui all'art.111.

Titolo II

I Piani di settore

Articolo 93 - Caratteri generali

1. I piani e i programmi di settore vengono redatti in conformità con le disposizioni delle leggi e direttive di riferimento, con gli obiettivi e le prescrizioni del P.I.T., e con gli obiettivi e le prescrizioni della presente Disciplina di piano del P.T.C.
2. La Provincia di Pistoia provvede, ai sensi della vigente normativa, a definire i piani di settore di propria competenza, osservando le disposizioni del presente piano per quanto attiene gli aspetti territoriali e la sostenibilità ambientale.
3. In sede di adozione dei piani e/o programmi provinciali di settore deve essere accertato che è stata effettuata la verifica tecnica di compatibilità e la coerenza con le disposizioni del presente piano nel perseguire gli obiettivi della qualità nel territorio, relativamente all'uso delle risorse essenziali del territorio di cui all'art. 3 della L. R. 3 gennaio 2005 n. 1.
4. I piani e i programmi di settore sono parte integrante del P.T.C. e le eventuali varianti redatte e deliberate nel rispetto delle prescrizioni, degli indirizzi, delle direttive e dei criteri del P.T.C., sono recepite nello stesso P.T.C. e pertanto non ne costituiscono variante.

Articolo 94 Il piano provinciale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili

1. Al fine del coordinamento della pianificazione urbanistica comunale relativamente alle previsioni di coltivazione di cave, di riqualificazione e recupero delle aree di escavazione dismesse e di riciclaggio dei materiali recuperabili assimilabili ai materiali di cava, è formato il Piano delle Attività Estrattive di Recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia, denominato P.A.E.R.P., redatto ai sensi della L.R. 3 Novembre 1998, n. 78, delle istruzioni tecniche, della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1, e del Piano Regionale delle Attività Estrattive denominato P.R.A.E.R.
2. La Provincia redige il P.A.E.R.P. nel rispetto delle indicazioni del P.R.A.E.R. ed avvalendosi degli ulteriori elementi derivanti dall'approfondimento dei propri quadri conoscitivi. Sulla base di tali elementi il P.A.E.R.P. conterrà l'individuazione in dettaglio degli ambiti estrattivi, interni ai giacimenti del P.R.A.E.R., da destinare ad attività estrattiva e sulla base dei quali i Comuni adegueranno i propri strumenti urbanistici. In attesa della redazione del P.A.E.R.P. continuerà ad essere vigente il Piano regionale attuale (P.R.A.E.), con gli eventuali aggiornamenti.
3. I Comuni adegueranno i propri strumenti urbanistici nei termini che verranno stabiliti dal P.A.E.R.P. stesso.
4. Le scelte contenute nel P.A.E.R.P. devono rispettare le disposizioni del presente piano, e a tal fine sono definite in Conferenza con le Autorità Statali e Regionali competenti.

Articolo 95 - Il piano interprovinciale dei rifiuti e il piano di gestione dei rifiuti in Provincia di Pistoia

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni sovracomunali in materia di gestione dei rifiuti ed in attuazione della L.R. del 22 Novembre 2007 n. 61, che ha modificato la L.R. 25/1998, la Provincia di Pistoia approva un Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti con procedure di approvazione conformi alla L.R. 3 gennaio 2005 n. 1 e con la scadenza ivi indicata.
2. Al momento della redazione della presente Disciplina di piano la materia è disciplinata dai piani elencati ai seguenti punti.
 - a) Nel rispetto delle indicazioni, previsioni e prescrizioni del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti - approvazione primo stralcio relativo ai rifiuti urbani e assimilati, di cui alla D.C.R.T. del 7 Aprile 1988 n. 88, è stato elaborato il Piano di gestione dei rifiuti dell'ATO n. 5, primo stralcio relativo ai rifiuti urbani ed assimilati. Il Piano approvato con D.C.P. del 22 Luglio 2003, n. 243, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 12 della L.R. 18 Maggio 1998, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni. Il Piano adottato comprende l'intero territorio provinciale e quello del Circondario Empolese Val d'Elsa e tiene altresì conto dell'intesa tra la Regione Toscana e la Regione Emilia Romagna per la gestione integrata dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti nei Comuni montani delle Province di Pistoia e Bologna.
 - b) Il Piano Industriale gestione rifiuti urbani di Ambito dell'ATO N. 5 Toscana Centro Nord, contenente le funzioni di programmazione e pianificazione, mediante il quale la Comunità d'Ambito attua il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, è approvato con Delibera di assemblea della Comunità d'Ambito - ATO 5 n. 3 del 10 Luglio 2007.
 - c) Il Piano di gestione dei rifiuti - stralcio funzionale relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi del territorio della Provincia di Pistoia, correlato al corrispondente Piano regionale di gestione dei rifiuti, secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi, di cui alla D.C.R.T. 21 Dicembre 1999 n. 385 è approvato con delibera Consiglio Provinciale n. 190 del 15 Luglio 2004.
 - d) Il Piano di gestione dei rifiuti - stralcio funzionale relativo alla bonifica dei siti inquinati del territorio della Provincia di Pistoia, correlato al corrispondente Piano regionale di gestione dei rifiuti, terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate, di cui alla D.C.R.T. 21 Dicembre 1999 n. 384 è approvato con delibera Consiglio Provinciale n. 98 del 1 Aprile 2003.
3. Ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L.R. 22 Novembre 2007 n. 61 il quadro conoscitivo del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti integra il quadro conoscitivo del P.T.C.. Nella tavola di Quadro Conoscitivo QC12 sono individuate le relative localizzazioni degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti.
4. I Piani, contenenti le scelte attinenti alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, la perimetrazione dei singoli ambiti di bonifica, nonché qualsiasi altro intervento avente riflessi sull'assetto sul territorio, hanno effetto prescrittivo ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera b) della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1.
5. Le variazioni ai Piani, deliberate ai sensi delle disposizioni di cui alla L.R. 61/2007, alla L.R. 25/1998 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle previsioni, degli indirizzi e dei criteri e delle prescrizioni del P.T.C., non ne costituiscono variante ed a tal fine esse sono esaminate in Conferenza con le Autorità Statali e Regionali competenti.

Articolo 96 - Il piano provinciale per lo sport

1. La Provincia individua l'impiantistica sportiva in relazione alle esigenze della società locale e del fabbisogno funzionale alle attività turistiche, tenendo conto di una corretta ripartizione territoriale e tipologica per gli impianti che devono assolvere ad una funzione intercomunale.
2. Nella tavola di QC13 è stato effettuato il censimento degli impianti sportivi esistenti, individuando le tipologie d'impianti necessari e la loro localizzazione all'interno delle aree destinate ad attrezzature sportive dagli strumenti di pianificazione territoriale e dagli atti di governo del territorio. Tale tavola viene assunta come base di conoscenza e riferimento per le proposte di adeguamento della rete dell'impiantistica sportiva.
3. Eventuali variazioni della tavola QC13 redatte e deliberate nel rispetto delle prescrizioni, degli indirizzi e dei criteri del P.T.C., sono recepite nello stesso P.T.C. e pertanto non ne costituiscono variante.
4. Il Piano Provinciale per la Promozione della Cultura e della Pratica delle Attività Motorie Ricreative e Sportive, o più semplicemente Piano per lo Sport, è approvato dalla Provincia di Pistoia con D.C.P. n. 168 del 27/5/2004. Il Piano è redatto in attuazione della L.R. 72/2000 e del Piano Regionale dello Sport, perseguendo la finalità della diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie ricreative e sportive.
5. Tale piano recepisce le indicazioni espresse dal P.T.C., in sinergia con altri piani di settore (del turismo, dei lavori pubblici) al fine di integrare le politiche di sviluppo in relazione alle necessità territoriali. In particolare il Piano per lo sport favorisce il rafforzamento delle piste ciclabili e l'integrazione con la rete sentieristica e podereale, coordinandosi con le iniziative di valorizzazione turistica e ambientale.
6. Le localizzazioni degli impianti contenute nel Piano per lo sport dovranno tenere conto delle compatibilità con le risorse interessate, dell'accessibilità alle infrastrutture e dei servizi di trasporto.

Articolo 97 - Il Piano delle aree sciistiche attrezzate della Montagna P.se

1. Il Piano delle aree sciistiche attrezzate della Montagna P.se redatto dalla Provincia di Pistoia è approvato con D.C.P. n. 38 del 28/02/1997. La prima variante è stata approvata con D.C.P. n. 222 del 15/10/2002.
2. Il Piano è redatto in attuazione della L.R. 93/93 e della D.C.R. n. 23 del 31/05/1995, Direttive per la formazione di Piano Provinciale delle aree sciistiche attrezzate, individuando il perimetro delle aree sciistiche all'interno del sistema identificato dalla Regione. Il comprensorio sciistico della montagna pistoiese è costituito dalle aree attrezzate poste a quota superiore a m 900 s.l.m. nei Comuni di Abetone, Cutigliano, San Marcello Pistoiese e Sambuca Pistoiese.
3. Al Piano fanno riferimento le previsioni di riassetto, consolidamento e sviluppo dei comprensori sciistici della montagna pistoiese, in sinergia con il versante emiliano, creando un sistema di piste ed impianti ad uso pubblico che garantisca la salvaguardia ambientale e migliori condizioni di sicurezza per l'utente.

4. Ai fini della conformità con il P.T.C. le varianti del Piano delle Aree Sciistiche della Montagna P.se di cui al punto 1 ed i relativi progetti sono esaminati in Conferenza con le Autorità Statali e Regionali.

Articolo 98 - Il Piano annuale provinciale di organizzazione della rete scolastica

1. Il Piano annuale provinciale di organizzazione della rete scolastica è approvato annualmente entro il mese di Novembre di ogni anno.
2. Tale piano è redatto in attuazione della L.R. n. 32 del 26/07/2002 e successive modifiche ed integrazioni. In esso vengono recepite le richieste delle scuole in ordine al dimensionamento delle sezioni, all'organizzazione di nuovi corsi ed all'ottimale dimensionamento della rete scolastica provinciale.
3. La tavola P14 individua, tra gli altri servizi, la distribuzione della rete scolastica nel territorio provinciale.

Articolo 99 - Piano di tutela delle acque

1. La Provincia di Pistoia, nell'ambito delle funzioni di Ente con competenze amministrative e tecniche nel campo della risorsa idrica sotterranea delegate dagli ex Uffici Regionali del G.C., provvede con il proprio settore di gestione della risorsa idrica a costruire ed aggiornare l'archivio dei pozzi ed un bilancio idrogeologico, sulla base del quale modulare la propria attività autorizzativa per i pozzi.
2. La Provincia acquisisce anche le informazioni disponibili presso i Comuni, gli Enti concessionari del servizio idrico pubblico, gli ATO e quanti altri possano partecipare alla redazione o all'aggiornamento del bilancio idrogeologico ed all'archivio dei pozzi.
3. I Comuni concorrono con la Provincia ad attuare le misure necessarie a garantire il mantenimento dei valori di Deflusso Minimo Vitale nei tratti designati e ad evitare situazioni in deficit di bilancio. I Comuni collaborano con la Provincia al censimento ed alla caratterizzazione delle derivazioni in atto dei corpi idrici superficiali a portata critica.
4. I Comuni, nell'ambito delle attività valutative dei propri Piani Strutturali, dovranno considerare la consistenza degli emungimenti e delle derivazioni esistenti come l'entità degli abbassamenti indotti della falda ed i tratti di corsi d'acqua con portata critica, in relazione al contesto ideologico ed idrogeologico e la possibilità di soddisfare ulteriori fabbisogni.
5. A tal fine i Comuni dovranno costantemente monitorare il bilancio idrico, nelle unità territoriali interessate dalle valutazioni, tramite gli indicatori più opportuni di pressione (prelievi e fabbisogni) e stato (idrometrici, piezometrici e di qualità ambientale).
6. Gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo del territorio comunale in presenza di situazioni caratterizzate dalla presenza di corpi idrici sotterranei soggetti a rilevanti abbassamenti per l'attività di emungimento, incentiveranno, provvedendo anche al loro monitoraggio, possibili azioni di risposta quali:
 - a) la riduzione dei prelievi;
 - b) l'utilizzo delle acque reflue;
 - c) l'approvvigionamento delle acque di superficie;
 - d) l'ottimizzazione e riconversione delle attività meno idroesigenti.

7. Ove gli strumenti di pianificazione comunale individuino delle aree caratterizzate da deficit della capacità di ricarica non dovranno essere previsti nuovi insediamenti con approvvigionamento da acque sotterranee. Negli altri casi, i nuovi insediamenti potranno essere previsti previa la valutazione della sostenibilità idrogeologica del fabbisogno stimato.
8. Indirizzi e prescrizioni per la tutela delle acque destinate a consumo umano o sulle aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile:
 - a) Per acque destinate al consumo umano si intendono tutte le acque, escluse le acque minerali e termali, qualunque ne sia l'origine, allo stato in cui si trovano o dopo trattamento, che siano:
 - fornite al diretto consumo umano;
 - utilizzate da imprese, mediante incorporazione o contatto, nella produzione, nel trattamento, nella conservazione, nell'immissione sul mercato di prodotti e sostanze alimentari destinate al consumo umano.
 - b) La delimitazione delle aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile in attuazione dell'art. 21 del D. Lgs. 152/99 concorre al mantenimento o al miglioramento della qualità delle acque destinate all'uso umano.
 - c) Al fine di assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, i comuni sono tenuti a recepire, nei rispettivi piani strutturali, e negli atti di governo del territorio, a salvaguardia delle sorgenti, dei pozzi a uso idropotabile e dei punti di presa delle acque, le perimetrazioni delle aree di salvaguardia definite dalla regione, su proposta dell'autorità d'ambito territoriale ottimale, ovvero, in assenza di tale definizione, secondo le estensioni minime stabilite dalle relative disposizioni di legge, e a disciplinare tali aree di salvaguardia in conformità alle medesime disposizioni di legge, e alle eventuali disposizioni regionali.

Articolo 100 - Il Piano energetico provinciale

1. La Provincia ha approvato con D.G.P. n. 1 del 9 Gennaio 2007 le linee guida per la predisposizione del Piano energetico provinciale.
2. Il Piano energetico provinciale viene redatto ai sensi della L.R. n. 45 del 26 Giugno 1997, della vigente normativa in materia, del Piano di Indirizzo Energetico Regionale, e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte III, Titolo II, Capo IV (La sostenibilità dello sviluppo del territorio) della presente Disciplina di piano.
3. Il Piano verterà sull'innovazione, sullo sviluppo delle energie rinnovabili e sul risparmio energetico, avendo come obiettivi il miglioramento ambientale, un aumento del risparmio energetico e della percentuale delle fonti energetiche rinnovabili, e un incremento dei posti di lavoro.
4. In tale piano molta importanza sarà rivolta alle fonti energetiche rinnovabili e quindi a tale scopo sarà predisposto un apposito Programma ISFEA (Innovazione e Sviluppo delle Fonti Energetiche Alternative).

Articolo 101 - Il Piano faunistico venatorio provinciale

1. Ai sensi della L.R. n. 3 del 12 Gennaio 1994 e della vigente normativa in materia, la Provincia con delibera del Consiglio Provinciale n. 308 del 12 Settembre 2006 ha approvato il Piano faunistico venatorio 2006-2010, reso esecutivo a seguito dell'approvazione del Piano faunistico venatorio regionale approvato con D.C.R. n.54 del 16 Maggio 2007.
2. Il Piano faunistico venatorio è lo strumento di pianificazione e di programmazione diretto al coordinamento delle attività di valorizzazione, salvaguardia ed uso delle risorse faunistiche della Provincia di Pistoia; i successivi aggiornamenti dovranno essere redatti in coerenza della presente Disciplina di piano.
3. Le indicazioni del P.T.C. relative al Capo IV (La risorsa Paesaggio) del Titolo II della Parte II della presente Disciplina di piano, al Titolo IV della Parte III (La strategia per il territorio rurale) e all'art. 48 sono assunte come quadro di riferimento per il suddetto piano.

Articolo 102 - Il Piano provinciale delle aree protette e il Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale

1. Sulla base di quanto previsto per il Sistema funzionale dei valori paesaggistico ambientali di cui all'art. 48 della presente Disciplina di piano ed alle tavole P10a, P10b e P10c, ai sensi della vigente normativa in materia ed in particolare alla L. 394/91, alla L.R. 49/95, la Provincia predispone il Piano provinciale delle aree protette. Il suddetto Piano inoltre dovrà essere coerente con la presente disciplina per quanto riguarda la Parte II al Capo I (Le risorse agroambientali), al Capo II (Le risorse naturali), al Capo IV (La risorsa paesaggio), all'art. 49 Il sistema delle risorse turistiche e della mobilità ecoturistica, ed all'art. 83 Individuazione del patrimonio boschivo e disciplina delle trasformazioni.
2. La vigente normativa in materia di Aree Protette prevede la formazione del Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale (di seguito P.P.S.E.S.). Le finalità del P.P.S.E.S. sono il mantenimento, il recupero e la valorizzazione degli elementi delle economie locali essenziali per la tutela dei valori ambientali del territorio e uno sviluppo economico compatibile con i valori ambientali. Il P.P.S.E.S. costituirà il principale punto di riferimento per le iniziative di valorizzazione, per l'individuazione delle azioni da intraprendere e delle relative fonti di finanziamento pubblico.

Articolo 103 - Il Programma di Sviluppo Rurale Locale

1. Il Programma di Sviluppo Rurale Locale (di seguito P.L.S.R.) relativo agli anni 2007-2013 è approvato con D.C.P. n. 311 del 23/09/2008, in conformità con la vigente normativa in materia, con il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Toscana e con il relativo Documento Attuativo Regionale.
2. Il P.L.S.R. è effettuato di concerto con le Comunità montane e individua le strategie locali per lo sviluppo rurale, sulla base di un'analisi territoriale specifica. La Provincia ha

il compito di coordinamento della programmazione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.).

3. I successivi aggiornamenti di tale programma dovranno essere redatti in coerenza con le presente Disciplina di piano ed in particolare con le disposizioni del Capo IV (La risorsa Paesaggio) e del Titolo IV (La strategia per il territorio rurale) nonché con gli artt. 48, 49 e 50.

Articolo 104 - Il Piano provinciale di protezione civile

1. Il Piano provinciale di protezione civile è approvato con D.C.P. n. 141 del 28/04/2004.
2. Il Piano provinciale di protezione civile individua gli scenari di rischio più probabili, su una cartografia di supporto agli interventi realizzata sulla base delle risorse e strutture presenti sul territorio della Provincia.
3. Il Piano dovrà essere aggiornato con la normativa vigente ed in coerenza con le disposizioni del presente P.T.C..

Articolo 105 - Il Piano provinciale dei trasporti

1. Le infrastrutture e le attrezzature attinenti la mobilità a livello provinciale sono definite in conformità con il Piano regionale della mobilità e della logistica ed in stretto rapporto con il programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico, oltre che nell'osservanza dei criteri e degli indirizzi di cui alla tavola P07 ed al Titolo III della Parte III della presente Disciplina di piano (La strategia per le infrastrutture per la mobilità) mediante il piano provinciale dei trasporti che ricomprende anche il Piano Provinciale del traffico per la viabilità extraurbana di cui al comma 3 dell'art. 36 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada ed il piano di adeguamento e potenziamento di infrastrutture e servizi del trasporto pubblico collettivo. In particolare il Piano Provinciale del Traffico:
 - a) arricchisce la regolamentazione degli accessi alla rete viaria di rilevanza sovracomunale;
 - b) affronta le questioni inerenti la salvaguardia del ruolo e della funzionalità della rete viaria sovracomunale all'interno dei centri abitati, quali l'organizzazione delle intersezioni, semaforizzate o no, con altra viabilità di rilevanza comunale e simili, anche mediante la previsione di corsie preferenziali.
2. Il Piano provinciale del traffico per la viabilità extraurbana è definito, variato ed aggiornato avvalendosi di un sistema di monitoraggio della mobilità da istituirsi dalla Provincia di Pistoia, volto a provvedere ad un'attività continuativa: di rilevazione dell'entità e delle caratteristiche dei flussi; di individuazione dei punti critici della rete sotto il profilo della sinistrosità e dei livelli di inquinamento nonché delle cause di tali fenomeni; di verifica del rispetto, per la viabilità esistente, delle condizioni di sicurezza previste dalle vigenti relative disposizioni, quali le condizioni di visibilità minima agli incroci, l'ubicazione e l'organizzazione dei punti di fermata del trasporto pubblico, e simili.

Articolo 106 - Il programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico

1. La politica provinciale in materia di trasporti è definita, nell'osservanza dei criteri e degli indirizzi di cui al Titolo III (La strategia per le infrastrutture per la mobilità) della Parte III della presente Disciplina di piano, anche in riferimento a:
 - a) l'ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti considerando in maniera unitaria la rete delle infrastrutture e l'offerta integrata dei servizi di trasporto;
 - b) l'eliminazione delle barriere e lo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili;
 - c) l'economicità del sistema del trasporto pubblico mediante la scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità: dovrà, in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento;
 - d) il decongestionamento ed il miglioramento dell'accessibilità alle aree urbane, anche attraverso l'integrazione tra servizi urbani ed extraurbani.
2. Ai sensi e per i fini di cui al comma 1 è formato il programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico, con i contenuti e secondo i procedimenti di cui all'art. 8 della L.R. 31 Luglio 1998, n. 42.

Art. 107 - Il Piano provinciale delle piste ciclabili

1. La Provincia, attraverso la redazione di un piano provinciale della sentieristica pedonale e ciclabile che collega la montagna alla collina e alla pianura, incentiva lo sviluppo di una mobilità legata alla valorizzazione del territorio ed alla riduzione dei mezzi a motore.
2. Tale Piano sarà redatto sulla base di quanto stabilito dal P.T.C. per il Sistema delle risorse turistiche e della mobilità ecoturistica di cui all'art. 49, sulla base di quanto riportato nella tavola P13, ed in sinergia con gli altri piani di settore interessati. In particolare il P.T.C. prevede che:
 - a) nella progettazione e realizzazione della viabilità in aree urbane e di pianura la Provincia e gli altri Enti interessati provvedono, ove possibile, alla contestuale realizzazione di percorsi ciclo-pedonali paralleli all'andamento della viabilità;
 - b) individua percorsi secondari da utilizzare prevalentemente come piste ciclabili, in cui sia possibile consentire il transito veicolare ai soli residenti in modo da garantire una percorrenza ciclabile con un sufficiente livello di sicurezza;
 - c) per la realizzazione delle piste ciclabili potranno essere utilizzati anche percorsi verdi alternativi e/o argini dei corsi d'acqua.

Art. 108 - Il Piano ittico provinciale

1. La Provincia approva il Piano ittico provinciale ai sensi della vigente normativa in materia, ed in particolare alla L.R. 3 gennaio 2005 n. 7, al D.P.G.R. n. 54/R del 22/08/2005, ed in conformità alla presente Disciplina di piano.

2. Tale piano rappresenta lo strumento per la gestione e la programmazione della materia ittica nella provincia, prevedendo, tra l'altro, l'organizzazione delle acque interne ai fini della pesca; la regolamentazione della pesca, gli orientamenti di conservazione, la tutela e lo sviluppo della fauna ittica e del suo ambiente.

Titolo III

La perequazione territoriale

Art. 109 - Caratteri generali

1. La Provincia, ai sensi di quanto espresso all'art. 64 della presente Disciplina di piano, promuove e incentiva la pianificazione sovracomunale per gli interventi di cui al punto 2 dello stesso art. 64.
2. Gli effetti di una scelta territoriale di determinati nuovi insediamenti provocano una differenziazione dell'utilizzazione delle risorse, che interessa diversi ambiti, non solo nel singolo territorio comunale in cui è localizzato l'intervento. In particolare questo avviene per le attività produttive, commerciali e direzionali.
3. Il P.T.C. introduce il concetto di perequazione territoriale per compensare la diversa distribuzione dei costi e dei benefici prodotti a livello sovracomunale da una determinata scelta urbanistica. La perequazione territoriale unisce l'urbanistica all'economia pubblica territoriale, ed ha lo scopo di ridistribuire le entrate derivanti dal nuovo insediamento, e di ripartire equamente le spese di investimento.
4. Per attuare il principio della perequazione territoriale si promuove l'utilizzo dello strumento dell'Accordo territoriale tra le Amministrazioni locali interessate, e della costituzione di un fondo di rotazione per la sostenibilità, di cui al successivo articolo.
5. L'accordo di cui al comma 4 è obbligatorio per interventi che interessano aree di superficie superiore a 20.000 mq di Superficie Utile Lorda.

Art. 110 - Il fondo di rotazione per la sostenibilità

1. Al fine della perequazione territoriale, la Provincia promuove, nell'ambito degli Accordi territoriali, la costituzione e la gestione di un fondo di rotazione per la sostenibilità, a compensazione degli effetti sulle risorse derivanti dall'intervento concordato.
2. Il fondo è finanziato dagli enti locali con risorse proprie o con quote degli oneri di urbanizzazione e delle entrate fiscali derivanti dal nuovo insediamento.
3. Le risorse di tale fondo vengono utilizzate per le spese per le opere e infrastrutture necessarie alla funzionalità degli insediamenti concordati, per le opere ed infrastrutture e servizi di interesse generale di carattere sovracomunale, e per la ridistribuzione delle risorse tra tutte le Amministrazioni coinvolte.

Titolo IV

Salvaguardie del P.T.C.

Articolo 111 - Misure di salvaguardia

1. Le presente disciplina prevale sulle disposizioni con esse contrastanti contenute negli strumenti di pianificazione territoriali e negli atti di governo del territorio vigenti. Gli strumenti della pianificazione territoriale adottati e/o approvati prima dell'approvazione della presente variante al P.T.C. saranno adeguati in sede di prima variante o di redazione del Regolamento Urbanistico.
2. Tutte le norme a carattere prescrittivo di cui ai precedenti articoli hanno anche valore di misure di salvaguardia, immediatamente efficaci dalla data di adozione del P.T.C., fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio.
3. Le localizzazioni di infrastrutture, di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, nonché qualsiasi altro intervento di competenza provinciale avente riflessi sull'assetto del territorio, costituisce misura di salvaguardia immediatamente efficace, pena la nullità di qualsiasi atto contrastante, fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio.